



LA LUCENTEZZA srl

IMPRESA DI PULIZIA E SERVIZI INTEGRATI

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ai sensi del

Decreto Legislativo n. 231 del 8 giugno 2001

[DELIBERA DEL 02/07/2020]

PARTE GENERALE

1. La responsabilità da Reato degli Enti: cenni normativi

1.1. Campo di applicazione

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, per brevità, “D.lgs. 231/2001” o “Decreto”), attuativo della legge-delega 29 settembre 2000, n. 300, ha introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità da reato degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 1 D.lgs. 231/2001¹), nei casi in cui l’illecito penale sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione, gestione o controllo o chi è sottoposto alla loro direzione o vigilanza (v., *infra* par. 1.2).

Si tratta di una forma di responsabilità ascrivibile all’Ente in maniera autonoma, ossia si affianca alla responsabilità penale dell’autore del reato (art. 8 “*Autonomia delle responsabilità dell’ente*”). In altre parole, **dallo stesso fatto di reato originano due responsabilità (quella del reo e quella dell’Ente) distinte sotto il profilo della disciplina e delle conseguenze**. Tanto è vero che la responsabilità dell’Ente si configura anche “quando l’autore del reato non è stato identificato” (art. 8 lett. a, pt. I)².

Gli Enti destinatari

Destinatari della disciplina sono gli Enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica (art. 1, comma 2). Sono invece espressamente esclusi lo Stato, gli Enti pubblici territoriali, gli altri Enti pubblici non economici e gli Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (art. 1, comma 3).

Il catalogo dei reati presupposto

La responsabilità amministrativa dell’Ente non sorge ogni qual volta sia commesso un qualsiasi tipo di reato, bensì solo in relazione a quelli espressamente previsti dal Decreto.

Il “raggio d’azione” originario della disciplina dettata dal D.lgs. 231/2001 comprendeva solo i reati indicati negli artt. 24 e 25 (delitti contro la Pubblica Amministrazione). In

¹ Le norme non seguite da nessuna specifica indicazione sono quelle del D.lgs. 231/2001.

² Nonché quando l’autore del reato “non è imputabile” (art. 8 lett. a, pt. II), o “il reato si estingue per una causa diversa dall’amnistia” (art. 8 lett. b).

seguito, ed anche al fine di attuare diverse convenzioni internazionali, il catalogo dei reati presupposto è stato progressivamente ampliato e oggi ricomprende una serie piuttosto eterogenea di delitti (artt. 24 - 25-*quinqüesdecies*).

I reati attualmente compresi nell'elenco dei reati presupposto sono ricompresi nelle seguenti categorie:

- i reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 come successivamente modificati dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, dalla legge 27 maggio 2015, n. 69, dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161 e da ultimo dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3);
- i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* introdotto dal D.l. 25 settembre 2001, n. 350, successivamente modificato dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, e da ultimo dal D.lgs. 21 giugno 2016, n. 125);
- i reati societari (art. 25-*ter* introdotto dal D.lgs. 11 aprile 2002, n. 61, successivamente integrato con il reato di “corruzione tra privati” dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 e, da ultimo, modificato dalla legge 27 maggio 2015, n. 69 e dal D.lgs. 15 marzo 2017, n. 38);
- i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* introdotto dalla legge 14 gennaio 2003, n. 7);
- le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*¹ introdotto dalla legge 9 gennaio 2006, n. 7);
- i delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqües* introdotto dalla legge 11 agosto 2003, n. 228 successivamente modificato dalla legge 29 ottobre 2016 n. 199);
- i reati e gli illeciti amministrativi di abuso di mercato (art. 25-*sexies* introdotto dalla legge 18 aprile 2005, n. 62);
- i reati transnazionali (introdotto dalla legge 16 marzo 2006, n. 146);
- i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* introdotto dalla legge 3 agosto 2007, n. 123 e successivamente sostituito dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81);
- i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché il reato di autoriciclaggio (art. 25-*octies* introdotto dal D.lgs 21

- novembre 2007 n. 231 successivamente integrato con il reato di “autoriciclaggio” dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186);
- i delitti informatici e il trattamento illecito dei dati (art. 24-*bis* introdotto dalla legge 18 marzo 2008, n. 48, e successivamente modificato dal D.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7);
 - i delitti contro l’industria e il commercio (art. 25-*bis* 1 introdotto dalla legge 23 luglio 2009, n. 99);
 - i delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* introdotto dalla legge 15 luglio 2009, n. 94 e modificato dalla legge 27 maggio 2015, n. 69);
 - i delitti in materia di violazione del diritto d’autore (art. 25-*novies* introdotto dalla legge 23 luglio 2009, n. 99);
 - il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25-*decies* introdotto dalla legge 3 agosto 2009, n. 116 e successivamente modificato dal D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121);
 - i reati ambientali (art. 25-*undecies* introdotto dal D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121 successivamente integrato dalla legge 22 maggio 2015, n. 68 e modificato dal D.lgs. 1 marzo 2018, n. 21);
 - il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* introdotto dal D.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 e modificato dalla legge 17 ottobre 2017, n. 161);
 - i reati di razzismo e xenofobia (art. 25-*terdecies* introdotto dalla legge 20 novembre 2017, n. 167 e modificato dal D.lgs. 1 marzo 2018, n. 21);
 - i reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies* introdotto dalla legge 3 maggio 2019, n. 39);
 - i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 25-*quinquiesdecies*, D.lgs. 231/2001, introdotto dal D.l. n. 124/2019, come modificato in sede di conversione).

Ulteriori fattispecie di reato potranno, comunque, in futuro essere inserite dal legislatore nella disciplina dettata dal D.lgs. 231/2001.

1.2. I criteri di attribuzione della responsabilità

Quanto ai criteri di attribuzione della responsabilità da reato degli Enti, in primo luogo, è richiesto che il reato presupposto (v. *supra* par. 1.1) sia stato commesso da:

- a) “persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso” (art. 5, comma 1, lett. a) (c.d. **oggetti in posizione apicale o apicali**).
- b) “persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui [sopra]” (art. 5, comma 1, lett. b) (c.d. **oggetti sottoposti all’altrui direzione o subordinati**).

D’altronde, come espressamente previsto, **l’Ente non risponde se il soggetto ha agito “nell’interesse esclusivo proprio o di terzi”** (art. 5, comma 2).

In secondo luogo, oltre al “rapporto qualificato” che deve intercorrere tra l’autore del reato e l’Ente nei termini anzidetti, è necessario che l’illecito sia commesso nell’**interesse** o a **vantaggio** del soggetto collettivo.

L’interesse è il criterio soggettivo (da valutare *ex ante*) e consiste «nella prospettazione finalistica, da parte del reo-persona fisica, di arrecare un interesse all’ente mediante il compimento del reato, a nulla valendo che poi tale interesse sia stato concretamente raggiunto o meno».

Il vantaggio, invece, è il criterio oggettivo (da valutare *ex post*), che corrisponde «all’effettivo godimento, da parte dell’ente, di un vantaggio concreto dovuto alla commissione del reato» (Cass. pen., sez. IV, 23 maggio 2018, n. 38363).

In terzo luogo, ai fini dell’attribuzione all’Ente della responsabilità a norma del D.lgs. 231/2001 deve sussistere la c.d. **“colpa di organizzazione”**, ossia i casi di: (v., *infra* par. 1.4):

- a) mancata adozione o attuazione da parte dell'Ente di un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di reati del tipo di quello verificatosi;
- b) mancato affidamento di autonomi poteri di iniziativa e controllo ad un apposito organismo dell'Ente (ovvero l'insufficiente vigilanza da parte di quest'ultimo) e l'elusione non fraudolenta da parte del soggetto apicale del modello di prevenzione adottato dall'ente stesso.

Il Decreto pone in capo all'Ente oneri probatori differenti a seconda che il reato presupposto sia stato commesso da un apicale o da un soggetto sottoposto all'altrui vigilanza.

In particolare, nel primo caso l'onere di provare la colpa di organizzazione grava sull'Ente. E invero, ai sensi dell'art. 6, comma 1 **«l'ente non risponde se prova»**:

- di aver adottato, prima della commissione del fatto modelli di organizzazione e gestione efficaci e idonei a prevenire la commissione di reati della stessa specie di quello verificatosi (lett. a);
- di aver affidato ad un proprio organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza degli stessi e di curarne l'aggiornamento (lett. b);
- e, in costanza di tali requisiti, che l'autore del reato ha agito eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione (lett. c);
- che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo a ciò deputato (lett. d)³.

Diversamente, nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto subordinato, grava sulla pubblica accusa l'onere di provare la mancata adozione o attuazione del Modello da parte dell'Ente⁴ (art. 7).

1.3 Il regime sanzionatorio

Le sanzioni comminate a carico dell'Ente sono (art. 9):

- a) la sanzione pecuniaria (artt. 10-12);

³ Si segnala che, in ogni caso e aldilà del riconoscimento della responsabilità dell'Ente, si dispone «la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente».

⁴ In assenza di un modello organizzativo idoneo l'imputazione della responsabilità in capo all'Ente necessita comunque della prova dell'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

- b) le sanzioni interdittive (artt. 13-17);
- c) la pubblicazione della sentenza di condanna (art. 18);
- d) la confisca (art. 19).

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, benché mai congiuntamente tra loro, su richiesta al giudice da parte del pubblico ministero, quando, congiuntamente:

- a) sussistono gravi indizi in ordine alla responsabilità dell'Ente;
- b) vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.

Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, nonché della necessaria proporzione tra l'entità del fatto e della sanzione che si ritiene possa essere applicata all'Ente in via definitiva.

1.4 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Come si è visto, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, nel sistema delineato dal D.lgs. 231/2001, assume una duplice funzione. L'una esimente, perché esclude, in determinati casi ed a determinate condizioni, la responsabilità dell'Ente, e l'altra riparatoria, perché la sua adozione o il suo adeguamento, a seguito della commissione del fatto reato, può produrre una riduzione della pena pecuniaria e l'inapplicabilità delle sanzioni interdittive.

1.4.1 I contenuti del Modello

Vista la "forza" del Modello, il Decreto ne ha tracciato lo "scheletro", stabilendo espressamente che questo provveda a (art. 6, comma 2):

- individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;

- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

2. L'adozione del Modello

2.1 LA LUCENTEZZA S.R.L.

La Società

LA LUCENTEZZA S.R.L. impresa di pulizia e servizi integrati (di seguito, per brevità, “LA LUCENTEZZA” o “la Società”), nasce a Bari nel 1968 dall’esperienza di LA LUCENTE S.p.A. Dapprima ditta individuale, nel 1984 assume la forma giuridica di Società a Responsabilità Limitata e amplia progressivamente la propria sfera di operatività fino a rappresentare, oggi, una delle aziende *leader* in Italia nel settore del *global service*, con una media di 1000 dipendenti.

Il Contratto di Rete

LA LUCENTEZZA ha inteso stipulare un Contratto di Rete c.d. “leggero” ai sensi dell’art. 3, comma 4-*ter*, D.l. n. 5/2009, convertito in L. n. 33/2009, come modificata e integrata con l’art. 36, D.l. n. 179/2012, con le Società:

- **La Lucente S.p.A.**, con sede legale in Modugno (BA), nasce nel 1922 e si occupa inizialmente di piccole pulizie. Nel 1972, dopo anni di progressiva crescita e sviluppo, diventa Società per Azioni. Oggi, la Società è parte del *Gruppo La Lucente* che costituisce una delle principali realtà italiane del settore del *global service*;
- **La Lucente Ecologia S.r.l.**, con sede legale in Modugno (BA), nasce nel 1961 e cura la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi.

L’intesa ha lo scopo di accrescere individualmente e collettivamente le rispettive capacità, con particolare riguardo ai temi dell’innovazione e della competitività. Più nel dettaglio, ai sensi dell’art. 1 del Contratto di Rete, la missione è quella di:

- a) sviluppare forme di collaborazione consistenti nel condividere risorse/attività strumentali all’esercizio di ciascuna impresa per raggiungere migliori risultati di gestione;

- b) rafforzare l'efficienza e la capacità produttiva di ciascuna impresa con minori costi, grazie alle economie di scala realizzabili attraverso la condivisione di risorse, siano esse finanziarie, tecniche e/o umane;
- c) condividere esperienze e buone pratiche sviluppate a livello territoriale e nazionale al fine di facilitare la diffusione di innovazioni all'interno della rete, tramite lo scambio di informazioni commerciali, tecniche, amministrative, ecc.;
- d) favorire lo sviluppo e la disponibilità di *standard* di servizio omogenei, caratterizzati da un elevato livello qualitativo;
- e) sviluppare ed ampliare il mercato di ciascuna impresa, intercettando i bisogni di potenziali nuovi clienti e fornendo una risposta adeguata e coerente, attraverso il coinvolgimento di competenze ed esperienze comuni;
- f) accrescere, individualmente e collettivamente, la competitività delle Parti sul mercato;
- g) realizzare degli investimenti consistenti nell'acquisizione di impianti, macchinari, sistemi logistici, infrastrutture che consentano alle Parti di migliorare la loro operatività, efficienza e remuneratività.

Sedi e filiali

LA LUCENTEZZA ha sede legale a Bari, in Via Della Costituente 19/E, 70125.

La Società dispone, inoltre, delle seguenti sedi, filiali e unità operative:

- Modugno (BA), Via Dei Gerani 6/B, 70026;
- Brindisi (BR), Via Dalmazia 21, 72100;
- Modena (MO), Via Bach 22, 41122;
- Torino (TO), Via Marco Polo 24, 10129.

La struttura

La Struttura di LA LUCENTEZZA si compone dei seguenti organi, figure e funzioni:

- Assemblea dei Soci;
- Amministratore unico;
- Collegio sindacale;

- Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001;
- R.G.M.;
- R.S.P.P.;
- Ufficio Amministrativo;
- Ufficio Contabilità;
- Ufficio Gare;
- Ufficio Commerciale;
- Ufficio del Personale;
- Ufficio Tecnico;
- Ufficio Acquisti;
- Responsabili di Area;
- Responsabili di Zona;
- Capi cantiere.

2.1.1 L'adozione del Modello e la costituzione dell'Organismo di Vigilanza

LA LUCENTEZZA ha deciso di dotarsi di un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche il “Modello”), di cui il presente documento costituisce la Parte Generale.

Il Modello di LA LUCENTEZZA è la sintesi di un sistema strutturato e organico di linee di comportamento, procedure, flussi informativi e attività di controllo, finalizzato a prevenire al proprio interno la commissione dei reati-presupposto previsti dal D.lgs. 231/2001. Tutte le attività sensibili devono pertanto essere svolte in conformità alle leggi vigenti, alle procedure, alle regole e alle *policy* aziendali ed in generale a tutte le regole contenute nel presente Modello o dallo stesso richiamate.

Il Modello è aggiornato alla normativa vigente, alla giurisprudenza e alle *best practice*.

In attuazione a quanto previsto dal Decreto, LA LUCENTEZZA ha affidato a un Organismo di Vigilanza (OdV), dotato di poteri d’iniziativa e controllo, il compito di valutare l’adeguatezza del Modello e la sua effettiva ed efficace attuazione, nonché di curarne l’aggiornamento (di cui si dirà *infra* par. 3).

Il Decreto demanda espressamente all’organo dirigente l’adozione e l’efficace attuazione del Modello organizzativo (art. 6, comma 1, lett. a).

Le modifiche, gli aggiornamenti e le integrazioni del presente Modello sono di competenza dell'organo amministrativo, sentito l'OdV.

2.2 Obiettivi del Modello e i suoi punti cardine

Il presente Modello rappresenta l'assemblaggio di un sistema strutturato ed organico di linee di comportamento, procedure, flussi informativi e attività di controllo, finalizzato a prevenire e scoraggiare la commissione dei diversi reati presupposto contemplati dal D.lgs. 231/2001.

Punti cardine del Modello sono la trasparenza, la formalizzazione e la separazione dei ruoli per quanto riguarda l'attribuzione di responsabilità e attività operative.

L'approdo al presente documento giunge dopo un'attenta analisi dello stato aziendale, nella quale si sono esaminate le procedure ed i sistemi di controllo esistenti e già ampiamente operanti in azienda, in quanto idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e di controllo sui processi coinvolti nelle attività sensibili.

È stato, quindi, effettuato un dettagliato *risk assessment* volto a individuare i possibili rischi-reato connessi allo svolgimento delle attività aziendali, nelle loro ipotetiche modalità di commissione, attraverso lo studio dell'articolazione organizzativa e imprenditoriale della Società, delle sue attuali procedure e meccanismi di funzionamento nonché attraverso interviste dirette ai numerosi esponenti aziendali. Ciò ha permesso di individuare e colmare i *gap* esistenti, attraverso un confronto con le funzioni coinvolte che ha consentito di identificare le migliori e più efficienti modalità di controllo e prevenzione dei rischi.

La Società, inoltre, con il supporto dell'Organismo di Vigilanza, ha cura di monitorare costantemente l'aderenza del Modello alla realtà aziendale ed a quella normativa e di modificarne prontamente l'azione qualora queste varino o qualora la sua giornaliera vita operativa ne riveli eventuali inefficienze. Proposte di modifica possono, infatti, essere presentate dall'Organismo di Vigilanza, anche sulla base delle segnalazioni ricevute dai responsabili delle diverse aree aziendali.

L'Organismo di Vigilanza riceve, inoltre, segnalazioni di condotte illecite o di violazioni del Modello attraverso appositi canali di *whistleblowing*.

2.2.1 Struttura del Modello

Il Modello è suddiviso nelle seguenti parti:

- **Parte Generale**, che contiene i punti cardine del Modello quali:
 - la definizione di istituti, nozioni, principi di generale applicazione;
 - la descrizione della struttura e dell'attività svolta dalla Società;
 - l'individuazione dei Destinatari del Modello e le linee di diffusione dei suoi contenuti;
 - l'istituzione, la composizione, il funzionamento e gli obiettivi dell'Organismo di Vigilanza;
 - i lineamenti del sistema disciplinare;

- **Parte Speciale**, il cui contenuto è costituito dalle attività sensibili in relazione alle diverse tipologie di reato previste dal Decreto e ritenute – all'esito dell'attività di *risk assessment* condotta sui principali processi aziendali – maggiormente rilevanti anche alla luce del business della Società.

Si considerano parti integranti del Modello:

- i documenti allegati al presente Modello e di volta in volta richiamati nel testo (quali ad es. procedure, protocolli di gestione, regolamenti interni);
- il Codice Etico di LA LUCENTEZZA; quest'ultimo ha lo scopo di esprimere i principi e i valori etici che la Società riconosce come propri e dei quali esige l'osservanza da parte di tutti i destinatari. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Modello e dai suoi allegati si applicano le disposizioni del Codice Etico.

2.3 I Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo all'interno della Società, ai

dipendenti, ai collaboratori nonché a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato della medesima o sono comunque a questa connessi.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che nascono dai rapporti giuridici instaurati con la Società (di seguito i Destinatari).

LA LUCENTEZZA condanna qualsiasi comportamento contrario, oltre che alla legge, alle previsioni dei propri Modelli e del Codice Etico, anche qualora questo sia realizzato nell'interesse della Società, ovvero con l'intenzione di portare ad essa un vantaggio.

Pertanto, LA LUCENTEZZA si impegna a comunicare e a diffondere il proprio Modello in modo tale da assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i Destinatari.

2.3.1 La diffusione del Modello e l'attività formativa

La Società, completata l'adozione formale del Modello, organizza attività volte a diffonderne i contenuti presso tutta la popolazione aziendale, grazie ad appositi programmi di formazione e sensibilizzazione alle sue regole di comportamento nonché alle procedure istituite.

La Società promuove, infatti, la conoscenza del Modello, del Codice Etico e di tutte le procedure che integrano e realizzano il Modello. Tutti i suoi esponenti e dipendenti sono tenuti a conoscere tale sistema normativo, ad osservarlo e a contribuire alla sua attuazione.

Con le sue iniziative di diffusione e formazione LA LUCENTEZZA ribadisce come il rispetto del Modello sia imprescindibile per ogni componente aziendale, senza distinzioni di sorta.

Ogni dipendente, ogni apicale, così come ogni soggetto che agisca per conto di LA LUCENTEZZA dovrà far proprio il suo sistema normativo ed etico.

Con la diffusione del Modello la Società intende ribadire che comportamenti illeciti o comunque contrari ai principi etici non sono tollerati, neppure se apparentemente per essa proficui, ed anzi sono oggetto dell'apposito sistema disciplinare.

LA LUCENTEZZA ritiene, infine, che il monitoraggio costante sulle attività sensibili potrà consentirle di prevenire la commissione di illeciti ed anche, se del caso, di contrastarli intervenendo tempestivamente.

Più nello specifico, la Società promuove la conoscenza del Modello e la rapida diffusione dei suoi aggiornamenti. Le iniziative di comunicazione e formazione comprendono:

- l'inserimento del Modello nel *server* aziendale, in modo che sia facilmente accessibile da parte di tutti i Destinatari;
- la distribuzione del Modello ai nuovi assunti al momento dell'inserimento in azienda;
- l'effettuazione periodica di corsi di formazione e di aggiornamento.

La partecipazione alle iniziative di formazione è obbligatoria ed è monitorata e pianificata, anche per i nuovi assunti, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dal Responsabile della funzione *Compliance*, con il supporto dell'Organismo di Vigilanza.

La Società promuove la conoscenza e il rispetto del Modello anche presso i collaboratori esterni e gli interlocutori commerciali, ad esempio attraverso le informazioni rese disponibili sul proprio sito internet.

La Società inserisce nei contratti con i propri collaboratori apposite clausole volte a invitare a prendere visione e rispettare il proprio sistema di valori, ed altresì a prevedere – nei casi di inosservanza – la risoluzione del rapporto negoziale.

Infine, attraverso la pubblicazione dell'estratto del Modello sul proprio sito internet, la Società ha inteso comunicare in maniera immediata a tutto il pubblico il proprio impegno a rispettare le finalità sottese al D.lgs. 231/2001.

3. L'Organismo di Vigilanza

3.1 Struttura e requisiti dell'Organismo di Vigilanza

Il Decreto (art. 6, lett. b) pone quale esimente della responsabilità dell'ente, rispetto ai reati riconducibili agli apicali, la creazione di un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Tale funzione è svolta dall'Organismo di Vigilanza (OdV) di LA LUCENTEZZA, i cui componenti sono stati individuati dall'Organo amministrativo nel rispetto dei seguenti requisiti:

- indipendenza: richiede che i componenti dell'OdV non siano direttamente coinvolti nelle attività gestionali e operative di LA LUCENTEZZA, che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo. È necessario, dunque, che i membri dell'OdV non siano in rapporti di dipendenza gerarchica con i soggetti apicali e il *management* di LA LUCENTEZZA, salvo il dovere di *reporting* all'Organo amministrativo (di cui si dirà *infra* par. 3.4);
- autonomia: comporta che l'OdV:
 - abbia effettivi poteri di ispezione e vigilanza;
 - si doti di propri regolamenti interni, che disciplinano le modalità di svolgimento dei compiti allo stesso assegnati nel rispetto del Decreto, del presente Modello e delle indicazioni contenute nell'atto di nomina;
- professionalità: impone che i componenti abbiano competenze specifiche in relazione all'azione di controllo (giuridica, tecnico-contabile, strategica, ecc.);
- onorabilità: importa la sussistenza in capo ai membri dell'OdV di requisiti reputazionali, nonché l'assenza di cause di ineleggibilità e di decadenza;
- imparzialità: comporta che i membri dell'OdV debbano agire all'esclusivo fine di verificare e, se del caso, implementare l'applicazione del presente Modello;
- continuità d'azione: rende necessario che l'attività di controllo dell'OdV sia costante nel tempo e in continua collaborazione, scambio e dialogo con gli organi sociali, e non saltuaria e ridotta a semplice attività di *reporting*.

Al fine di garantire il maggior grado di autonomia, indipendenza e imparzialità, l'OdV deve disporre di sufficienti mezzi organizzativi e finanziari necessari allo svolgimento delle

proprie funzioni. Per questo l'Organo amministrativo deve destinare un *budget* che costituisca l'adeguata dotazione di risorse finanziarie dell'Organismo di Vigilanza.

3.2 Nomina, sostituzione, revoca e decadenza

L'Organismo di Vigilanza è nominato con delibera dell'Organo amministrativo di LA LUCENTEZZA e rimane in carica per il tempo stabilito nell'atto di nomina.

La nomina a membro dell'Organismo di Vigilanza è condizionata oltre che dalla presenza dei requisiti di cui al par. 3.1, anche dall'assenza delle seguenti cause di ineleggibilità:

1. relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con i componenti dell'Organo amministrativo e dell'Assemblea dei soci;
2. conflitti di interesse – anche solo in via potenziale – con LA LUCENTEZZA;
3. sentenza di condanna anche non definitiva, o di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, in Italia o all'estero:
 - a. per delitti elencati nel D.lgs. 231/2001;
 - b. che applica l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici (art. 28 c.p.), da una professione o da un'arte (art. 30 c.p.) o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (art. 32-*bis* c.p.), l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32-*ter* c.p.), l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego (art. 32-*quinqies* c.p.);
4. applicazione di misure cautelari personali (artt. 272 ss c.p.p.);
5. interdizione o inabilitazione;
6. l'essere sottoposto o essere stato sottoposto a misure di prevenzione previste dal D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice antimafia);
7. applicazione di sanzioni amministrative previste dal D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza).

Dopo l'accettazione formale dell'incarico da parte di ciascun membro, la relativa nomina è comunicata a tutti i soggetti della Società, con una comunicazione interna.

Le regole sopra descritte si applicano anche in caso di sostituzione di un membro dell'OdV.

La revoca dell'incarico di membro dell'OdV avviene con delibera dell'Organo amministrativo per i motivi che seguono:

1. perdita dei requisiti richiesti;
2. presenza di una causa di ineleggibilità;
3. attribuzione di incarico gestorio o di qualsiasi altra funzione o responsabilità all'interno di LA LUCENTEZZA S.R.L., che sia incompatibile con i requisiti di autonomia e indipendenza;
4. sopravvenuta incapacità o impossibilità a esercitare l'incarico;
5. gravi e ripetute inadempienze o negligenze nello svolgimento dell'incarico;
6. l'«omessa o insufficiente vigilanza» da parte dell'OdV, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
7. qualsiasi altra circostanza ritenuta dall'Organo amministrativo, purché ne venga data sufficiente e idonea motivazione.

Ciascun componente dell'OdV può recedere dall'incarico in qualsiasi momento e per qualsiasi causa, purché ne dia tempestiva comunicazione all'Organo amministrativo e, per conoscenza, all'OdV stesso.

L'Organo amministrativo, in caso di recesso o revoca dall'incarico di un membro dell'OdV, provvede senza ritardo alla sua sostituzione.

L'OdV decade alla data stabilita nell'atto di nomina, continuando, però, a svolgere *ad interim* le proprie funzioni fino all'intervento di una nuova nomina da parte dell'Organo amministrativo.

3.3 Funzioni e poteri

All'OdV è affidato il compito di vigilare in ordine a:

- funzionamento del Modello, in relazione alla sua idoneità a prevenire la commissione dei reati-presupposto e di far emergere eventuali comportamenti illeciti;

- osservanza del Modello, in particolare delle prescrizioni ivi contenute e dei regolamenti, protocolli e procedure richiamati;
- opportunità di aggiornamento o integrazione del Modello, allorché il legislatore introduca nuove tipologie di reato o LA LUCENTEZZA muti la propria struttura organizzativa.

Tali obiettivi sono perseguiti, nel rispetto della legge e dei diritti dei lavoratori e dei soggetti interessati, tramite l'espletamento di verifiche periodiche in ordine a:

- “mappatura” delle aree a rischio reato, al fine di garantirne l'adeguamento ai mutamenti dell'attività e della struttura aziendale;
- effettiva attuazione delle procedure, dei protocolli e dei controlli previsti dal Modello e loro efficacia;
- determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili;
- tempestiva adozione delle azioni correttive e degli interventi a soluzione delle criticità rilevate in sede di *gap analysis*, o dall'OdV stesso;
- presunte violazioni di legge, del Modello o del Codice Etico;
- attuazione dei meccanismi sanzionatori.

L'attività di controllo dell'OdV si affianca alla tradizionale vigilanza degli organi amministrativi (c.d. “controllo di linea”), così da implementare la “cultura della prevenzione e della sicurezza” anche nell'ambito del rischio reato.

A tal fine, l'OdV, salvo eventuali divieti imposti dalla legge, ha libero accesso a tutta la documentazione della Società, senza necessità di alcun preventivo consenso, oltretutto a tutte le funzioni e gli Organi di LA LUCENTEZZA, al fine di ottenere informazioni e dati necessari allo svolgimento dei compiti previsti dal Decreto. In caso di diniego, l'OdV, qualora non concordi con la motivazione opposta, redige un rapporto che trasmette all'Organo amministrativo.

L'OdV, in ogni caso, garantisce la riservatezza delle informazioni a cui ha accesso e di cui viene in possesso e si astiene dal ricercare notizie riservate per fini estranei a quelli stabiliti dal Decreto, dal presente Modello e dai regolamenti che disciplinano il proprio

funzionamento. In ogni caso, ogni informazione ricevuta è trattata in conformità alla normativa vigente in materia di *privacy*.

L'OdV svolge, inoltre, attività propulsive e di accertamento quali:

- iniziative di informazione e di formazione sui contenuti del Modello e del Codice Etico;
- proposte di modifica del Modello di riferimento che, nell'ottica di un suo costante aggiornamento, potranno essere adottate dal competente Organo amministrativo;

Infine, qualora emergano violazioni, è compito dell'Organismo di Vigilanza, a seconda dei casi e delle circostanze:

- sollecitare i responsabili delle singole unità organizzative al rispetto del Modello di comportamento;
- indicare direttamente quali correzioni e modificazioni debbano essere apportate alle ordinarie prassi di attività;
- segnalare i casi più gravi di mancata attuazione del Modello ai responsabili e agli addetti ai controlli all'interno delle singole funzioni.

A tali fini, come anticipato, l'Organismo di Vigilanza deve avere libero accesso alle funzioni e a tutta la documentazione aziendale, nonché la possibilità di acquisire dati e informazioni rilevanti dai soggetti responsabili.

L'Organo amministrativo, in ogni caso, ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV e, del pari, quest'ultimo può chiedere la convocazione dell'Organo amministrativo per motivi urgenti.

3.4 Reporting dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di riferire in merito all'attuazione del Modello, alla necessità di una sua modifica o integrazione e all'emersione di eventuali aspetti critici e violazioni dello stesso.

Nel dettaglio, l'OdV deve comunicare al competente Organo amministrativo:

- all'inizio dell'attività e, successivamente, all'inizio di ciascun esercizio, il piano delle attività che intende svolgere per adempiere ai compiti assegnategli;
- annualmente, un riepilogo dell'attività svolta nell'anno precedente e lo stato di attuazione del Modello;
- periodicamente, lo stato di avanzamento del programma definito ed eventuali cambiamenti apportati al piano, fornendo specifica motivazione;
- immediatamente, il verificarsi di situazioni straordinarie e segnalazioni ricevute particolarmente urgenti. In particolare, quando si tratta di comportamenti o azioni non in linea con le regole contenute nel Modello, nei regolamenti interni, nelle procedure e nei protocolli, nel Codice Etico e di qualsiasi altra condotta illecita.

L'OdV è, inoltre, tenuto a comunicare i risultati dei propri accertamenti ai responsabili delle funzioni e dei processi, nel caso in cui emergano aspetti suscettibili di miglioramento. Di contro, quest'ultimi devono elaborare e consegnare all'OdV un piano delle azioni che intendono adottare in conformità alle indicazioni dell'OdV con individuazione delle relative tempistiche.

3.5 Flussi informativi e segnalazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, comma 2 lett. d) del Decreto stabilisce che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo debba prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli.

In particolare, il presente Modello prevede che l'OdV sia destinatario di informazioni utili e necessarie allo svolgimento delle proprie attività di vigilanza e controllo e di segnalazioni di violazioni del Modello o di altre condotte illecite.

Valgono le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- le comunicazioni all'OdV devono avvenire in forma scritta e trasmesse attraverso i seguenti canali: e-mail, missiva cartacea e procedura on line;
- la segnalazione avviene a cura dei responsabili delle funzioni secondo la propria area di competenza;

- ciascun dipendente può effettuare la segnalazione al suo diretto superiore gerarchico o all'Organismo di Vigilanza, utilizzando i canali a ciò preposti;
- i consulenti e i collaboratori esterni, per quanto riguarda l'attività svolta per LA LUCENTEZZA, effettuano le segnalazioni direttamente all'OdV;
- l'afflusso di segnalazioni, incluse quelle di natura ufficiosa, deve essere canalizzato verso l'Organismo di Vigilanza, che le valuterà ascoltando l'autore della segnalazione o il responsabile della presunta violazione;
- ogni informazione e segnalazione ricevuta è conservata a cura dell'OdV su supporto informatico o cartaceo.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni del Modello, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza le notizie inerenti:

- procedimenti penali e disciplinari aventi ad oggetto condotte che costituiscono violazioni del Modello, dando evidenza dei relativi esiti (compresi i provvedimenti di archiviazione) e delle sanzioni eventualmente irrogate;
- ispezioni o iniziative di controllo effettuate da qualsivoglia autorità pubblica e di vigilanza;
- significativi cambiamenti del modello di *governance*, dell'organizzazione e degli Organi della Società;
- aggiornamenti del sistema di poteri e deleghe.

I suddetti “flussi informativi” vengono attivati o su base periodica, laddove ciclicamente le principali funzioni riferiscono all'OdV in ordine alle aree sensibili di loro competenza, oppure *ad hoc* laddove le circostanze del caso concreto rendano necessaria l'azione di *reporting* all'organo di controllo.

Quanto all'effettività dei flussi, è necessaria la precisa individuazione della figura del responsabile del processo a rischio reato, che funge da “canale di comunicazione” con l'OdV.

L'Organismo di Vigilanza ha, altresì, il compito di coordinarsi con le altre funzioni per uno scambio di informazioni inerenti le attività svolte nell'ambito delle aree sensibili.

L'OdV, prima di attivare i propri poteri di controllo, valuta la qualità delle informazioni ricevute facendo riferimento ai seguenti parametri:

- rilevanza e attinenza alle attività svolte da LA LUCENTEZZA;
- tempestività;
- aggiornamento;
- esattezza.

L'OdV, ricevuta la segnalazione, deve motivare per iscritto eventuali rifiuti di procedere a un'indagine interna.

In seguito, intraprende eventuali azioni ispettive, sentendo – se lo ritiene – l'autore della segnalazione o il responsabile della presunta violazione.

Gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati dalle relative funzioni coinvolte in conformità a quanto previsto dal Sistema Disciplinare.

3.6 Whistleblowing

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza la commissione di reati all'interno di LA LUCENTEZZA e di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto, nonché qualsiasi scostamento rilevante dalle regole di condotta previste dal presente Modello e dai regolamenti interni, procedure e protocolli dallo stesso richiamati, e dal Codice Etico, di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio dei loro compiti e funzioni.

La pronta segnalazione di comportamenti illeciti può consentire, infatti, alla Società di intervenire tempestivamente al fine di evitare conseguenze ulteriori, nonché di rinforzare, se del caso, i propri presidi di controllo interno.

Tale sistema deve quindi assicurare, per un verso, la tempestiva emersione delle violazioni, per l'altro, che la relativa segnalazione non dia luogo ad alcuna forma di ritorsione.

La Società, visto l'art. 6, commi 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater* del Decreto, introdotto dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante «*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*», ha predisposto regole interne e strumenti di tutela nei confronti di quanti in buona fede effettuano segnalazioni di tal specie all'OdV.

In materia, e nell'ottica di adeguarsi in via di autonormazione anche al diritto dell'Unione europea, LA LUCENTEZZA ha tenuto anche conto della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 «*riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione*», sebbene non ancora recepita dal Legislatore interno (per il relativo termine si rinvia all'art. 26 della Direttiva).

Ambito di applicazione soggettivo

Ai sensi dell'art. 6, comma 2-*bis* tanto i soggetti apicali quanto quelli subordinati possono presentare, «a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite», che siano rilevanti ai sensi del Decreto, e di cui vengano a conoscenza in ragione delle funzioni e delle attività svolte, nelle forme, secondo le modalità e con le tutele previste di seguito.

Si precisa che tale facoltà e le relative tutele a essa connesse sono estese anche a:

- qualsiasi persona che lavora sotto la supervisione e la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori di cui si serve LA LUCENTEZZA (art. 4, par. 1, lett. c) Dir. 2019/1937/UE);
- chi segnala una violazione avvenuta nell'ambito di un rapporto di lavoro nel frattempo terminato o non ancora formalmente iniziato (art. 4, par. 2 e 3, Dir. 2019/1937/UE).

Oggetto e contenuto della segnalazione

Possono essere presentate segnalazioni su:

- eventuali condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001, basate su elementi di fatto precisi e concordanti;
- violazioni del Modello, ovvero delle procedure ad esso correlate o comunque comportamenti difformi dai principi etici a cui LA LUCENTEZZA S.R.L. si ispira.

Non possono essere oggetto di segnalazioni *whistleblowing* situazioni non attinenti agli aspetti sopra descritti.

Le segnalazioni possono essere effettuate, a discrezione del segnalante, personalmente oppure in forma anonima.

Le segnalazioni dovranno contenere, per quanto consentito dal caso di specie, una descrizione chiara di quanto riscontrato, e comprensiva: del nominativo dell'autore della presunta violazione o di quant'altro contribuisca ad identificarlo; delle circostanze di luogo e di tempo rilevanti; degli eventuali ulteriori soggetti che possano riferire in merito; dei documenti o altri elementi a supporto.

In ogni caso, il segnalante dovrà limitarsi a una descrizione oggettiva dei fatti denunciati, evitando di esprimere opinioni personali, utilizzare espressioni ingiuriose e offensive e riferire aspetti della vita privata altrui, senza alcuna attinenza con l'attività di LA LUCENTEZZA S.R.L.

Canali di trasmissione e trattamento delle segnalazioni

Tali segnalazioni possono essere presentate secondo diverse modalità.

Posto che i soggetti sottoposti possono rivolgersi anche al proprio superiore gerarchico, le segnalazioni vengono trasmesse all'OdV tramite:

- a) missiva cartacea inviata, con dicitura riservata/personale, all'indirizzo OdV di LA LUCENTEZZA: (Organismo di Vigilanza, c/o La Lucentezza S.r.l. – Via Della Costituente n.19/E);
- b) e-mail all'indirizzo dell'OdV: (odv@lalucentezza.it);
- c) canale *on line* reperibile sul sito internet della Società.

Il segnalante ha diritto all'avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla ricezione della stessa da parte dell'OdV (art. 9, par. 1, lett. b) Dir. 2019/1937/UE).

Qualunque sia il canale prescelto, nella gestione della segnalazione, sarà garantita la riservatezza dell'identità del segnalante (art. 6, comma 2 *bis*, lett. a; art. 16, par. 1 Dir. 2019/1937/UE), nonché la protezione di eventuali terzi nominati all'interno della segnalazione e verrà inoltre impedito l'accesso a tali informazioni da parte di chi non è autorizzato (art. 9, par. 1, lett. a) Dir. 2019/1937/UE).

LA LUCENTEZZA ha, infatti, come obiettivo quello di garantire al segnalante la necessaria tranquillità e la fiducia sul fatto che ogni sua segnalazione, purché effettuata in buona fede e con scrupolo, sarà trattata con estrema serietà, con la massima riservatezza, e che non lo esporrà ad alcuna conseguenza negativa.

A questo proposito, la Società garantisce i segnalanti in buona fede da qualunque azione ritorsiva, discriminatoria o comunque penalizzante, tanto in via diretta quanto in via indiretta (art. 6, comma 2 *bis*, lett. b).

Ai fini del presente Modello per «ritorsione» si intende «qualsiasi omissione o atto, diretto o indiretto, che si verifica in un contesto lavorativo in conseguenza della segnalazione [...] che provoca o può provocare danni ingiustificati alla persona segnalante» (definizione mutuata dall'art. 5 n. 11 Dir. 2019/1937/UE).

Ferme restando le disposizioni contenute all'art. 6, commi 2-*bis*, lett. d), 2-*ter*, è sottoposto a sanzione disciplinare, chiunque violi l'impegno di riservatezza nella gestione della segnalazione e le cautele conseguentemente adottate, e si riservano altresì ogni opportuna azione disciplinare o legale nei confronti di chi ponga in essere azioni ritorsive o discriminatorie ai danni del segnalante in conseguenza della sua segnalazione (art. 6, comma 2-*bis*, lett. c).

Di contro sanziona a livello disciplinare chi, con dolo o colpa grave, effettui segnalazioni che si rivelino poi infondate (art. 6, comma 2-*bis*, lett. d).

In applicazione del diritto dell'Unione, LA LUCENTEZZA ha ritenuto di estendere le tutele in materia di *whistleblowing*, ove opportuno, anche a:

- facilitatori;
- terzi a qualsiasi titolo legati ai segnalanti che abbiano ragione di temere ritorsioni (es. colleghi, parenti del segnalante);
- soggetti giuridici di cui i segnalanti siano proprietari, per cui lavorino o a cui siano altrimenti connessi in un contesto lavorativo (art. 4, par. 4 Dir. 2019/1937/UE).

L'OdV esamina le segnalazioni ricevute effettuando, se del caso, un'istruttoria tempestiva con modalità che garantiscano l'opportuna riservatezza del segnalante. L'OdV può, inoltre, convocare e sentire l'autore della segnalazione e la persona cui l'eventuale violazione del Modello è attribuita, e chiunque altro ritenga in grado di riferire circostanze utili sui fatti segnalati.

L'OdV informa l'Organo amministrativo di quanto emerso, proponendo, se del caso, le opportune azioni disciplinari.

In ogni caso, l'OdV è tenuto a conservare tutta la documentazione inerente ad ogni segnalazione ricevuta per il tempo necessario e proporzionato al loro accertamento (art. 16, par. 1 Dir. 2019/1937/UE).

3.7 Raccolta, conservazione e archiviazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, o *report* previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito *database* informatico e/o cartaceo.

L'OdV definisce con apposita disposizione interna criteri e condizioni di accesso al *database*.

I dati e le informazioni conservate nel *database* sono posti a disposizione di soggetti esterni all'OdV, che possono accedervi previa autorizzazione dello stesso.

4. Il Sistema Disciplinare – lineamenti

4.1 Principi generali

Il Modello organizzativo può ritenersi efficacemente attuato solo qualora preveda un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate (artt. 6, comma 2, lett. e), e 7, comma 4, lett. b).

Il sistema disciplinare prevede:

- l'indicazione dei soggetti destinatari;
- il sistema sanzionatorio, diversamente modulato a seconda della gravità della violazione e del ruolo dell'autore all'interno della società;
- i criteri di commisurazione della sanzione;
- il procedimento di irrogazione delle sanzioni.

Nel caso in cui il comportamento censurato integri gli estremi di uno dei reati-presupposto indicati nel Decreto, l'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale.

L'inosservanza del Modello comporta sanzioni diverse in base al ruolo ricoperto dal soggetto, secondo i criteri di seguito descritti.

4.2 Misure nei confronti dei dipendenti

La violazione delle regole di comportamento previste dal Modello, nonché dal Codice Etico, da parte di lavoratori dipendenti di LA LUCENTEZZA, costituisce un inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro, sanzionabile a livello disciplinare (artt. 2104, comma 2, e 2106 c.c.).

L'accertamento e l'irrogazione di sanzioni disciplinari all'interno di LA LUCENTEZZA avviene nei limiti imposti dalla Legge n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori") e dalla contrattazione collettiva di settore.

In particolare:

- a) le sanzioni sono conformi al principio di proporzionalità rispetto all'infrazione, la cui specificazione è affidata, ai sensi dell'art. 2106 c.c., alla contrattazione collettiva di settore;
- b) la sospensione dal servizio e dalla retribuzione non può superare i tre giorni;
- c) viene assicurato il diritto di difesa al lavoratore al quale è contestato l'addebito.

Assumono rilievo disciplinare:

- il mancato rispetto delle procedure e delle regole comportamentali contenute nel Modello o da esso richiamate, ivi incluse le prescrizioni del Codice Etico;
- l'alterazione della documentazione rilevante o ogni altro tipo di ostacolo all'esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza dell'OdV;
- l'omessa informativa al superiore gerarchico o all'OdV interessato in merito alle violazioni del Modello;
- la violazione delle misure poste a tutela dei *whistleblower*;
- l'effettuazione attraverso i canali di *whistleblowing*, con dolo o colpa grave, di segnalazioni infondate.

Per il personale dipendente si prevedono le seguenti sanzioni (da applicarsi nei termini di cui al CCNL e degli eventuali accordi sindacali in essere):

- a) richiamo verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) multa;
- d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
- e) licenziamento con preavviso;
- f) licenziamento senza preavviso.

4.3 Misure nei confronti dei soggetti apicali

Il rapporto dirigenziale si caratterizza per la sua natura fiduciaria. Il rispetto da parte dei soggetti apicali di LA LUCENTEZZA di quanto previsto nel Modello è considerato elemento essenziale del rapporto di lavoro, dovendo fungere anche da esempio per i sottoposti.

Le sanzioni comminate ai soggetti apicali sono individuate ed applicate conformemente alle previsioni di legge e contrattuali di cui al CCNL di riferimento.

Assumono rilievo gli illeciti disciplinari derivanti, *inter alia*, da:

- il mancato rispetto delle procedure e delle regole comportamentali contenute nel Modello o da esso richiamate, ivi incluse le prescrizioni del Codice Etico;
- l'elusione dei controlli operati dall'OdV o comunque l'ostacolo all'esercizio dei suoi poteri di vigilanza e di controllo;
- l'omesso monitoraggio sul rispetto del Modello da parte dei propri sottoposti e collaboratori;
- l'omessa informativa all'OdV delle riscontrate violazioni del Modello;
- la violazione delle misure poste a tutela dei *whistleblower*;
- l'effettuazione attraverso i canali di *whistleblowing*, con dolo o colpa grave, di segnalazioni infondate.

Per i dirigenti sono previste le seguenti sanzioni (da applicarsi nei termini di cui al CCNL e degli eventuali accordi sindacali in essere):

- a) richiamo verbale da parte dell'Amministratore Unico;
- b) richiamo scritto mediante comunicazione dell'Amministratore Unico;
- c) sospensione temporanea;
- d) licenziamento.

4.4 Misure nei confronti degli Amministratori

Le violazioni del Modello da parte dell'Amministratore Unico di LA LUCENTEZZA devono essere comunicate tempestivamente dall'OdV all'Assemblea dei soci.

L'Assemblea dei Soci procede agli accertamenti necessari e, con il supporto dell'OdV, valuta la violazione e assume i provvedimenti più idonei nei confronti del soggetto autore della violazione.

I provvedimenti disciplinari vengono assunti con delibera adottata in assenza dell'interessato.

Le sanzioni applicabili nei confronti dell'Amministratore Unico sono:

- a) ammonizione scritta;
- b) sospensione temporanea dalla carica;
- c) la revoca dalla carica o delle deleghe;

4.5 Misure nei confronti dei soggetti esterni: collaboratori, agenti, consulenti

Ogni comportamento posto in essere dai soggetti esterni⁵ che sia in contrasto con le linee di condotta indicate nel Modello, incluse le previsioni in materia di *whistleblowing*, o che comunque comporti il rischio di commissione di un reato presupposto, potrà determinare, secondo quanto disposto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o nei contratti, la risoluzione del rapporto contrattuale.

⁵ A titolo esemplificativo: collaboratori, fornitori, consulenti



LA LUCENTEZZA srl

IMPRESA DI PULIZIA E SERVIZI INTEGRATI

***Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo a norma del
D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231***

PARTE SPECIALE

Aggiornata al
27 giugno 2020

SOMMARIO

| | |
|--|------------|
| PREMESSA | 3 |
| PROCESSI AZIENDALI | 3 |
| PARTE SPECIALE A) – REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | 12 |
| PARTE SPECIALE B) – REATI INFORMATICI E DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE | 41 |
| PARTE SPECIALE C) – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA | 54 |
| PARTE SPECIALE D) – DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO | 62 |
| PARTE SPECIALE E) – REATI SOCIETARI | 68 |
| PARTE SPECIALE F) – CORRUZIONE TRA PRIVATI | 82 |
| PARTE SPECIALE G) – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE, INTERMEDIAZIONE ILLECITA E SFRUTTAMENTO DEL LAVORO, RAZZISMO E XENOFOBIA | 91 |
| PARTE SPECIALE H) – OMICIDIO COLPOSO O LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO | 99 |
| PARTE SPECIALE I) – REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO | 117 |
| PARTE SPECIALE L) – REATI AMBIENTALI | 130 |
| PARTE SPECIALE M) – REATI TRIBUTARI | 147 |
| PARTE SPECIALE N) – PROCESSI STRUMENTALI | 162 |
| ALLEGATI ALLA PARTE SPECIALE | 179 |
| ALL. 1) – FLUSSI INFORMATIVI VERSO L’ORGANISMO DI VIGILANZA | 180 |
| ALL. 2) – SISTEMA DISCIPLINARE PER LE VIOLAZIONI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 | 184 |
| ALL. 3) – ELENCO DELLE PROCEDURE CORRELATE AL MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001 | 194 |

PREMESSA

La Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi del D.lgs. 231/2001 è un documento convenzionale che racchiude l'insieme dei protocolli destinati a prevenire le fattispecie penali rilevanti alla luce dell'analisi dei rischi.

Il documento viene suddiviso in "Parti" corrispondenti a categorie omogenee di reati, ovvero a singole tematiche, anche al fine di rendere più chiara e fruibile l'esposizione. Va precisato, peraltro, come la lettura del documento presupponga la conoscenza dei principali processi aziendali della Società. Per questo motivo, se ne riporta di seguito una breve descrizione.

PROCESSI AZIENDALI

Definizione e attuazione del modello di *governance*, si tratta di quel complesso di attività di direzione e coordinamento volte ad assicurare l'ordinato ed efficiente svolgimento dei processi aziendali. Ad esempio, rientra in questo processo la pianificazione dell'organigramma aziendale e dei riporti gerarchici tra le figure e gli uffici ivi indicati.

Organi, figure e funzioni coinvolte:

- Assemblea dei Soci;
- Organo amministrativo.

Gestione dell'acquisizione di commesse pubbliche, si tratta di tutte le attività propedeutiche e finalizzate all'aggiudicazione di una commessa pubblica. Rientrano in questo processo, ad esempio, l'individuazione del bando di gara, la decisione di parteciparvi, i contatti preventivi con potenziali *partner* commerciali, la predisposizione dell'offerta e la sua presentazione.

Organi, figure e funzioni coinvolte:

- Organo amministrativo;
- Ufficio commerciale;
- Ufficio gare;

- Referenti per la comunicazione commerciale (di seguito R.C.C.);
- Consulente legale aziendale.

Gestione dell'esecuzione di commesse pubbliche, ovvero tutte le attività di gestione ed esecuzione della commessa pubblica successive all'aggiudicazione. Rientrano in questo processo, ad esempio, la pianificazione e la materiale erogazione dei servizi, la gestione di eventuali richieste di modifica e/o revisione del contratto, ma anche l'eventuale ricerca e selezione di subappaltatori cui affidare parte delle prestazioni oggetto della commessa.

Organi, figure e funzioni coinvolte:

- Organo amministrativo;
- Ufficio tecnico;
- Ufficio gare;
- Consulente legale aziendale.

Gestione delle richieste di accesso a finanziamenti pubblici, si tratta del complesso delle attività volte all'ottenimento e alla gestione di fondi pubblici.

Organi, figure e funzioni coinvolte:

- Organo amministrativo;
- Ufficio amministrativo;
- Consulente legale aziendale.

Gestione delle visite ispettive, ovvero la ricezione presso le sedi aziendali di pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio, ovvero rappresentanti di società clienti o enti certificatori con scopi di verifica e controllo. In particolare, il processo comprende ad esempio gli oneri di chiara e completa verbalizzazione delle operazioni compiute, nonché le stesse attività di assistenza e collaborazione con gli ispettori.

Organi, figure e funzioni coinvolte:

- Assemblea dei Soci;
- Organo amministrativo;
- Referenti per la gestione delle visite ispettive (di seguito R.V.I.);

- R.G.M.;
- Personale impiegato presso gli Uffici;
- Responsabili di zona;
- Responsabili di area;
- Capi cantiere.

Gestione dei contenziosi, ovvero il complesso delle attività volte alla prevenzione e/o alla risoluzione delle controversie tra la Società e le controparti commerciali, o comunque con i Terzi. Vi rientrano, ad esempio, il conferimento e la gestione in trasparenza degli incarichi di assistenza legale, nonché lo svolgimento dell'intero processo decisionale volto all'instaurazione o meno del contenzioso davanti all'Autorità Giudiziaria.

Organi, figure e funzioni coinvolte:

- Assemblea dei Soci;
- Organo amministrativo;
- Consulente legale aziendale;
- eventuali consulenti legali esterni.

Gestione e utilizzo dei sistemi informatici, la Società ricorre nello svolgimento della propria attività a una pluralità di sistemi informatici. I principali, alla data in cui si redige il presente documento, sono i seguenti:

- *Microsoft Office* – produttività;
- *Gamma Enterprise* – contabilità e controllo di gestione;
- *Inaz* – paghe e risorse umane;
- *Solarwinds* – piattaforma di gestione *in Cloud*.

Il processo ha ad oggetto non solo l'utilizzo diretto dei sistemi informatici da parte della Società, ma anche la gestione dei rapporti con il fornitore dei servizi IT. In particolare, vi rientrano le modalità e la frequenza degli scambi informativi e il controllo sulla costante correttezza e professionalità dei consulenti informatici.

Organi, figure e funzioni coinvolte:

- Organo amministrativo;

- Consulenti informatici;
- Personale coinvolto nell'utilizzo dei sistemi informatici.

Gestione dei flussi monetari e delle risorse finanziarie, ovvero il complesso delle attività inerenti alla movimentazione di denaro in entrata o in uscita dalle casse e dai conti correnti della Società. Vi rientrano, ad esempio, i pagamenti effettuati verso i fornitori di beni o servizi, l'erogazione di denaro nell'ambito di contratti di sponsorizzazione e la gestione degli incassi¹.

Organi, figure e funzioni coinvolte:

- Organo amministrativo;
- Collegio sindacale;
- R.G.M.;
- Ufficio amministrativo;
- Ufficio contabilità;
- Ufficio acquisti;
- Ufficio del personale;
- Responsabili di area;
- Responsabili di zona;
- Capi cantiere.

Gestione della contabilità generale, si tratta delle attività di emissione, registrazione, archiviazione e conservazione dei documenti contabili rappresentativi dei flussi finanziari. In particolare, laddove non diversamente precisato, intendiamo riferirci sia alla gestione delle rappresentazioni contabili del c.d. *ciclo passivo*, che a quelle relative al c.d. *ciclo attivo*.

Organi, figure e funzioni coinvolte:

- Organo amministrativo;
- Collegio sindacale;
- R.G.M.;
- Ufficio amministrativo;

¹ Nell'ambito di questo documento, riferendoci al processo in oggetto non intendiamo indicare anche le correlate attività di rappresentazione contabile. Queste, pur collegate, presentano a nostro avviso esigenze e profili di rischio parzialmente diversi e meritevoli di essere affrontati separatamente (cfr. **Gestione della contabilità generale**).

- Ufficio contabilità;
- Ufficio acquisti.

Redazione del bilancio di esercizio e attività correlate, ossia il processo che, muovendo dai documenti contabili registrati, archiviati e conservati nell'ambito della gestione contabile, comprende tutte le attività relative alla formazione e all'approvazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali. Vi rientrano, ad esempio, la materiale predisposizione del progetto di bilancio da parte del consulente fiscale esterno e le correlate attività di verifica e controllo delle competenti figure aziendali, così come le sedute dell'Assemblea dei Soci che danno formale approvazione al bilancio e ne dispongono il deposito.

Organi, figure e funzioni coinvolte:

- Assemblea dei Soci;
- Organo amministrativo;
- Collegio sindacale;
- R.G.M.;
- Ufficio amministrativo;
- Ufficio contabilità;
- Ufficio acquisti;
- Consulente fiscale esterno.

Gestione delle operazioni societarie, ossia di tutte le attività finalizzate alla pianificazione e alla deliberazione di operazioni sul capitale sociale, anche di natura straordinaria quali fusioni, scissioni, ecc.

Organi, figure e funzioni coinvolte:

- Assemblea dei Soci;
- Organo amministrativo;
- Collegio sindacale.

Gestione degli adempimenti fiscali, ossia il processo che, muovendo dai documenti contabili registrati, archiviati e conservati nell'ambito della gestione contabile, comprende tutte le attività inerenti alla formazione e all'approvazione delle dichiarazioni fiscali rilevanti ai fini della determinazione delle imposte. Vi rientrano, ad esempio, la materiale predisposizione della bozza di dichiarazione

IVA da parte del consulente fiscale esterno e le correlate attività di verifica e controllo delle competenti figure aziendali, così come le delibere dell'Organo amministrativo che danno formale approvazione al testo della dichiarazione e ne dispongono la trasmissione all'Agenzia delle Entrate.

Organi, figure e funzioni coinvolte:

- Assemblea dei Soci;
- Organo amministrativo;
- Collegio sindacale;
- R.G.M.;
- Ufficio amministrativo;
- Ufficio contabilità;
- Ufficio acquisti;
- Consulente fiscale esterno.

Gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (T.U. 81/2008), si tratta del processo aziendale che riassume il complesso delle attività volte a garantire la conformità del sistema organizzativo agli obblighi stabiliti dal Legislatore per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Ad esempio, vi rientrano la costituzione e il mantenimento di un Servizio di prevenzione e protezione adeguato ai rischi e alle dimensioni della Società (di seguito "S.P.P."), la nomina e la formazione di un numero sufficiente di Addetti al primo soccorso e di Addetti alla prevenzione degli incendi (di seguito "A.P.S." e "A.P.I."), l'elaborazione e l'aggiornamento del Documento di valutazione dei rischi (di seguito "D.V.R."), nonché l'attuazione delle relative raccomandazioni².

Organi, figure e funzioni coinvolte:

- Organo amministrativo;
- R.S.P.P.;
- Medico competente;

² Per una puntuale descrizione del sistema organizzativo e delle figure che compongono l'organigramma del Servizio di Prevenzione e Protezione si rinvia alla Parte Speciale H) – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (vd. pagg. 63 e ss.).

- Preposti alla sicurezza.

Gestione dei processi di ricerca, selezione e assunzione del personale, ossia tutte le attività funzionali all'individuazione e all'inserimento di nuove risorse umane. Ad esempio, sono riconducibili al processo le attività di ricerca dei candidati e quelle di concreta valutazione delle proprie competenze.

Organi, figure e funzioni coinvolte:

- Assemblea dei Soci;
- Organo amministrativo;
- Ufficio del personale.

Gestione amministrativa del personale, si tratta di tutte le attività successive all'inserimento delle risorse umane. Ad esempio, sono riconducibili al processo la verifica della costante regolarità dei permessi di soggiorno dei lavoratori extracomunitari, il riconoscimento di straordinari, ferie, permessi, promozioni o incentivi, l'irrogazione di sanzioni disciplinari, il licenziamento, ecc.

Organi, figure e funzioni coinvolte:

- Organo amministrativo;
- Ufficio del personale;
- Responsabili di area;
- Responsabili di zona;
- Capi cantiere.

Gestione degli acquisti di beni o servizi e dei rapporti con i fornitori, ovvero il complesso delle attività che vanno dall'individuazione della necessità di un bene o di un servizio, fino alla selezione del fornitore più adeguato. Sono quindi, ad esempio, riconducibili al processo in oggetto: le attività di predisposizione, aggiornamento e modifica dell'anagrafica dei fornitori, lo svolgimento di verifiche documentali e/o sopralluoghi, la contrattualizzazione del rapporto con il fornitore, la gestione di eventuali anomalie e/o non conformità, ecc.

Organi, figure e funzioni coinvolte:

- Organo amministrativo;
- Ufficio tecnico;
- Ufficio acquisti;
- Responsabili di area;
- Responsabili di zona;
- Capi cantiere.

Affidamento e gestione degli incarichi professionali, indica il complesso delle attività aventi ad oggetto l'individuazione della necessità di determinati servizi professionali, la selezione del professionista più adeguato a erogarli e la contrattualizzazione del rapporto. Sono, inoltre, riconducibili al processo le verifiche circa l'effettiva e puntuale esecuzione dell'incarico e l'adeguata archiviazione della documentazione a supporto.

Organi, figure e funzioni coinvolte:

- Assemblea dei Soci;
- Organo amministrativo;
- Collegio sindacale;
- Consulente legale aziendale;
- Ufficio tecnico.

Gestione dei rifiuti, si tratta del complesso di attività volte a consentire il deposito, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti in sicurezza e nel rispetto degli obblighi di tracciabilità. A tal fine, la Società si avvale dei servizi offerti da La Lucente Ecologia S.r.l. cui è legata dalla stipulazione di un contratto di rete c.d. leggero (cfr. PARTE GENERALE, pagg 12). Rientrano in questo processo, ad esempio, le attività inerenti alla predisposizione dei documenti di accompagnamento dei rifiuti, all'individuazione e alla gestione delle aree di stoccaggio, nonché alle verifiche documentali e ai sopralluoghi tecnici periodicamente effettuati presso gli smaltitori.

Organi, figure e funzioni coinvolte:

- Organo amministrativo;
- Ufficio tecnico;
- Responsabili di area;
- Responsabili di zona;

- Capi cantiere.

**PARTE SPECIALE A) – REATI NEI CONFRONTI DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

1. Le nozioni di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale ed Incaricato di Pubblico Servizio

Preliminare all'analisi dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, richiamati dagli artt. 24 e 25 del D.lgs. n. 231/2001 (di seguito anche "Decreto"), è la determinazione delle nozioni di Pubblica Amministrazione (di seguito, per brevità, "P.A."), di Pubblico Ufficiale (di seguito, per brevità, "P.U.") e di Incaricato di Pubblico Servizio (di seguito, per brevità, "I.P.S.").

Per P.A. si intende, in estrema sintesi, l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, ecc.) e talora privati (ad es., concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.r.l. miste, ecc.) che svolgono, nell'interesse della collettività, la funzione pubblica. Oggetto di tutela dei reati che rilevano in questa sede è il regolare funzionamento e il prestigio degli Enti Pubblici, nonché più in generale il "buon andamento" dell'Amministrazione e, nel caso dei reati di truffa in danno dello Stato, l'integrità del patrimonio pubblico.

La nozione di P.U. è fornita direttamente dal legislatore, all'art. 357 c.p., a tenore del quale, «agli effetti della legge penale» il *pubblico ufficiale* è «chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa».

I *pubblici poteri* qui in rilievo sono: il *potere legislativo*, quello *giudiziario* e, da ultimo, quelli riconducibili alla "*pubblica funzione amministrativa*".

Il **potere legislativo** consiste nell'attività normativa vera e propria ovvero in tutte quelle accessorie e/o preparatorie di quest'ultima. È un P.U., in quanto svolge la *pubblica funzione legislativa* chiunque, al livello nazionale o comunitario, partecipi all'esplicazione di tale potere. I soggetti pubblici a cui, normalmente, può ricondursi l'esercizio di tale tipo di funzione sono: il Parlamento, il Governo (limitatamente alle attività legislative di sua competenza: decreti legge e decreti legislativi), le Regioni e le Province (queste ultime per quanto attinenti alla loro attività normativa); le Istituzioni dell'Unione Europea aventi competenze legislative rilevanti nell'ambito dell'ordinamento nazionale.

Il **potere giudiziario** trova la sua esplicazione nell'attività dello *iusdicere*. Si ritiene, tuttavia, che sia un P.U., non solo chi esercita la funzione di magistrato (sia giudicante che requirente), ma anche chi svolge le funzioni amministrative connesse, sia a livello nazionale che comunitario. In particolare, si

ricomprendono i magistrati, i cancellieri, i segretari, così come i membri della Corte di Giustizia dell'Unione europea e della Corte dei Conti dell'Unione europea, i funzionari e gli addetti a svolgere l'attività amministrativa.

La legge penale stessa, invece, precisa le caratteristiche della **pubblica funzione amministrativa**, prevedendo che «è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo dei poteri autoritativi e certificativi» (art. 357, comma 2, c.p.).

Nella pubblica funzione il legislatore fa rientrare quelle attività, disciplinate dal diritto pubblico e da atti autoritativi, che rappresentano l'esercizio del potere: *deliberativo*, *autoritativo* o *certificativo*. Nello specifico:

- il **potere deliberativo** della P.A. si sostanzia in tutte quelle forme di manifestazione all'esterno della volontà della Pubblica Amministrazione. In particolare, possono qualificarsi come *pubblici ufficiali*, non solo i soggetti istituzionalmente preposti ad esplicare tale potere, ovvero i soggetti che svolgono le attività istruttorie o preparative all'*iter* deliberativo della Pubblica Amministrazione, ma anche i loro collaboratori, saltuari ed occasionali;
- il **potere autoritativo** della P.A., diversamente, si concretizza in tutte quelle attività che permettono alla Pubblica Amministrazione di realizzare i suoi fini attraverso poteri d'imperio, cui il privato è sottoposto. Questo ruolo di supremazia è, ad esempio, facilmente individuabile nel potere della P.A. di rilasciare "concessioni" ai privati;
- il **potere certificativo** viene normalmente riconosciuto in quello di rappresentare come certa una determinata situazione sottoposta alla cognizione di un pubblico ufficiale. In altri termini, si tratta di attività di attestazione, certificazione, documentazione ecc. (ad. esempio l'attività svolta dal notaio).

L'art. 358 c.p. riconosce la qualifica di "*incaricato di un pubblico servizio*" a «coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio» (comma 1), ossia «un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione

dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale».

È un I.P.S., pertanto, colui il quale svolge una pubblica attività non riconducibile ad alcuno dei *poteri* sopra indicati, con la sola esclusione delle semplici mansioni d'ordine e/o della prestazione di opera meramente materiale che, in quanto tali, non comportano un, seppur minimo, potere decisionale autonomo, e sono prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale. Sono I.P.S, per esempio, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici, anche se aventi natura privatistica.

L'effettiva ricorrenza dei su indicati requisiti deve essere verificata, caso per caso, in ragione della concreta ed effettiva possibilità di ricondurre l'attività di interesse alle richiamate definizioni, essendo certamente ipotizzabile anche che soggetti appartenenti alla medesima categoria, ma addetti ad espletare differenti funzioni o servizi, possano essere diversamente qualificati proprio in ragione della non coincidenza dell'attività da loro in concreto svolta.

2. I reati di cui agli artt. 24-25 del D.lgs. 231/2001

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati richiamati dagli artt. 24 e 25 del Decreto, nonché una breve esposizione delle possibili modalità di attuazione di detti reati, fermo restando che, ai sensi dell'art. 26 del Decreto, la Società potrebbe essere considerata responsabile anche qualora le fattispecie siano integrate nella forma del tentativo.

Malversazione in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316-bis c.p.)

Il reato si configura qualora, chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, dopo aver ricevuto da parte dello Stato italiano, di altro Ente Pubblico o dall'Unione Europea, finanziamenti, sovvenzioni o contributi destinati alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non utilizzi o non destini le somme ottenute per gli scopi cui erano originariamente destinate.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui, a seguito della percezione di un finanziamento pubblico erogato per determinati fini, si ometta di destinare le somme percepite per tali finalità.

Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni in danno dello Stato o di un Ente Pubblico (art. 316-ter c.p.)

Il reato si configura allorché, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, pur senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concesse o erogate dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dall'U.E.

In questa fattispecie, diversamente da quanto accade nel reato di malversazione in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 316-bis c.p.), non ha alcuna rilevanza l'uso che viene fatto delle erogazioni, perfezionandosi il reato con il solo ottenimento degli indebiti finanziamenti.

Tale ipotesi di reato assume natura residuale rispetto alla più grave fattispecie di truffa in danno dello Stato (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.), per la cui sussistenza è necessaria l'induzione in errore mediante artifici o raggiri.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui il finanziamento venga concesso a seguito dell'utilizzazione di documenti falsi.

Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Il reato si configura qualora, utilizzando artifici o raggiri ed in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'U.E.

Per “*artificio*” o “*raggiro*” si intende la simulazione o dissimulazione della realtà, atta ad indurre in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza. Anche il silenzio può integrare il reato se sussiste per il soggetto agente un obbligo giuridico di comunicazione, anche di carattere extra-penale.

L'atto di disposizione del soggetto indotto in errore può comprendere ogni comportamento dotato di una efficacia in fatto; tale può essere considerata anche la semplice inerzia.

Il profitto si ravvisa anche nella mancata diminuzione del patrimonio, per effetto, ad es., del godimento di un bene e, quindi, anche in assenza di un aumento effettivo di ricchezza; può anche non essere di natura patrimoniale, potendo consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura morale.

A titolo meramente esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si consegua l'aggiudicazione di una gara pubblica mediante la falsificazione o l'alterazione della documentazione attestante l'esistenza delle condizioni essenziali per parteciparvi.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

L'elemento qualificante rispetto al precedente reato è costituito dall'oggetto materiale della frode, in quanto per "erogazione pubblica" si intende ogni attribuzione economica agevolata, erogata da parte dello Stato, di Enti Pubblici o dell'U.E.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si ottenga un finanziamento o un contributo pubblico mediante il compimento di artifici e raggiri, come specificati nel punto precedente.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, ovvero manipolando i dati in esso contenuti o ad esso pertinenti, si ottenga un ingiusto profitto, in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico.

L'alterazione fraudolenta del sistema può essere la conseguenza di un intervento rivolto sia alla componente meccanica dell'elaboratore, sia al *software*.

Sono considerate pertinenti ad un sistema informatico, e quindi rilevanti ai sensi della norma in questione, le informazioni contenute su supporti materiali, nonché i dati ed i programmi contenuti su supporti esterni all'elaboratore (come dischi e nastri magnetici o ottici), che siano destinati ad essere utilizzati in un sistema informatico.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui si alteri il funzionamento di un sistema informatico o dei dati in esso contenuti al fine di consentire di modificare i dati connessi al versamento dei contributi previdenziali.

Corruzione (artt. 318, 319, 319-ter, 377-bis, 320, 321 c.p.)

a) Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il reato si configura allorquando un Pubblico Ufficiale riceva per sé o per altri denaro o altra utilità non dovuta, o ne accetti la promessa, per compiere, o per aver compiuto, un atto del proprio ufficio.

Ai fini della ricorrenza di tale reato è necessario che la promessa di denaro o di altra utilità sia accettata dal P.U., poiché in caso contrario deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di *istigazione alla corruzione*, prevista dall'art. 322 c.p. (su cui, vedi *infra*).

Il delitto di corruzione si differenzia da quello di concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio.

b) Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il reato si configura allorquando un P.U. riceva per sé o per altri, in denaro o altra utilità, una retribuzione non dovuta per compiere, o per aver compiuto, un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero per omettere o ritardare (o per avere ommesso o ritardato) un atto del proprio ufficio.

È necessario che la promessa di denaro o di altra utilità sia accettata dal P.U., poiché in caso contrario deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di *istigazione alla corruzione*, prevista dall'art. 322 c.p. (su cui, vedi *infra*).

c) Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui i fatti di corruzione di cui alle fattispecie che precedono siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

È opportuno evidenziare che la qualifica di P.U. in questo caso, può essere ricoperta oltre che dal magistrato, anche da altri soggetti quali il cancelliere, i testi, i periti e qualsiasi altro funzionario pubblico operante nell'ambito di un contenzioso.

d) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Il reato si configura mediante l'induzione del soggetto, avente facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (Giudice o Pubblico Ministero) a seguito di violenza, minaccia ovvero offerta o promessa di denaro o altra utilità.

I destinatari della condotta, dunque, sono solo gli indagati e gli imputati - anche in procedimento connesso o in un reato collegato - ai quali è riconosciuta dall'ordinamento la facoltà di non rispondere.

e) Corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni previste per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio si applicano non solo al Pubblico Ufficiale, ma anche all'Incaricato di Pubblico Servizio.

L'Incaricato di Pubblico Servizio, inoltre, soggiace alle norme in materia di corruzione per un atto d'ufficio qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Per quanto concerne le modalità di attuazione del reato, quindi, si rimanda ai punti che hanno preceduto.

I reati di corruzione indicati *sub* a), b), c), d), e) possono essere realizzati mediante l'erogazione di denaro o la promessa di erogazione di denaro al Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio, la cui provvista derivi:

- dalla creazione di fondi occulti tramite l'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti o parzialmente esistenti: cd. sovrapproduzione (tramite per es.: operazioni di *leasing*; sovrapproduzione minima su quantità di beni elevate; sovrapproduzione su servizi di minore valore reale);
- da rimborsi spese fittizi o per ammontare diverso da quello delle spese effettivamente sostenute anche attraverso consulenti;
- dall'utilizzo delle deleghe di spesa attribuite.

Sotto un diverso profilo, i reati di cui ai punti a), b), c), d), e) possono essere realizzati mediante l'erogazione o la promessa di erogazione al Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio di una qualsiasi altra utilità o retribuzione, quali, in via esemplificativa:

- omaggi e, in genere, regalie;
- dazione/conferimento di beni a condizioni più favorevoli rispetto a quelle di mercato;
- assunzione di personale indicato dal Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio;
- raggiungimento di accordi/sottoscrizione di lettere di incarico in favore di persone segnalate dal Pubblico Ufficiale o dall'Incaricato di Pubblico Servizio a condizioni ingiustamente vantaggiose;
- cancellazione immotivata (totale o parziale) di un debito residuo dell'Ente presso cui il Pubblico Ufficiale/Incaricato di Pubblico Servizio presta il suo servizio o di cui è rappresentante nei confronti della Società, ecc.

A titolo esemplificativo, nei casi di cui ai punti a), b), e) il reato potrebbe essere finalizzato a:

- ottenere ingiustificatamente il rinnovo/concessione di autorizzazioni e/o licenze;
- omettere rilievi o non irrogare sanzioni a seguito della violazione di norme;
- l'aggiudicazione di una gara pubblica;
- ottenere un provvedimento autorizzativo;
- ottenere che i prodotti e/o i servizi della Società vengano preferiti ingiustamente - nell'acquisto o nella vendita - rispetto a quelli delle altre Società concorrenti.

In particolare, nei casi *sub* c) e d) il fine del reato potrebbe essere quello di ottenere una pronuncia favorevole alla Società nell'ambito di un contenzioso.

Infine, per completezza, deve ricordarsi che, essendo i delitti di corruzione fattispecie a c.d. concorso necessario, ai sensi dell'art. 321 c.p., le pene stabilite agli artt. 318, 319, 319-ter e 320 c.p. si applicano anche al corruttore e non solo al corrotto.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, nei confronti di un P.U. o di un I.P.S., sia formulata la promessa o l'offerta di una somma di denaro o di un'altra utilità, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, e riguardino, in via alternativa:

- il compimento di un atto d'ufficio;
- l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio;
- il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio.

È inoltre penalmente sanzionata la condotta del P.U. (o I.P.S.) che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le medesime finalità.

È necessario, inoltre, che la promessa di denaro o di altra utilità non siano accettate dal P.U. poiché in caso contrario deve ritenersi integrata una delle fattispecie di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 c.p. (su cui, vedi *supra*).

Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia alle ipotesi previste, a titolo esemplificativo, per i reati di corruzione, fermo restando che, ai fini della configurabilità della fattispecie in esame, è necessario che l'offerta o la promessa non siano accettate.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel momento in cui un P.U., ovvero un I.P.S., abusando della propria qualità o dei propri poteri, costringa o induca taluno a dare o promettere indebitamente, anche in favore di un terzo, denaro o altre utilità non dovute.

Costituendo la concussione un reato proprio di soggetti qualificati, la responsabilità della Società potrebbe essere contestata nel solo caso di concorso nel reato commesso da un Pubblico Ufficiale, ossia, a titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui si compiano atti tali da favorire la realizzazione della condotta prevista e punita dalla legge.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.)

Tale fattispecie anche denominata “concussione per induzione”, è stata introdotta nel codice penale a seguito dell'emanazione della L. 190/2012. Si configura allorquando il P.U. o l'I.P.S., abusando della propria qualità o funzione, induca taluno a dare o promettere qualcosa, per sé o per altri. In tale ipotesi, la volontà del privato è condizionata dalla posizione di preminenza del P.U. o I.P.S., il quale, sia pure senza avanzare aperte ed esplicite pretese, opera di fatto in modo da ingenerare nel soggetto privato la fondata persuasione di dover sottostare alle decisioni del Pubblico Ufficiale per evitare il pericolo di subire un pregiudizio eventualmente maggiore.

È importante osservare che, a differenza del reato di concussione sopra esaminato, è punito anche il soggetto che dà o promette l'utilità (elemento che accosta il reato in esame alla corruzione).

In relazione ai rapporti tra le due fattispecie di concussione “per costrizione” e “per induzione”, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno da tempo chiarito che la fattispecie di induzione indebita è caratterizzata da una condotta di pressione non irresistibile da parte del Pubblico Ufficiale o dell’Incaricato di un Pubblico Servizio, che lascia al destinatario della stessa un margine significativo di autodeterminazione e si coniuga con il perseguimento di un suo indebito vantaggio”. Nella concussione, invece, “si è in presenza di una condotta del Pubblico Ufficiale che limita radicalmente la libertà di autodeterminazione del destinatario”.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli Organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali o di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Il reato si configura allorché la medesima condotta prevista per alcuno dei reati indicati in rubrica venga compiuta da o nei confronti di membri delle Corti internazionali, degli Organi dell’U.E., di Assemblee Parlamentari internazionali, ovvero di Organizzazioni internazionali.

Tali soggetti sono assimilati ai Pubblici Ufficiali qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli Incaricati di Pubblico Servizio negli altri casi.

Quanto alle possibili modalità di commissione del reato, si rinvia alle ipotesi previste, a titolo esemplificativo, per i reati di corruzione e concussione, fermo restando che, ai fini della configurabilità della fattispecie di istigazione, è necessario che l’offerta o la promessa non siano accettate.

Inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23 D. Lgs. n. 231/2001)

Tale reato si realizza qualora, nello svolgimento dell’attività dell’Ente cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, si trasgredisca agli obblighi o ai divieti inerenti tali sanzioni o misure.

Inoltre, se dalla commissione del predetto reato l'Ente trae un profitto di rilevante entità, è prevista l'applicazione di misure interdittive ulteriori, anche differenti rispetto a quelle già irrogate.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la Società, pur soggiacendo alla misura interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, partecipi ad una gara pubblica.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

L'art. 1, comma 9, lett. b), L. 9 gennaio 2019, n. 3, recante "Misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici", ha ampliato il catalogo dei reati presupposto aggiungendo all'art. 25, comma 1 il delitto di cui all'art. 346-bis c.p.

Tale fattispecie è stata a sua volta interessata da un'importante riforma, volta ad estendere il suo perimetro di applicazione alle condotte di "Millantato credito", precedentemente previste e punite dall'abrogato art. 346 c.p.³

Il traffico di influenze illecite, introdotto dalla L. n. 190/2012, in attuazione di obblighi internazionali, è norma diretta a salvaguardare il buon nome e il prestigio della Pubblica Amministrazione e risponde alla necessità di predisporre una tutela avanzata dei beni del buon andamento e dell'imparzialità della stessa,

³ L'art. 346-bis, c.p. nella sua nuova formulazione, prevede che «Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente da o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita».

incriminando condotte che si pongono in una fase antecedente rispetto a possibili contatti illeciti con pubblici agenti.

3. Presidi per la prevenzione dei reati di cui agli artt. 24-25, D.lgs. 231/2001, nelle attività a rischio diretto

L'analisi compiuta nell'ambito della Matrice di Rischio ha reso possibile individuare alcune aree di attività potenzialmente esposte al rischio *diretto* di commissione dei reati richiamati dagli artt. 24 e 25, D.lgs. 231/2001.

In relazione alle attività riferibili a tali aree e/o processi, avuto riguardo anche alle Funzioni e alle figure aziendali potenzialmente coinvolte, sono state quindi identificate e – laddove necessario – implementate regole, cautele, procedure e punti di controllo aventi lo scopo di prevenire la realizzazione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, delle fattispecie di reato in oggetto.

| 1A – Gestione dell'acquisizione di commesse pubbliche | |
|--|---|
| Attività a rischio | <ul style="list-style-type: none"> a) Negoziazione di contratti con soggetti pubblici/ concessionari di pubblico servizio ai quali si perviene mediante procedure negoziate; b) partecipazione a bandi di gara indetti da soggetti pubblici/concessionari di pubblico servizio. |
| Funzioni e/o figure aziendali coinvolte | <ul style="list-style-type: none"> • Organo amministrativo; • Ufficio commerciale; • Ufficio gare; • Ufficio tecnico; • R.C.C.; • Consulente legale aziendale. |
| Reati realizzabili nell'interesse o a vantaggio dell'ente | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.); ➤ Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.); ➤ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319- |

| | |
|--|---|
| | <p>quater c.p.);</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.); ➤ Pene per il corruttore (art. 321 c.p.); ➤ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.); ➤ Traffico di influenze illecite (art. 346-<i>bis</i> c.p.); ➤ Truffa in danno dello stato o di altri Enti Pubblici (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.); ➤ Frode informatica (art. 640-<i>ter</i> c.p.). |
| <p>Presidi di prevenzione e controllo adottati (/in fase di adozione⁴)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - In conformità al principio di segregazione tra le funzioni, le attività propedeutiche all'acquisizione delle commesse pubbliche sono affidate all'Ufficio gare e all'Ufficio commerciale, che operano in stretto coordinamento con l'Ufficio tecnico. Tali attività vengono svolte sotto la direzione, la vigilanza e il coordinamento costanti dell'Organo amministrativo; - la Società si avvale di un consulente legale aziendale stabilmente inserito nell'organigramma al fine di garantire il necessario supporto tecnico e conoscitivo alle funzioni aziendali impegnate nelle attività di aggiudicazione delle commesse pubbliche; - durante il processo di acquisizione delle commesse è fatto assoluto divieto a tutte le funzioni e figure aziendali, a qualsiasi livello, di avere contatti con il committente per aspetti che non riguardino argomenti di carattere amministrativo e/o sulla natura, la qualità o la quantità dei servizi oggetto della gara; - la Società individua 4 figure aziendali cui attribuisce la responsabilità di tutti i contatti telefonici e delle riunioni in presenza con soggetti pubblici e privati nell'ambito dei |

⁴ Sono considerati "in fase di adozione" e pertanto qui riportati i presidi che sono stati oggetto di suggerimento nell'ambito del PIANO DI ADEGUAMENTO e che la Società si impegna ad attuare nel breve periodo dall'approvazione del Modello organizzativo.



| | |
|--|--|
| | <p>processi di aggiudicazione e gestione delle commesse, di seguito anche “Referenti comunicazione commerciale” (R.C.C.). In particolare, prevede al riguardo che:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ in caso di incontri in presenza e/o di videoconferenze con soggetti pubblici e/o privati per finalità commerciali (trattative, definizione o modifiche contrattuali), partecipi almeno un R.C.C. con funzioni di segretario verbalizzante;▪ il divieto per le figure diverse dai R.C.C. di prendere contatti telefonici diretti, in nome e per conto della Società, con soggetti pubblici e/o con persone riferibili a Società concorrenti, <i>partner</i> commerciali o fornitori di beni o servizi, se non in modalità “audioconferenza” e con la partecipazione di almeno un R.C.C. con funzioni di segretario verbalizzante;▪ la possibilità, per il solo Amministratore unico, di prendere contatti telefonici diretti, in nome e per conto della Società, con esponenti di Società private <u>non concorrenti</u> e/o con eventuali consulenti esterni senza particolari formalità;▪ il dovere dei R.C.C. di segnalare all’Organismo di Vigilanza, nominato ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), D.lgs. 231/2001, senza ritardo e per iscritto (es posta elettronica aziendale), qualsiasi anomalia rilevata nelle comunicazioni/contatti con soggetti pubblici o privati alle quali abbiano assistito e/o preso parte;▪ che il ruolo di R.C.C. non possa essere rivestito dalle stesse persone per più di 8 mesi consecutivi;▪ il divieto di attribuire il ruolo di R.C.C. alle figure aziendali che abbiano autonomo accesso ai mezzi di pagamento della Società o che vantino autonomi poteri decisionali in ordine alla selezione dei fornitori e/o del personale e/o dei <i>partner</i> commerciali e/o dei consulenti; <p>- adozione di una procedura [PG06] avente ad oggetto la <u>gestione del processo di acquisizione delle commesse</u>, volta a regolamentare le principali attività e i punti di controllo relativi, tra l’altro:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ alla gestione dei preventivi di spesa; |
|--|--|



| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">▪ all'acquisizione dei dati di ingresso;▪ alle modalità di sviluppo delle offerte;▪ alla formalizzazione e trasmissione delle offerte. <p>In particolare, la procedura prevede che le aggiudicazioni delle commesse derivino da offerte vincolanti non modificabili, presentate:</p> <p>(a) nell'ambito della partecipazione a gare d'appalto, ovvero</p> <p>(b) in seguito alla formulazione di specifici preventivi di spesa per far fronte a esigenze extra-contratto sorte nell'esecuzione della commessa.</p> <p><u>Con riferimento alle modalità di aggiudicazione sub a),</u> la procedura prevede, tra l'altro, che:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ l'Ufficio gare acquisisca i bandi di gara attraverso la consultazione di canali istituzionali, quali ad esempio quotidiani, riviste e/o servizi specializzati e sia il destinatario delle richieste di partecipazione a bandi di gara da parte delle stazioni appaltanti;▪ in conformità al principio di segregazione delle funzioni, sia l'Ufficio commerciale, in collaborazione con l'Ufficio tecnico, a valutare l'opportunità tecnica, economica e gestionale di partecipare alle gare individuate dall'Ufficio gare;▪ in caso di esito positivo della valutazione di cui al punto precedente, l'Ufficio gare, in collaborazione con il consulente legale aziendale, abbia il compito di pervenire alla redazione dell'offerta e alla predisposizione della documentazione amministrativa necessaria a partecipare alla gara;▪ prima della trasmissione dell'offerta, l'Ufficio commerciale, in collaborazione con l'Ufficio tecnico, effettui un riesame della stessa verificandone <u>completezza, correttezza e congruenza</u> rispetto al bando di gara; <p><u>Con riferimento alle modalità di aggiudicazione sub b),</u> la procedura prevede, tra l'altro, che:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ l'Ufficio gare sia il destinatario di eventuali richieste di preventivi per far fronte a esigenze extra-contratto, sorte nel corso dell'esecuzione della |
|--|---|



| | |
|--|--|
| | <p>commessa;</p> <ul style="list-style-type: none">▪ in conformità al principio di segregazione delle funzioni, sia l'Ufficio commerciale, in collaborazione con l'Ufficio tecnico, a valutare l'opportunità tecnica, economica e gestionale di formulare il preventivo di spesa;▪ in caso di esito positivo della valutazione di cui al punto precedente, l'Ufficio gare, in collaborazione con il consulente legale aziendale, abbia il compito di pervenire alla redazione preventivo di spesa;▪ prima della trasmissione del preventivo di spesa, l'Ufficio tecnico, in collaborazione con l'Ufficio del personale, effettui un riesame del preventivo valutandone gli impatti economici, tecnici e gestionali sulla commessa in corso; <p>- L'Ufficio tecnico, nel collaborare alla valutazione degli aspetti tecnici, economici e gestionali inerenti alle gare, ha la possibilità di effettuare sopralluoghi presso le aree/locali oggetto dei servizi richiesti. In questi casi, è sempre compilata una scheda di sopralluogo volta a garantire tracciabilità alle operazioni effettuate e alle eventuali osservazioni/valutazioni formulate;</p> <p>- Il personale dell'Ufficio gare elabori e aggiorni un <u>Registro delle gare</u> indicando, per ciascuna gara cui la Società partecipa:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) la denominazione del committente;(b) il Comune o la Regione oggetto del servizio;(c) i dati identificativi di eventuali <i>partner</i> commerciali, con precisazione del loro ruolo (es. subappaltatori, società coinvolte in A.T.I., ecc.);(d) gli esiti della partecipazione alla gara;(e) i preventivi di spesa per esigenze extra-contratto approvati dal committente in seguito all'aggiudicazione;(f) lo storico delle eventuali modifiche contrattuali; <p>- adozione e diffusione del Codice Etico aziendale. In particolare, tutti gli eventuali <i>partner</i> commerciali, prima di procedere con le operazioni di gara, ricevono dal</p> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | <p>personale dell'Ufficio commerciale una copia del Codice Etico e si impegnano formalmente a rispettarne le previsioni;</p> <ul style="list-style-type: none"> - definizione, attuazione e periodico rinnovo di sessioni formative tracciabili dedicate ai seguenti temi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ lineamenti della responsabilità da reato degli enti ex D.lgs. 231/2001; ▪ i reati presupposto di cui agli artt. 24-25, D.lgs. 231/2001; ▪ i protocolli previsti dalla presente Parte Speciale e i contenuti della procedura PG06 – Gestione dei processi di acquisizione delle commesse pubbliche. |
|--|---|

| 2A – Gestione dell'esecuzione di commesse pubbliche | |
|---|---|
| Attività a rischio | <ul style="list-style-type: none"> a) Esecuzione dei contratti con soggetti pubblici/concessionari di pubblico servizio, anche in A.T.I.; b) affidamenti di servizi in subappalto per l'esecuzione di contratti con soggetti pubblici/concessionari; c) stipula ed esecuzione di modifiche contrattuali relative a commesse pubbliche. |
| Funzioni e/o figure aziendali coinvolte | <ul style="list-style-type: none"> • Organo amministrativo; • Ufficio tecnico; • Ufficio gare; • Ufficio del personale; • Consulente legale aziendale. |
| Reati realizzabili nell'interesse o a vantaggio dell'ente | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Vd. <i>supra</i> TAB. 1A – Gestione dei processi di acquisizione delle commesse pubbliche. |
| Presidi di prevenzione e controllo adottati (/in fase di adozione) | <ul style="list-style-type: none"> - adozione di una procedura [PG06/<i>bis</i>] avente ad oggetto la <u>gestione dell'esecuzione delle commesse pubbliche</u>, |



| | |
|--|--|
| | <p>volta a regolamentare le principali modalità operative, responsabilità e punti di controllo relativi alle attività successive all'aggiudicazione e alla stipula dei contratti pubblici. In particolare, la procedura prevede, tra l'altro, che:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ l'esecuzione delle commesse pubbliche sia gestita attraverso una articolata rete territoriale di risorse composta da:<ul style="list-style-type: none">(a) Responsabili di area;(b) Responsabili di zona;(c) Capi cantiere;▪ al fine di garantire la qualità dei servizi e il puntuale rispetto dei requisiti e dei termini contrattuali, la pianificazione e l'esecuzione delle commesse sia coordinata e diretta dall'Ufficio tecnico, anche attraverso l'approvazione e la diffusione di apposite linee guida. <p>Con particolare riferimento alla <u>stipula e all'esecuzione di eventuali modifiche contrattuali</u>, la procedura prevede, tra l'altro, che:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ l'Ufficio gare sia il destinatario delle richieste di variazioni contrattuali da parte del cliente;▪ in conformità al principio di segregazione delle funzioni, sia l'Ufficio commerciale, in collaborazione con l'Ufficio tecnico, a valutare l'opportunità tecnica, economica e gestionale della modifica contrattuale;▪ in caso di esito positivo della valutazione di cui al punto precedente, l'Ufficio gare, in collaborazione con il consulente legale aziendale, abbia il compito di pervenire alla redazione della nuova offerta, in conformità all'atto aggiuntivo al contratto d'appalto (o documento analogo);▪ prima della trasmissione dell'offerta, l'Ufficio commerciale, in collaborazione con l'Ufficio tecnico, effettui un riesame della stessa verificandone <u>completezza, correttezza e congruenza</u> rispetto all'atto aggiuntivo al contratto d'appalto (o documento analogo);▪ la variazione contrattuale sia sottoposta all'approvazione dell'Organo amministrativo e sia quindi trasmessa all'Ufficio del personale e all'Ufficio contabilità per quanto di rispettiva competenza. |
|--|--|



| | |
|--|---|
| | <p>La procedura PG06/<i>bis</i> regolamenta, inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ le modalità di gestione dei ricorsi e dei reclami presentati da clienti e/o da parte di Società concorrenti;▪ la gestione di eventuali affidamenti in subappalto, con particolare riferimento:<ul style="list-style-type: none">(a) alle responsabilità e alle modalità operative per l'individuazione della necessità di subappaltare una parte dei lavori oggetto di aggiudicazione;(b) alle verifiche preventive sul possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti richiesti dal servizio;(c) ai principali passaggi operativi per la concreta selezione dei subappaltatori;(d) alle responsabilità e alle modalità operative per la contrattualizzazione del rapporto con il subappaltatore, valorizzando in tal senso il ruolo del Consulente legale aziendale;(e) alle necessarie verifiche circa il rispetto dei limiti al ricorso ai subappalti, come stabiliti dalla stazione appaltante;- adozione e diffusione del Codice Etico aziendale. In particolare, tutti gli eventuali <i>partner</i> commerciali, prima di procedere con le operazioni di gara, ricevono dal personale dell'Ufficio commerciale una copia del Codice Etico e si impegnano formalmente a rispettarne le previsioni;- definizione, attuazione e periodico rinnovo di sessioni formative tracciabili dedicate ai seguenti temi:<ul style="list-style-type: none">▪ lineamenti della responsabilità da reato degli enti ex D.lgs. 231/2001;▪ i reati presupposto di cui agli artt. 24-25, D.lgs. 231/2001;▪ i protocolli previsti dalla presente Parte Speciale e i contenuti della procedura PG06/<i>bis</i> – Gestione dell'esecuzione di commesse pubbliche. |
|--|---|



| 3A – Gestione delle richieste di accesso ai finanziamenti pubblici | |
|---|---|
| Attività a rischio | <ul style="list-style-type: none"> a) Individuazione delle opportunità di accesso ai finanziamenti pubblici; b) predisposizione della documentazione di supporto alla richiesta; c) adempimento agli obblighi e alle restrizioni dipendenti dall'erogazione del denaro pubblico; d) gestione della rendicontazione delle spese e degli investimenti effettuati ricorrendo al denaro pubblico. |
| Funzioni e/o figure aziendali coinvolte | <ul style="list-style-type: none"> • Organo amministrativo; • Ufficio amministrativo; • Consulente legale aziendale. |
| Reati realizzabili nell'interesse o a vantaggio dell'ente | <p>➤ Vd. <i>supra</i> TAB. 1A – Gestione dei processi di acquisizione delle commesse pubbliche.</p> |
| Presidi di prevenzione e controllo adottati (/in fase di adozione) | <p>- Adozione di una procedura [PG04] avente ad oggetto <u>l'accesso a finanziamenti, agevolazioni o altri benefici di natura economico-fiscale</u>, volta a regolamentare le modalità di accesso, utilizzo e gestione interna dei finanziamenti e delle agevolazioni. In particolare, la procedura prevede, tra l'altro, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'Ufficio Amministrativo e/o la funzione aziendale potenzialmente beneficiaria individuino le opportunità di finanziamento e/o accesso ad agevolazioni; ▪ la funzione aziendale che ha identificato l'opportunità di finanziamento e/o agevolazione provveda a elaborare un documento avente ad oggetto: <ul style="list-style-type: none"> (a) la tipologia di finanziamento/agevolazione, la natura e le caratteristiche del progetto; (b) i requisiti per accedere al beneficio, nonché gli eventuali obblighi e la durata per la quale si assumono; |

| | |
|--|---|
| | <p>(c) l'ammontare del finanziamento/agevolazione;</p> <p>(d) l'assenza di incompatibilità con altri progetti e/o richieste in corso;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'Organo amministrativo sia l'unico soggetto titolato ad approvare le iniziative di partecipazione a tali progetti/bandi di gara e debba comunicare alla funzione richiedente, per iscritto, le proprie valutazioni al riguardo; ▪ in caso di accoglimento, da parte dell'Organo amministrativo, dell'iniziativa di partecipare al progetto/bando di gara per l'accesso al finanziamento/beneficio, nell'ambito della funzione proponente, sia individuata una figura aziendale alla quale attribuire il ruolo di “Referente del progetto”; ▪ il referente del progetto provveda a raccogliere i documenti necessari a presentare l'istanza, dove del caso facendone richiesta formale alle funzioni aziendali che ne abbiano la diretta disponibilità; ▪ terminata l'istruzione della pratica, il referente del progetto sottoponga l'istanza all'Organo amministrativo per l'approvazione e le necessarie sottoscrizioni; ▪ tutti i documenti relativi all'istanza siano adeguatamente archiviati sia in formato cartaceo che digitale; ▪ in caso di aggiudicazione il referente del progetto elabori un documento di sintesi di tutti gli obblighi, le restrizioni e gli impegni che la Società si assume e ne promuova il rispetto tra le altre funzioni aziendali, se del caso con il coinvolgimento (non operativo) dell'Organismo di Vigilanza; <p>- definizione, attuazione e periodico rinnovo di sessioni formative tracciabili dedicate anche ai seguenti temi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ lineamenti della responsabilità da reato degli enti ex D.lgs. 231/2001; ▪ i reati presupposto di cui agli artt. 24-25, D.lgs. 231/2001; ▪ i protocolli previsti dalla presente Parte Speciale e i contenuti della procedura PG04 – Accesso a |
|--|---|

| | |
|--|---|
| | finanziamenti, agevolazioni o altri benefici di natura economico-fiscale. |
|--|---|

| 4A – Gestione delle visite ispettive | |
|---|--|
| Attività a rischio | a) Ricezione di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio in occasione di visite ispettive presso le sedi aziendali e assistenza nel corso delle verifiche. |
| Funzioni e/o figure aziendali coinvolte | <ul style="list-style-type: none"> • Assemblea dei Soci; • Organo amministrativo; • Referenti per la gestione delle visite ispettive (R.V.I.); • R.G.M.; • Personale impiegato presso gli Uffici; • Responsabili di area; • Responsabili di zona; • Capi cantiere. |
| Reati realizzabili nell'interesse o a vantaggio dell'ente | ➤ Vd. <i>supra</i> TAB. 1A – Gestione dei processi di acquisizione delle commesse pubbliche. |
| Presidi di prevenzione e controllo adottati (/in fase di adozione) | <p>- Adozione di una procedura [PG13] avente ad oggetto la gestione delle visite ispettive, volta a regolamentare i comportamenti da porre in essere e gli espliciti divieti in caso di controlli o verifiche presso le sedi aziendali. In particolare, la procedura prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'individuazione, per ciascuna sede operativa e/o amministrativa, di un minimo di tre e un massimo di cinque figure aziendali cui attribuire il ruolo di “Referenti per la gestione delle visite ispettive” (di seguito R.V.I.); ▪ che il ruolo di R.V.I. non possa essere rivestito dalle stesse persone per più di 8 mesi consecutivi; ▪ il divieto di attribuire il ruolo di R.V.I. alle figure aziendali che abbiano autonomo accesso ai mezzi di |



| | |
|--|--|
| | <p>pagamento della Società o che vantino autonomi poteri decisionali in ordine alla selezione dei fornitori e/o del personale e/o dei <i>partner</i> commerciali e/o dei consulenti;</p> <ul style="list-style-type: none">▪ in caso di visite ispettive di soggetti pubblici o incaricati di un pubblico servizio (es. Agenzia delle Entrate, Carabinieri, Vigili del Fuoco, ecc.) o di soggetti privati (es. Responsabile Ufficio acquisti/Direttore tecnico di una Società cliente, Certificatori degli standard OHSAS/UNI EN ISO, ecc.), la necessaria partecipazione <u>di almeno due</u> R.V.I. durante tutto il corso delle operazioni;▪ la redazione e la sottoscrizione, da parte dei due R.V.I. intervenuti, di un verbale ulteriore e integrativo rispetto a quello eventualmente rilasciato dagli ispettori, volto a indicare (in maniera chiara, sintetica e completa):<ul style="list-style-type: none">(a) le operazioni compiute nel corso della visita e l'autorità procedente/società/ente privato di appartenenza;(b) la documentazione richiesta e/o acquisita dagli ispettori e le modalità di consegna/ trasmissione;(c) i nominativi dei R.V.I. intervenuti durante le operazioni (e sottoscriventi il verbale);(d) i nominativi delle ulteriori figure aziendali eventualmente intervenute nel corso delle operazioni, specificando se la loro partecipazione sia avvenuta su richiesta degli ispettori ovvero di propria iniziativa;▪ il dovere dei R.V.I. di trasmettere all'Organismo di Vigilanza, senza ritardo e per iscritto (es. posta elettronica), il verbale delle operazioni di verifica unitamente alla segnalazione di qualsiasi anomalia rilevata;▪ l'adeguata archiviazione di tutta la documentazione prodotta, richiesta e/o consegnata in occasione della visita ispettiva; <p>- definizione e attuazione di un piano di formazione rivolto al personale di tutte le funzioni potenzialmente coinvolte nel processo in esame avente ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ lineamenti della responsabilità da reato degli enti <i>ex</i> |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | <p>D.lgs. 231/2001;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ i reati presupposto qui individuati; ▪ i protocolli previsti dal Modello organizzativo ex D.lgs. 231/2001 con particolare, ma non esclusivo, riferimento ai reati presupposto qui individuati; ▪ i contenuti della procedura PG13 – Gestione delle visite ispettive; ▪ adozione e diffusione del Codice Etico. |
|--|---|

| 5A – Gestione dei contenziosi | |
|---|--|
| Attività a rischio | <p>a) Attività giudiziali di gestione dei contenziosi (es. partecipazione alle udienze, anche per il tramite di legali);</p> <p>b) attività stragiudiziali di gestione dei contenziosi (es. partecipazione a trattative per la definizione di accordi transattivi, anche per il tramite di legali);</p> <p>c) gestione di reclami/ricorsi da parte di clienti.</p> |
| Funzioni e/o figure aziendali coinvolte | <ul style="list-style-type: none"> • Assemblea dei Soci; • Organo amministrativo; • Consulente legale aziendale; • Consulenti legali esterni. |
| Reati realizzabili nell'interesse o a vantaggio dell'ente | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.); ➤ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377-bis c.p.); ➤ vd. <i>supra</i> TAB. 1A – Gestione dei processi di acquisizione delle commesse pubbliche. |
| Presidi di prevenzione e controllo adottati (/in fase di adozione) | <p>- La prevenzione e la risoluzione delle questioni legali che possono insorgere nell'esercizio delle attività è affidata al Consulente legale aziendale. In particolare, tale figura opera in stretto coordinamento con gli Uffici aziendali</p> |



| | |
|--|---|
| | <p>offrendo un supporto legale qualificato su ogni questione che lo richieda;</p> <ul style="list-style-type: none">- se necessario a gestire determinati contenziosi, la Società ricorre a professionisti esterni qualificati. Il Consulente legale aziendale cura il necessario raccordo informativo tra le funzioni aziendali e i professionisti esterni incaricati della gestione dei contenziosi, verificandone anche la costante professionalità e correttezza;- adozione di una procedura avente ad oggetto <u>l'affidamento degli incarichi professionali</u> (PG07), volta a regolamentarne modalità di conferimento e di esecuzione. In particolare, la procedura prevede, tra l'altro, che la formalizzazione degli incarichi professionali sia subordinata alla sottoscrizione di una lettera di impegno al rispetto del Codice Etico (Mod. 94);- in caso di contenziosi (giudiziali/stragiudiziali) caratterizzati da una passività potenziale <u>prossima, uguale o superiore</u> a 300.000,00 euro, è richiesta ai legali incaricati una formale reportistica periodica (min. semestrale) avente ad oggetto:<ul style="list-style-type: none">(a) lo stato e il grado del contenzioso;(b) la descrizione puntuale delle attività giudiziali e stragiudiziali compiute nell'interesse dell'ente;(c) le prospettive, allo stato degli atti, circa l'esito del procedimento e/o delle eventuali trattative in corso;- previsione di una reportistica annuale del Consulente legale aziendale indirizzata all'Organo amministrativo, al Collegio sindacale e all'Organismo di Vigilanza avente ad oggetto una panoramica complessiva dei contenziosi giudiziali/stragiudiziali in essere e quelli definiti nel periodo di riferimento, con l'indicazione per ciascuno:<ul style="list-style-type: none">(a) dei professionisti incaricati;(b) della passività potenziale stimata e/o della passività effettiva riscontrata in seguito alla definizione del contenzioso;(c) dell'ultima udienza/atto/incontro (con indicazione sommaria dell'oggetto e della data);(d) della successiva udienza/atto/incontro (con indicazione sommaria dell'oggetto e della data);- adozione e diffusione del Codice Etico aziendale, con |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | previsione di specifiche clausole di richiamo al suo rispetto anche nell'ambito degli incarichi conferiti ai legali esterni. |
|--|--|

4. Processi strumentali

L'analisi dei rischi condotta alla base del presente Modello non ha prestato attenzione unicamente ai processi *direttamente* esposti al rischio di realizzazione dei reati presupposto, ma anche a quelle aree di attività dove potrebbero inserirsi, astrattamente, comportamenti prodromici o “strumentali” alla realizzazione e/o al nascondimento degli illeciti.

In particolare, con riferimento ai reati di cui agli artt. 24-25, D.lgs. 231/2001, sono considerabili “aree a rischio strumentale” le seguenti:

- Gestione dei flussi monetari e delle risorse finanziarie;
- Gestione dei processi di ricerca, selezione e assunzione del personale;
- Affidamento e gestione degli incarichi professionali.

Per l'analisi dei presidi adottati e per l'individuazione delle principali figure e funzioni coinvolte nelle aree strumentali, si rinvia alla Parte Speciale N) – Processi strumentali.

5. Principi generali di comportamento

Al fine di integrare i presidi di prevenzione di cui al paragrafo precedente, con particolare riferimento alle aree in cui non è possibile incidere con protocolli formalizzati o specifiche regole cautelari, la Società richiede ai suoi esponenti e ad ogni soggetto con cui entri in contatto il rispetto dei principi di comportamento e degli espressi divieti di seguito indicati.

Tutte le attività, a prescindere dal loro livello di esposizione al rischio penale, devono innanzitutto essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché alle norme del Codice Etico.

In particolare è fatto *divieto* di:

- porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del D.lgs. 231/2001;
- porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo o comunque agevolarne la commissione;
- porre in essere o agevolare operazioni in conflitto d'interesse – effettivo o potenziale – con la Società, nonché attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della Società e nel pieno rispetto del Codice Etico;
- elargire, offrire o promettere denaro a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- distribuire, offrire o promettere omaggi e regali che non siano di modico valore;
- accordare, offrire o promettere altri vantaggi, di qualsiasi natura essi siano, in favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- effettuare prestazioni in favore di *partner* commerciali, consulenti o fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale con questi instaurato;
- riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico;
- presentare dichiarazioni, documenti, dati o informazioni non rispondenti al vero o comunque incompleti ad organismi pubblici nazionali, comunitari o esteri, tanto meno al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare le somme eventualmente ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, per scopi differenti da quelli cui erano destinati originariamente.

Inoltre, tutti i soggetti riferibili all'organizzazione di LA LUCENTEZZA *devono*:

- improntare i rapporti con la Pubblica Amministrazione in conformità ai principi di correttezza, trasparenza e buona fede;
- nelle aree a rischio:

- attenersi alle procedure e alle regole cautelari previste dalla presente Parte Speciale;
- segnalare all'Organismo di Vigilanza, ovvero al proprio diretto superiore gerarchico, ogni impropria sollecitazione o pressione ricevuta da un soggetto pubblico al fine di ottenere la corresponsione o la promessa di utilità, anche non patrimoniali;
- evitare ogni conflitto di interessi con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio nella selezione di dipendenti, collaboratori, fornitori, consulenti o *partner* commerciali;
- nella fase di contrattualizzazione, utilizzare accordi scritti secondo *standard* validati dall'Amministratore unico e specificanti tutte le condizioni del contratto stesso;
- inserire nei contratti apposite clausole di richiamo alla conoscenza ed al rispetto del Modello e più in generale dei valori cui si ispira la Società, come richiamati anche dal Codice Etico;
- sostenere spese di rappresentanza, donazioni, liberalità e sponsorizzazioni esclusivamente nel rispetto dei *budget* predefiniti e delle apposite linee di autorizzazione.

Su qualsiasi operazione valutata come potenzialmente a rischio, l'Organismo di Vigilanza avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.

PARTE SPECIALE B) – REATI INFORMATICI E DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1. I reati di cui all'art. 24-*bis* del D.lgs. 231/2001

La criminalità informatica è divenuta negli ultimi anni sempre più centrale. Di conseguenza, diversi sono stati gli sforzi a livello nazionale e sovranazionale per contrastarla. In particolare, l'Italia ha provveduto ad adeguare il proprio sistema normativo alla Convenzione di Budapest del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica del 23 novembre 2001, con la L. 18 marzo 2008, n. 48. In particolare, grazie all'art. 7 della Legge cit. è stato introdotto nel D.lgs. n. 231/2001 l'art. 24-*bis*, che ha esteso la responsabilità amministrativa da reato degli enti alla quasi totalità dei reati informatici inseriti previsti dal codice penale.

La presente Parte Speciale mira a descrivere sinteticamente i reati informatici richiamati dall'art. 24-*bis* e a identificare i principi di comportamento che la popolazione aziendale di La Lucentezza sarà chiamata a rispettare per prevenirli.

Falsità in un documento informatico (art. 491-*bis* c.p.)

La fattispecie riguarda tutte quelle condotte tese a falsificare uno o più documenti informatici aventi efficacia probatoria come ad esempio atti pubblici, ma anche semplici scritture private.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.)

Il reato punisce la condotta di chiunque si introduca abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o vi si mantenga contro la volontà di chi avrebbe il diritto di escluderlo.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.)

La condotta punita è quella di chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee allo scopo.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Il reato consiste nella condotta di chi, allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, ovvero di compromettere le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero al fine di provocare l'interruzione, totale o parziale, o anche l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica o mette a disposizione dispositivi o programmi informatici adeguati allo scopo.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.)

Il reato consiste nell'intercettazione, impedimento o interruzione fraudolenta di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.)

La fattispecie in oggetto prevede e punisce la condotta di chi, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.)

Il reato punisce la condotta dei soggetti che distruggono, deteriorano, cancellano, alterano o sopprimono informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.)

La condotta illecita consiste in questo caso nel distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici

utilizzati dallo Stato o da altri Enti pubblici o che possano comunque ritenersi di pubblica utilità.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.)

Il delitto punisce la condotta di chi, mediante le fattispecie di cui all'art. 635-*bis*, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinqües* c.p.)

Strutturalmente questa ipotesi criminosa è simile a quella trattata al punto precedente, ad eccezione del fatto che la condotta di cui al reato in oggetto deve essere diretta a distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili, sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinqües* c.p.)

Il reato si realizza qualora chi presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

2. I reati di cui all'art. 25-*novies* del D.lgs. n. 231/2001

Nonostante il *risk-assessment* condotto non abbia individuato rischi significativi in relazione ai reati in violazione del diritto d'autore, si tratteggiano brevemente le caratteristiche distintive delle fattispecie richiamate dall'art. 25-*novies* D.lgs. n. 231/2001, introdotto dalla L. n. 99/2009, e cioè quelle di cui agli artt. 171, co. 1, lett. a-*bis*) e co. 3, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*septies* e 171-*octies* della L. n. 633/1941.

LA LUCENTEZZA intende infatti promuovere la conoscenza di tali fattispecie e il rispetto dei divieti da queste imposte e a tal fine individua alcuni principi

generali di comportamento che dovranno essere rispettati dalla popolazione aziendale per impedire qualunque violazione del diritto d'autore.

Le disposizioni in oggetto tutelano il diritto patrimoniale d'autore inteso come interesse allo sfruttamento esclusivo, a fini commerciali, delle opere dell'ingegno, ma anche il diritto morale degli autori a preservare la paternità dell'opera.

L'art. 171, co. 1, lett. a-bis), L. n. 633/1941 colpisce la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualunque genere, di opere di ingegno protette (ai sensi dell'art. 1, L. n. 633/1941 e dell'art. 2575 c.c.) o di parti di esse (si pensi ad esempio al cd. *peer to peer*). La sanzione prevista è quella della multa da euro 51 a euro 2.065, il co. 2 prevede la possibilità di estinguere il reato attraverso il pagamento, prima dell'apertura del dibattimento, di una somma corrispondente alla metà del massimo della pena, oltre alle spese del procedimento.

Il co. 3 dell'art. 171 colpisce invece con una più grave sanzione (la pena della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore ad euro 516) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualunque genere, di opere dell'ingegno non destinate alla pubblicità, o con usurpazione della paternità dell'opera, oppure con deformazione, mutilazione o altra modificazione della stessa se ne risulti offesa all'onore e alla reputazione dell'autore.

L'art. 171-bis prevede due ipotesi di reato.

Al co. 1 è punita con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493, la condotta di chi duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o, ai medesimi fini, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli Autori ed Editori (SIAE). È altresì perseguito penalmente il medesimo comportamento se inerente a qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Al co. 2 è punita la condotta di chi, al fine di trarne profitto, riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico, su supporti non contrassegnati SIAE, il contenuto di una banca di dati o esegue l'estrazione o il reimpiego di una banca di dati in violazione delle disposizioni di legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati. In questa ipotesi la pena prevista è quella della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. Tuttavia, se il fatto è di rilevante gravità la pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493.

L'art. 171-ter punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 una serie di condotte qualora realizzate per un uso non personale e a fini di lucro, e in particolare:

- l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- fuori dai casi di concorso nella duplicazione o riproduzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo della radio, il far ascoltare in pubblico (con qualsiasi mezzo di riproduzione audio fonica) le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;
- la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con

qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge sul diritto d'autore, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

- la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;
- l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, la detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di prevenzione ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;
- l'abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti ai sensi della legge sul diritto d'autore, ovvero la distribuzione, l'importazione a fini di distribuzione, la diffusione per radio o per televisione, la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le suddette informazioni elettroniche.

Il secondo comma della norma in esame invece punisce con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493:

- l'abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione di oltre

cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

- la comunicazione al pubblico a fini di lucro e in violazione delle disposizioni sul diritto di comunicazione al pubblico dell'opera, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o di parte di essa;
- la realizzazione di un comportamento previsto dal comma primo ad opera di chi esercita in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la promozione o l'organizzazione delle attività illecite di cui al comma primo.

Il terzo comma prevede un'attenuante se il fatto è di particolare tenuità, mentre il comma quarto prevede alcune pene accessorie, ovvero la pubblicazione della sentenza di condanna, l'interdizione da una professione o da un'arte, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

L'art. 171-septies prevede l'applicazione della pena prevista per le condotte di cui al co. 1 dell'art. 171-ter anche per:

- i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla medesima, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, i dati necessari all'univoca identificazione dei supporti medesimi;
- chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

Infine **l'art. 171-octies** reprime con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni

audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono “ad accesso condizionato” tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l’emissione del segnale, indipendentemente dall’imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. Qualora il fatto sia di rilevante gravità la pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493.

3. Presidi per la prevenzione dei reati di cui all’art. 24-*bis*, D.lgs. 231/2001, nelle attività a rischio diretto

L’analisi compiuta nell’ambito della Matrice di Rischio ha reso possibile individuare alcune aree di attività potenzialmente esposte al rischio *diretto* di commissione dei reati richiamati dall’art. 24-*bis*, D.lgs. 231/2001.

In relazione alle attività riferibili a tali aree e/o processi, avuto riguardo anche alle Funzioni e alle figure aziendali potenzialmente coinvolte, sono state quindi identificate e – laddove necessario – implementate regole, cautele, procedure e punti di controllo aventi lo scopo di prevenire la realizzazione, nell’interesse o a vantaggio dell’ente, delle fattispecie di reato in oggetto.

| 1B – Gestione e utilizzo dei sistemi informatici | |
|--|--|
| Attività a rischio | a) Gestione e utilizzo dei sistemi informatici, anche mediante la collaborazione/intermediazione di fornitori e/o consulenti esterni. |
| Funzioni e/o figure aziendali coinvolte | <ul style="list-style-type: none"> • Organo amministrativo; • Referente sistemi IT; • Consulenti e fornitori in materia IT; • Personale coinvolto nell’utilizzo dei sistemi informatici. |
| Reati realizzabili nell’interesse o a | ➤ Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615- <i>ter</i> c.p.); |



| | |
|---|--|
| vantaggio dell'ente | <ul style="list-style-type: none">➤ Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-<i>quater</i> c.p.);➤ Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-<i>quinquies</i> c.p.);➤ Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-<i>quater</i> c.p.);➤ Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 615-<i>quinquies</i> c.p.);➤ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-<i>bis</i> c.p.);➤ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-<i>ter</i> c.p.);➤ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-<i>quater</i> c.p.);➤ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-<i>quinquies</i> c.p.). |
| Presidi di prevenzione e controllo adottati (/in fase di adozione) | <ul style="list-style-type: none">- La gestione dei sistemi informatici è affidata a una Società esterna qualificata;- il rapporto con il fornitore dei Servizi IT è formalizzato mediante apposito contratto scritto;- attribuzione del ruolo di “Referente sistemi IT” a una figura aziendale dotata di adeguate competenze tecniche, incaricata di garantire il necessario controllo e raccordo/coordinamento informativo tra la Società e il fornitore dei Servizi IT;- adozione e diffusione di un regolamento aziendale per disciplinare il corretto utilizzo delle risorse informatiche (cfr. Regolamento Privacy aziendale, sezione 4.3). |

4. Processi strumentali

L'analisi dei rischi condotta alla base del presente Modello non ha prestato attenzione unicamente ai processi *direttamente* esposti al rischio di realizzazione dei reati presupposto, ma anche a quelle aree di attività dove potrebbero inserirsi, astrattamente, comportamenti prodromici o “strumentali” alla realizzazione e/o al nascondimento degli illeciti.

In particolare, con riferimento ai reati di cui all'art. 24-*bis*, D.lgs. 231/2001, sono considerabili “aree a rischio strumentale” le seguenti:

- Affidamento e gestione degli incarichi professionali.

Per l'analisi dei presidi adottati e per l'individuazione delle principali figure e funzioni coinvolte nelle aree strumentali, si rinvia alla Parte Speciale N) – Processi strumentali.

5. Principi generali di comportamento

Al fine di integrare i presidi di prevenzione di cui ai paragrafi precedenti, con particolare riferimento alle aree in cui non è possibile incidere con protocolli formalizzati o specifiche regole cautelari, la Società richiede ai suoi esponenti e ad ogni soggetto con cui entri in contatto il rispetto dei principi di comportamento e degli espressi divieti di seguito indicati.

Tutte le attività, a prescindere dal loro livello di esposizione al rischio penale, devono innanzitutto essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché alle norme del Codice Etico.

In particolare, è fatto obbligo ai soggetti riferibili a LA LUCENTEZZA di:

- utilizzare i sistemi informatici e gli strumenti aziendali in conformità al Regolamento definito dalla Società;
- rispettare, nell'uso dei sistemi e degli strumenti informatici, la normativa sulla protezione dei dati personali e le linee guida formulate dall'Autorità Garante per la *privacy*;

- svolgere attività di monitoraggio, manutenzione e protezione dei sistemi aziendali;
- includere negli accordi con terze parti e nei contratti di lavoro clausole di non divulgazione delle informazioni.

Agli stessi soggetti, la Società fa inoltre espresso divieto di:

- porre in essere, anche con l'ausilio di soggetti terzi, condotte volte ad accedere abusivamente ai sistemi informatici altrui con l'obiettivo di a) acquisire informazioni ivi contenute; b) alterare, danneggiare o distruggere i dati contenuti nei suddetti sistemi informativi;
- utilizzare abusivamente codici d'accesso a sistemi informatici e/o telematici, nonché procedere alla diffusione degli stessi;
- installare o utilizzare su PC/Server aziendale programmi diversi da quelli autorizzati;
- diffondere tramite la rete aziendale programmi illeciti o *virus* con la finalità di danneggiare Enti pubblici o privati;
- intercettare comunicazioni di Enti pubblici o privati al fine di acquisire informazioni riservate, o installare dispositivi volti ad intercettarle;
- aggirare o tentare di aggirare i meccanismi di sicurezza aziendali;
- rivelare ad alcuno le proprie credenziali di autenticazione alla rete aziendale;
- entrare nella rete aziendale e nei programmi con un codice d'identificazione utente diverso da quello assegnato;
- alterare documenti informatici mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui o con altri mezzi fraudolenti;
- divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali;
- utilizzare i sistemi informatici della Società per finalità non connesse alla mansione svolta.

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio, l'Organismo di Vigilanza avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.



LA LUCENTEZZA srl
IMPRESA DI PULIZIA E SERVIZI INTEGRATI

**PARTE SPECIALE C) – DELITTI DI CRIMINALITÀ
ORGANIZZATA**

1. I reati di cui agli artt. 24-ter e 25-quater del D.lgs. 231/2001

Ai sensi dell'art. 24-ter e dell'art 25-quater del D.lgs. 231/2001, la responsabilità dell'ente può derivare dai seguenti reati:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra (art. 407, comma 2, lettera a), n. 5, c.p.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.).

Inoltre, la Legge 16 marzo 2006, n. 146, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottata dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001", ha esteso la responsabilità degli enti ai reati di c.d. criminalità organizzata transnazionale.

Per qualificare una fattispecie criminosa come *transnazionale*, è necessaria la sussistenza delle condizioni indicate dal legislatore, quali:

- il coinvolgimento, nella realizzazione della fattispecie, di un gruppo criminale organizzato;
- la punibilità del fatto con una sanzione non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione;
- la condotta illecita, alternativamente:

- commessa in più di uno Stato;
- commessa in uno Stato, ma che abbia effetti sostanziali in un altro Stato;
- commessa in un solo Stato, sebbene una parte sostanziale della sua preparazione o pianificazione o direzione e controllo siano avvenute in un altro Stato;
- commessa in uno Stato, ma che coinvolga un gruppo criminale organizzato protagonista di attività criminali in più di uno Stato.

Per *gruppo criminale organizzato*, ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, si intende «un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale».

Premesso quanto sopra, all'esito delle attività di *risk-assessment* relative a LA LUCENTEZZA, fattori di rischio sono stati individuati esclusivamente in relazione ai reati di seguito indicati e brevemente descritti.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Il reato di cui all'art. 416 c.p. si definisce "plurisoggettivo", in quanto per la sua configurabilità è necessaria la partecipazione di almeno tre persone.

La condotta consiste nel promuovere, o costituire, o organizzare l'associazione oppure anche solo nel partecipare alla stessa. Anche la mera partecipazione all'associazione, invero, integra il reato, purché l'accordo criminoso risulti diretto all'attuazione di un programma per la commissione di una serie indeterminata di delitti.

I requisiti essenziali delineati dalla giurisprudenza per configurare il reato associativo - in modo da differenziarlo rispetto al mero concorso di persone nel reato - sono: *i)* un vincolo associativo tendenzialmente permanente; *ii)* la consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare al programma comune; *iii)* lo scopo di commettere più delitti volti ad attuare un

indeterminato programma criminoso; *iv*) una struttura organizzativa, anche rudimentale, purché idonea a realizzare un indeterminato programma criminoso. La dottrina ammette la configurabilità del “concorso esterno” nel reato di associazione per delinquere (*ex art. 110 c.p.*) caratterizzato dal contributo esterno al mantenimento e rafforzamento dell’associazione.

Circostanze aggravanti *speciali* del reato sono:

- la scorreria in armi (art. 416, comma 4, c.p.);
- il numero di dieci o più degli associati (art. 416, comma 5, c.p.);
- l’essere l’associazione diretta alla riduzione in schiavitù, ovvero alla tratta di persone, ovvero all’acquisto di schiavi (art. 416, comma 6, c.p.).

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe dirsi integrato anche mediante:

- il finanziamento dell’associazione criminale;
- l’assunzione di personale o la nomina di consulenti o l’assegnazione di lavori a fornitori legati da vincoli di parentela e/o di affinità con esponenti di note organizzazioni criminali.

Al di fuori delle ipotesi di partecipazione all’associazione, il dipendente della Società potrebbe concorrere nel reato - nella forma del concorso esterno - nel caso in cui, pur non essendo integrato nella struttura organizzativa del sodalizio criminoso, apporti un contributo al conseguimento degli scopi dell’associazione, ad esempio agevolando con qualsiasi mezzo la commissione dei delitti scopo della stessa (sempre che ricorrano le condizioni precedentemente menzionate).

Associazione di tipo mafioso (art. 416-*bis* c.p.)

Il reato si configura mediante la partecipazione ad un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

Il reato di cui all’art. 416-*bis* c.p. si caratterizza rispetto al reato previsto all’art. 416 c.p. per l’utilizzazione, da parte degli associati, della forza intimidatrice, connotato tipico del comportamento mafioso, e - dal lato passivo - per la condizione di assoggettamento e omertà provocati dallo sfruttamento della forza intimidatrice, al fine di commettere più delitti per acquisire in modo

diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri, in occasione di consultazioni elettorali.

Quanto all'astratta ipotesi di commissione del reato all'interno di LA LUCENTEZZA può valere l'esempio fornito in tema di associazione per delinquere "semplice", con la differenza che in questo caso deve ricorrere l'elemento aggiuntivo della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.

2. Presidi per la prevenzione dei reati di cui all'art. 24-ter, D.lgs. 231/2001, nelle attività a rischio diretto

L'analisi compiuta nell'ambito della Matrice di Rischio ha consentito di individuare, quale area a rischio diretto per la realizzazione dei reati di associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso, quella relativa alla definizione e all'attuazione del modello di *governance* aziendale.

Sono peraltro considerabili aree a rischio anche tutte quelle nell'ambito delle quali sussiste un margine per la realizzazione degli illeciti previsti dagli artt. 24 ss. D.lgs. 231/2001. Tali fattispecie potrebbero infatti rilevare come "reati scopo" dell'associazione.

La seguente analisi concentra tuttavia l'attenzione sull'area a rischio *diretto* più caratteristica dei reati associativi, facendosi rinvio alle altre Parti Speciali quanto alla prevenzione dei reati realizzabili come fine dell'organizzazione criminale.

| 1C – Definizione e attuazione del modello di Governance | |
|---|---|
| Attività a rischio | <ul style="list-style-type: none"> a) Pianificazione e concreta attuazione dell'organigramma aziendale e dei riporti gerarchici tra le funzioni; b) definizione e attuazione di flussi informativi periodici e tracciabili tra le funzioni aziendali; c) gestione dei rapporti con Società collegate (es. controllate, sottoposte a comune controllo, ecc.). |

| | |
|--|---|
| <p>Funzioni e/o figure aziendali coinvolte</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Assemblea dei Soci; • Organo amministrativo; • Figure apicali. |
| <p>Reati realizzabili nell'interesse o a vantaggio dell'ente</p> | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.); ➤ Associazione per delinquere di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). |
| <p>Presidi di prevenzione e controllo adottati (/in fase di adozione)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - La Società è inserita nel contesto di un gruppo di imprese coordinato nelle proprie attività e nel reciproco scambio di servizi e opportunità commerciali dalla stipula di un <u>contratto di rete</u>; - la Società elabora e aggiorna regolarmente un organigramma aziendale dal quale è possibile rilevare, in modo chiaro e completo, i rapporti gerarchici tra le principali figure e funzioni aziendali (Mod. 56); - le comunicazioni tra le figure aziendali aventi ad oggetto la condivisione di informazioni e/o documenti avvengono con modalità tracciabili (posta elettronica e/o specifici <i>report</i>); - sono previsti <i>report</i> periodici formali tra le principali funzioni aziendali e verso l'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), D.lgs., 231/2001; - adozione e diffusione del Codice Etico aziendale. |

3. Principi generali di comportamento

Al fine di integrare i presidi di prevenzione di cui al paragrafo precedente, con particolare riferimento alle aree in cui non è possibile incidere con protocolli formalizzati o specifiche regole cautelari, la Società richiede ai suoi esponenti e ad ogni soggetto con cui entri in contatto il rispetto dei principi di comportamento e degli espressi divieti di seguito indicati.

Tutte le attività, a prescindere dal loro livello di esposizione al rischio penale, devono innanzitutto essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché alle norme del Codice Etico.

In particolare, ai soggetti riferibili a LA LUCENTEZZA è fatto *divieto* di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare i reati di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p. e associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416-*bis* c.p.;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, pur non integrando in concreto alcun reato, possano in astratto contribuirvi o agevolarne la commissione.

Inoltre è necessario che:

- tutte le attività e le operazioni svolte per conto di LA LUCENTEZZA siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;
- sia assicurata la massima rispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti dalle procedure interne, prestando una particolare attenzione per ciò che concerne lo svolgimento delle attività a rischio;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine alle attività a rischio, riferiscano senza ritardo all'Organismo di Vigilanza eventuali anomalie o irregolarità che siano in contrasto con i contenuti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo o del Codice Etico.

Per dare attuazione ai comportamenti di cui sopra, la Società:

- pianifica e svolge adeguate attività di comunicazione e formazione sui contenuti del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, prevedendo, tra l'altro, la diffusione di conoscenze e notizie sulle forme di criminalità organizzata presenti sul territorio;

- prevede specifiche sanzioni per le violazioni che riguardino i contenuti prescrittivi del Modello;
- prevede specifici controlli sulla selezione dei fornitori anche ove essi svolgano attività per cui sono richiesti permessi, autorizzazioni o licenze;
- adotta regole precise in tema di transazioni finanziarie che prevedono specifici controlli di tracciabilità.

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio, l'Organismo di Vigilanza avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.

PARTE SPECIALE D) – DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO

1. I reati di cui agli artt. 25-*bis* e 25-*bis*.1 del D.Lgs. n. 231/2001

La presente Parte Speciale comprende due diverse previsioni del D.Lgs. n. 231/2001, che si riferiscono ad alcuni reati specificamente riconducibili all'esercizio di una attività commerciale. Da un lato, l'art. 25-*bis* sotto la rubrica "Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento" richiama la vasta gamma dei delitti che attengono, in estrema sintesi, alle attività di contraffazione, mentre dall'altra l'art. 25-*bis*.1 "Delitti contro l'industria e il commercio" rende reati-presupposto una serie di illeciti che impattano sulla libertà dell'industria o del commercio.

Premesso quanto sopra, all'esito delle attività di *risk assessment* relative a LA LUCENTEZZA, non tutti i reati richiamati dall'art. 25-*bis* e 25-*bis*.1 del D.Lgs. n. 231/2001 appaiono anche solo astrattamente ipotizzabili. Tuttavia, sempre seguendo una logica teorica, alcune delle fattispecie elencate dagli articoli sopra indicati potrebbero essere rilevanti.

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Il reato si configura mediante l'aggressione all'iniziativa economica realizzata attraverso l'esercizio di violenza sulle cose o l'utilizzo di mezzi fraudolenti al fine di impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

L'interesse giuridico tutelato, quindi, risiede nel diritto dei cittadini al libero svolgimento dell'iniziativa economica.

La condotta rilevante si esplica secondo due modalità alternative, espressive entrambe del medesimo disvalore penale, ossia:

- l'esercizio di violenza sulle cose, che si realizza allorquando la cosa viene danneggiata, trasformata o ne è mutata la destinazione;
- l'utilizzo di mezzi fraudolenti, quali artifici, raggiri e menzogne, idonei a trarre in inganno la vittima, tra i quali potrebbero rientrare anche l'uso di marchi registrati altrui, la diffusione di notizie false e tendenziose, la pubblicità menzognera e la concorrenza "parassitaria".

Per avere rilievo, inoltre, la condotta deve essere finalizzata all'impedimento o al turbamento di un'industria o di un commercio e non, quindi, alla loro effettiva realizzazione. L'impedimento può essere anche temporaneo o parziale e può verificarsi anche quando l'attività di impresa non sia ancora iniziata ma sia in preparazione. La turbativa, invece, deve riferirsi ad un'attività già iniziata e deve consistere nell'alterazione del suo regolare e libero svolgimento.

Ai fini dell'integrazione del delitto, anche sul piano soggettivo, è richiesta la consapevolezza e volontarietà della condotta accompagnata dal fine ulteriore di turbare o impedire un'attività.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi qualora un soggetto riferibile a LA LUCENTEZZA, nell'ambito della partecipazione a una gara d'appalto, diffonda notizie false e/o tendenziose volte a impedire o turbare l'attività di un'impresa concorrente.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

Il reato si configura allorché, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, vengono compiuti atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Il delitto, introdotto dalla L. n. 646/1982, nelle intenzioni del Legislatore era volto a reprimere quelle condotte con cui la criminalità organizzata riusciva a penetrare nell'economia, attuando strategie intimidatorie a danno del mondo imprenditoriale. L'interesse tutelato, pertanto, consiste in primo luogo nel buon funzionamento dell'intero sistema economico e, quindi, nella libertà delle persone di autodeterminarsi nel settore.

La condotta, per avere rilevanza, deve essere posta in essere da un soggetto che svolga un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, anche in via di fatto purché tale attività non sia posta in essere *una tantum*. In particolare, la condotta si manifesta attraverso atti di violenza o minaccia, senza che sia necessaria la reale intimidazione della vittima, né un'alterazione degli equilibri di mercato.

A titolo esemplificativo, il delitto potrebbe configurarsi qualora, nell'ambito della partecipazione a una gara d'appalto, uno o più soggetti riferibili a LA LUCENTEZZA minaccino ritorsioni contro esponenti di Società concorrenti al

fine di evitare che queste presentino offerte in sede di gara, ovvero le presentino con caratteristiche tali da determinare l'esclusione dalla selezione.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Il delitto di spendita di monete falsificate ricevute in buona fede è una delle fattispecie previste in materia di falsificazione “monetaria” e consiste nel fatto di chi spende, o mette altrimenti in circolazione, monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.

La *ratio* della disposizione si rinviene nell'ambito della repressione della falsificazione e nella necessità di provvedere al contenimento della propagazione di denaro non genuino e dei relativi effetti perturbatori connessi alla sua circolazione.

In particolare, la norma intende sanzionare la condotta di chi ha ricevuto “in buona fede”, ossia inconsapevolmente, il denaro e poi in un secondo momento, accortosi della non genuinità di esso, se ne “libera” spendendolo a propria volta e riversando in tal modo su altri il danno subito.

2. Presidi per la prevenzione dei reati di cui agli artt. 25-*bis* e 25-*bis*.1, D.lgs. 231/2001, nelle attività a rischio diretto

L'analisi compiuta nell'ambito della Matrice di Rischio ha reso possibile individuare alcune aree di attività potenzialmente esposte al rischio *diretto* di commissione dei reati richiamati dagli artt. 25-*bis* e 25-*bis*.1, D.lgs. 231/2001.

In relazione alle attività riferibili a tali aree e/o processi, avuto riguardo anche alle Funzioni e alle figure aziendali potenzialmente coinvolte, sono state identificate e – dove necessario – implementate regole, cautele, procedure e punti di controllo aventi lo scopo di prevenire la realizzazione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, delle fattispecie di reato in oggetto.

1D – Gestione del denaro contante

Vd. *infra*, Parte Speciale N) – Processi strumentali, pagg. 157 e ss.

2D – Gestione dell’acquisizione di commesse pubbliche

Vd. *supra*, Parte Speciale A) – Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, pagg. 11 e ss.

3. Principi generali di comportamento

Al fine di integrare i presidi di prevenzione di cui al paragrafo precedente, con particolare riferimento alle aree in cui non è possibile incidere con protocolli formalizzati o specifiche regole cautelari, la Società richiede ai suoi esponenti e ad ogni soggetto con cui entri in contatto il rispetto dei principi di comportamento e degli espressi divieti di seguito indicati.

Tutte le attività, a prescindere dal loro livello di esposizione al rischio penale, devono innanzitutto essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché alle norme del Codice Etico.

In particolare, ai soggetti riferibili a LA LUCENTEZZA è fatto *divieto* di:

- porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli artt. 25-*bis* e 25-*bis*.1 del D.lgs. 231/2001;
- porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo adottati ai fini della prevenzione dei delitti contro l’industria e il commercio.

Inoltre, è necessario che:

- tutte le attività e le operazioni svolte per conto di LA LUCENTEZZA siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di correttezza, trasparenza, buona fede e tracciabilità della documentazione;
- sia assicurata la massima rispondenza tra i comportamenti effettivi e quelli richiesti dalle procedure interne, prestando particolare attenzione per ciò che concerne lo svolgimento delle “attività sensibili” nelle aree “a rischio reato” sopra indicate;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi alle attività a rischio pongano particolare attenzione nella concreta attuazione degli adempimenti stessi e riferiscano immediatamente all’Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.

Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra, la Società:

- prevede sanzioni in caso di violazione del Modello anche con riferimento alle fattispecie di cui alla presente Parte Speciale;
- prevede attività di comunicazione e formazione sui contenuti del Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- elabora e cura l’attuazione di apposite regole sull’eventuale utilizzo di materiale protetto da proprietà industriale;
- assicura il controllo, anche mediante l’ausilio di consulenti esterni, della corrispondenza alla normativa del materiale promozionale/pubblicitario presentato all’esterno (e in particolar modo sul proprio sito web).

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di commissione di reati, l’OdV ha facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.

PARTE SPECIALE E) – REATI SOCIETARI

1. I reati di cui all'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001

L'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001 individua specifiche ipotesi di reato in materia societaria la cui commissione può assicurare un vantaggio alla Società. Se ne fornisce, di seguito, una breve descrizione.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Il reato di cui all'art. 2621 c.c. si configura quando gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci o i liquidatori, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore⁵. Il reato di cui all'art. 2622 c.c. punisce con una pena più elevata la medesima condotta se commessa nell'ambito di una Società quotata.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)⁶

Il reato consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione legalmente attribuite ai soci e agli organi sociali. Soggetti attivi del reato sono quindi gli amministratori della Società e la condotta può essere integrata dall'occultamento di documenti o mediante l'utilizzo di altri artifici comunque idonei a impedire od ostacolare le attività di controllo. Perché la condotta abbia rilevanza penale è inoltre necessario che da questa sia derivato un danno per i soci.

⁵ La L. 27 maggio 2015, n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio" ha comportato la modifica degli articoli 2621 e 2622 del codice civile.

⁶ Il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 ha modificato l'art. 2625 c.c. attraverso l'eliminazione del riferimento all'attività di revisione e alle società di revisione, pertanto la condotta di impedito controllo riguarda solo l'ostacolo o l'impedimento dello svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Il reato si configura allorquando si proceda, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, ma i soci beneficiari della restituzione o della liberazione possono concorrere nel reato, ai sensi dell'art. 110 c.p., qualora abbiano determinato o comunque istigato gli amministratori a tenere la condotta incriminata.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Il reato si configura allorquando si proceda alla ripartizione di utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero alla ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che per legge non possono essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato. Soggetti attivi sono gli amministratori, mentre i soci beneficiari della ripartizione possono concorrere nel reato, ai sensi dell'art. 110 c.p., qualora abbiano determinato o comunque istigato gli amministratori a tenere la condotta incriminata.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato si configura allorquando si proceda, fuori dei casi previsti dalla legge, all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla Società o della controllante, così da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio riferito all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, mentre i soci beneficiari della ripartizione possono concorrere nel reato, ai sensi dell'art. 110 c.p., qualora abbiano determinato o comunque istigato gli amministratori a tenere la condotta incriminata.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Il reato si configura allorquando siano realizzate riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di legge e che cagionino danno ai creditori. Il risarcimento del danno prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

Omessa comunicazione del conflitto d'interesse (art. 2629-bis c.c.)

Il reato si configura allorquando l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società quotata ometta di comunicare la titolarità di un proprio interesse, personale o per conto di terzi, in una determinata operazione della Società. La fattispecie sanziona, inoltre, la condotta dell'amministratore delegato che essendo portatore di analogo interesse, ometta di astenersi dal compiere l'operazione.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato si configura con la formazione o l'aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della Società in caso di trasformazione. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si configura allorquando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionino danno ai creditori. Il risarcimento del danno prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Il reato si concentra sui fenomeni corruttivi che si verificano nel contesto privato, punendo con la reclusione da uno a tre anni gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati che sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altre utilità non dovuti, ovvero ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli

obblighi inerenti al loro Ufficio. Per espressa previsione normativa, inoltre, gli stessi soggetti sono puniti anche qualora si siano avvalsi di altre persone ad essi interposte.

La Società può quindi essere punita per l'illecito amministrativo dipendente dal reato di corruzione tra privati nel caso in cui i propri esponenti, nel suo interesse o a suo vantaggio, dietro dazione o promessa di utilità, ottengano da parte degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori di altri enti privati, il compimento o l'omissione di atti contrari ai loro obblighi di fedeltà.

Reato presupposto ai sensi dell'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001 è infatti la c.d. *corruzione attiva tra privati* e non anche la c.d. *corruzione passiva*. In altre parole, i potenziali soggetti attivi dell'illecito amministrativo sono solo coloro che corrompono e non anche chi venga corrotto, poiché per definizione solo i primi possono agire nell'interesse o vantaggio della Società.

Qualora l'offerta o la promessa non siano accettate, si fa luogo inoltre all'applicazione della fattispecie di *istigazione alla corruzione tra privati*, prevista all'art. 2635-bis c.c. e introdotta nel D.lgs. 231/2001 con il D.lgs. 38/2017.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si configura allorquando, con atti simulati o con frode, si determini la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Il reato può essere commesso da chiunque, anche da soggetti esterni alla Società.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Il reato si configura allorquando si proceda alla diffusione di notizie false ovvero alla realizzazione di operazioni simulate o ad altri artifici, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. La condotta deve avere ad oggetto strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato. Soggetto attivo del reato può essere chiunque, anche estraneo alla società.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Il reato si configura mediante la realizzazione di due distinte tipologie di condotta, entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte:

- attraverso la comunicazione alle autorità pubbliche di vigilanza di fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, ovvero con l'occultamento di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;
- attraverso l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da pubbliche autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi modo, anche omettendo le comunicazioni dovute.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

2. Presidi per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001 nelle aree a rischio diretto

L'analisi compiuta nell'ambito della Matrice di Rischio ha reso possibile individuare alcune aree di attività potenzialmente esposte al rischio *diretto* di commissione dei reati richiamati dall'art. 25-ter, D.lgs. 231/2001.

In relazione alle attività riferibili a tali aree e/o processi, avuto riguardo anche alle Funzioni e alle figure aziendali potenzialmente coinvolte, sono state quindi identificate e – laddove necessario – implementate regole, cautele, procedure e punti di controllo aventi lo scopo di prevenire la realizzazione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, delle fattispecie di reato in oggetto.

| | |
|--|--|
| 1E – Redazione del bilancio di esercizio e attività correlate | |
| Attività a rischio | a) Predisposizione, approvazione e deposito del bilancio |

| | |
|--|--|
| | <p>di esercizio e della nota integrativa;</p> <p>b) gestione dei rapporti con il Collegio sindacale.</p> |
| <p>Funzioni e/o figure aziendali coinvolte</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Assemblea dei Soci; • Organo amministrativo; • R.G.M.; • Ufficio amministrativo; • Ufficio contabilità; • Ufficio acquisti; • Consulente fiscale esterno. |
| <p>Reati realizzabili nell'interesse o a vantaggio dell'ente</p> | <ul style="list-style-type: none"> ➤ False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.); ➤ Fatti di lieve entità (art. 2621-<i>bis</i> c.c.); ➤ Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.); ➤ Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.); ➤ Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.); ➤ Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.); ➤ Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.); ➤ Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-<i>bis</i> c.c.); ➤ Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.); ➤ Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.); ➤ Aggiotaggio (art. 2637 c.c.); ➤ Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di pubblica vigilanza (art. 2638, co. 1 e 2, c.c.). |
| <p>Presidi di prevenzione e controllo adottati (/in fase di adozione)</p> | <p>- Ai fini della corretta redazione del bilancio di esercizio e della nota integrativa, nonché delle altre eventuali comunicazioni sociali, la Società si avvale del contributo tecnico qualificato di un consulente esterno;</p> |



| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">- le figure aziendali a vario titolo coinvolte nel processo di redazione e approvazione del bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni sociali intrattengono frequenti contatti e scambi informativi con il consulente esterno, anche al fine di verificarne la costante professionalità e correttezza;- il dovere di tutte le figure intervenute a vario titolo nella formazione del bilancio di segnalare senza ritardo eventuali anomalie riscontrate all'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), D.lgs. 231/2001;- adozione di una procedura avente ad oggetto la <u>formazione del bilancio</u> (PG09), volta a fornire i principi guida da seguire nella redazione del bilancio di esercizio e a disciplinarne i principali passaggi operativi, nonché i punti di controllo e le responsabilità. In particolare, tra l'altro, la procedura:<ul style="list-style-type: none">▪ prevede che entro il 31 marzo di ogni anno tutti i responsabili di funzione debbano fornire al Responsabile dell'Ufficio Contabilità, con modalità formali di comunicazione, tutte le informazioni e i dati utili ai fini della chiusura/rettifica dei conti e della predisposizione del progetto di bilancio;▪ per ciascuna funzione aziendale, elenca i documenti e le informazioni da trasmettere al Responsabile dell'Ufficio Contabilità ai fini di cui sopra;▪ prevede che nel comunicare tali informazioni e dati i responsabili di funzione dichiarino espressamente, sotto la propria responsabilità, che quanto è oggetto di trasmissione corrisponda al vero;▪ prevede che il Responsabile dell'Ufficio Contabilità, con il supporto del Consulente fiscale esterno, esegua una serie di attività operative e di controllo ai fini della redazione del bilancio aventi ad oggetto, in particolare:<ul style="list-style-type: none">⇒ le immobilizzazioni materiali e immateriali;⇒ le immobilizzazioni finanziarie e le |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | <p>partecipazioni;</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ i crediti verso i clienti; ⇒ gli anticipi ai fornitori; ⇒ i crediti per <i>factoring</i>; ⇒ le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni; ⇒ le disponibilità liquide e di cassa; ⇒ i ratei e i risconti; ⇒ il patrimonio netto; ⇒ la quadratura del fondo TFR; ⇒ i debiti verso gli istituti di credito; ⇒ i debiti verso i fornitori; ⇒ i debiti tributari; ⇒ i debiti di altra natura. <p>La procedura prevede inoltre, in seguito all'adeguamento avviato con la redazione del presente Modello organizzativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ una verifica tracciabile del consulente fiscale esterno circa la correttezza della bozza di bilancio predisposta dal Responsabile dell'Ufficio Contabilità, con particolare riguardo al rispetto delle norme di Legge e di Statuto e all'assenza di errori od omissioni (verifica propedeutica all'approvazione); ▪ l'onere di provvedere ad una chiara e completa verbalizzazione delle riunioni aventi ad oggetto l'approvazione del progetto di bilancio; ▪ entro 15 giorni dal deposito del bilancio presso la C.C.I.A.A. competente, la trasmissione all'Organismo di Vigilanza di un <i>report</i> del Responsabile dell'Ufficio contabilità avente ad oggetto: <ul style="list-style-type: none"> (a) la notizia dell'approvazione e del deposito del bilancio, con le rispettive date; (b) i verbali delle riunioni nell'ambito delle quali è stata discussa l'approvazione del progetto di |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | <p>bilancio;</p> <p>(c) una relazione del consulente esterno incaricato per la gestione contabile e fiscale circa le verifiche condotte sulla bozza del progetto di bilancio e i relativi esiti e osservazioni;</p> <p>(d) i documenti contenenti le osservazioni e gli interventi del Collegio sindacale nel corso del processo di formazione e approvazione del bilancio;</p> <p>(e) un resoconto chiaro, sintetico e completo delle principali questioni discusse nel corso del processo e/o delle eventuali criticità riscontrate (anche se risolte).</p> <p>- definizione e attuazione di un piano di formazione rivolto al personale di tutte le funzioni coinvolte nel processo in esame avente ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ lineamenti della responsabilità da reato degli enti <i>ex</i> D.lgs. 231/2001; ▪ i reati presupposto qui individuati; ▪ i protocolli previsti dal Modello organizzativo <i>ex</i> D.lgs. 231/2001 con particolare ma non esclusivo riferimento ai reati presupposto qui individuati; ▪ i contenuti della procedura PG09 – Formazione bilancio; <p>- adozione e diffusione del Codice Etico aziendale.</p> |
|--|---|

| 2E – Gestione delle operazioni societarie | |
|--|---|
| Attività a rischio | a) Pianificazione, approvazione e attuazione di operazioni sul capitale sociale, anche di natura straordinaria. |
| Funzioni e/o figure aziendali coinvolte | <ul style="list-style-type: none"> • Assemblea dei Soci; • Organo amministrativo; |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Collegio sindacale |
| <p>Reati realizzabili nell'interesse o a vantaggio dell'ente</p> | <p>➤ Vd. TAB. 1E – Redazione del bilancio di esercizio e attività correlate.</p> |
| <p>Presidi di prevenzione e controllo adottati (/in fase di adozione)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Le deliberazioni di eventuali operazioni sul capitale sociale sono approvate dall'Assemblea dei Soci nel rispetto delle disposizioni del codice civile e delle previsioni statutarie applicabili; - ai sensi dello Statuto della Società, le decisioni dei Soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare assunta ai sensi dell'art. 2479-<i>bis</i> c.c. e devono sempre constatare da <u>verbale redatto senza ritardo</u> e sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio eventualmente intervenuto. Il verbale viene trascritto tempestivamente a cura dell'Organo amministrativo, nel <u>libro delle decisioni dei Soci</u> ai sensi dell'art. 2478 c.c. e deve indicare: <ul style="list-style-type: none"> ▪ la data dell'assemblea; ▪ l'identità dei partecipanti e il capitale sociale rappresentato da ciascuno; ▪ le modalità e il risultato delle votazioni in modo tale da consentire anche l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti o dissenzienti; - l'Organo amministrativo, entro 180 giorni dalla data di effettuazione di eventuali <u>conferimenti</u>, effettua un controllo sulle valutazioni contenute nella relazione di stima di cui all'art. 2465, comma 1, c.c. e se sussistono fondati motivi procede alla revisione della stima. |

3. Processi strumentali

L'analisi dei rischi condotta alla base del presente Modello non ha prestato attenzione unicamente ai processi *direttamente* esposti al rischio di realizzazione dei reati presupposto, ma anche a quelle aree di attività dove potrebbero

inserirsi, astrattamente, comportamenti prodromici o “strumentali” alla realizzazione e/o al nascondimento degli illeciti.

In particolare, con riferimento ai reati di cui all’art. 25-ter, D.lgs. 231/2001, sono considerabili “aree a rischio strumentale” le seguenti:

- Gestione dei flussi monetari e delle risorse finanziarie;
- Gestione della contabilità generale.

Per l’analisi dei presidi adottati e per l’individuazione delle principali figure e funzioni coinvolte nelle aree strumentali, si rinvia alla Parte Speciale N) – Processi strumentali.

4. Principi generali di comportamento

Al fine di integrare i presidi di prevenzione di cui ai paragrafi precedenti, con particolare riferimento alle aree in cui non è possibile incidere con protocolli formalizzati o specifiche regole cautelari, la Società richiede ai suoi esponenti e ad ogni soggetto con cui entri in contatto il rispetto dei principi di comportamento e degli espressi divieti di seguito indicati.

Tutte le attività, a prescindere dal loro livello di esposizione al rischio penale, devono innanzitutto essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché alle norme del Codice Etico.

In particolare, ai soggetti riferibili a LA LUCENTEZZA è fatto divieto di:

- porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall’art. 25-ter del D.lgs. 231/2001;
- porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarlo;
- porre in essere attività che siano in contrasto con i presidi e i principi di comportamento volti a prevenire i reati societari;

- offrire o effettuare elargizioni in denaro o altre utilità – ospitalità, intrattenimento, ecc. – ai referenti di altre Società o enti privati per il compimento – o anche l’omissione – di atti del proprio ufficio, in violazione dei doveri di fedeltà, con lo scopo di ricevere un vantaggio di qualsiasi natura per la Società e/o per sé stessi. In tutti i casi i regali o gli omaggi o le spese di cortesia devono essere documentati in modo adeguato a consentire le opportune verifiche da parte dell’Organismo di Vigilanza;
- accordare, direttamente o indirettamente, vantaggi di qualsiasi natura in favore dei referenti di enti privati, agenzie, fornitori o clienti tali da – o effettuati con modalità tali da – costituire una violazione dei principi esposti nel Modello;
- eseguire prestazioni o riconoscere compensi in favore di consulenti, referenti di agenzie, fornitori o clienti che non trovino adeguata giustificazione nel rapporto contrattuale costituito con gli stessi.

Inoltre, è necessario che:

- ogni operazione e transazione sia correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- siano rispettate le norme di legge e i regolamenti vigenti nello svolgimento delle attività dirette alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, in modo da rappresentare a tutti gli interlocutori un’informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- siano rispettate le norme di legge e i regolamenti vigenti nell’acquisizione, elaborazione e illustrazione dei dati e delle informazioni necessarie per consentire di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
- siano rispettate le norme a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale in modo da non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi;
- il rapporto con le pubbliche autorità, ivi incluse quelle di vigilanza, sia gestito con la massima correttezza e trasparenza;

- tutte le operazioni sul capitale sociale, nonché – qualora dovessero ricorrere – la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni, siano effettuate nel rispetto delle regole di *corporate governance*.

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio, l'Organismo di Vigilanza avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.

PARTE SPECIALE F) – CORRUZIONE TRA PRIVATI

1. Il reato di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c.

La fattispecie di corruzione tra privati è stata introdotta nel codice civile all'art. 2635 con la riforma dei reati societari intervenuta con il D.lgs. n. 61/2002, sotto la rubrica originaria di *“Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità”*. È stata successivamente modificata mediante la riforma dei reati di corruzione di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'integrità nella pubblica amministrazione”* (entrata poi in vigore il 28 novembre 2012), che le ha impresso la rubrica attuale di **Corruzione tra privati**.

La cd. *legge anticorruzione* del 2012 non ha infatti ridefinito soltanto i contorni dei reati contro la Pubblica Amministrazione, ma è intervenuta anche sul reato societario in esame, apportandovi diverse modifiche e soprattutto inserendolo nel catalogo dei reati presupposto del D.lgs. n. 231/2001, all'art. 25-ter lett. *s-bis*).

L'art. 2635 c.c., in vigore sino al 13 aprile 2017, prevedeva:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date o promesse”.

La fattispecie si colloca nel quadro del sempre più ampio contrasto alla corruzione in Italia, perseguito anche su impulso sovranazionale.

La norma si concentra sui fenomeni corruttivi che si verificano nel contesto privato, secondo un modello che, da un lato, richiede la violazione di un dovere d'ufficio o di un obbligo di fedeltà in capo al soggetto corrotto, concentrandosi quindi sul rapporto di fiducia che lega una società e il suo esponente, dall'altro dimostra una particolare attenzione per la lesione della concorrenza che può derivare dalla corruzione tra soggetti privati.

Il reato è doloso e si perfeziona con il cagionamento di un documento alla società di appartenenza dell'esponente corrotto.

La Legge anticorruzione estende agli enti il delitto di corruzione tra privati nei soli «casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 c.c.». Ne consegue, pertanto, che reato presupposto del D.lgs. n. 231/2001 è esclusivamente la c.d. *corruzione attiva tra privati* e non anche la c.d. *corruzione passiva*. In sintesi, i potenziali soggetti attivi dell'illecito amministrativo sono solo le società che corrompono e non anche quelle che vengono corrotte. La *ratio* della norma è comprensibile poiché solo le società che corrompono possono trarre un beneficio dalla condotta illecita, mentre quelle che vengono corrotte – per definizione normativa – subiscono un danno in seguito alla violazione dei doveri di ufficio o di fedeltà.

La fattispecie è stata oggetto di una nuova riforma con il D.lgs. n. 38/2017, che potenziando - su impulso sovranazionale - la lotta alla corruzione tra privati, ha rafforzato la fattispecie originaria e portato altresì all'introduzione dell'ipotesi di istigazione alla corruzione tra privati di cui all'art. 2635-*bis* c.c., nonché all'introduzione, per le persone fisiche, della pena accessoria dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (art. 2635-*ter* c.c.), e parallelamente alla interpolazione dell'art. 25-*ter*, lett. *s-bis*, D.lgs. n. 231/2001.

Il nuovo art. 2635 c.c., in vigore dal 14 aprile 2017, prevede che:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o

enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.

In sintesi, la norma amplia i soggetti attivi includendo coloro che svolgono attività lavorativa mediante l'esercizio di altre funzioni direttive, oltre a quelle già evocate; comprende, accanto alle società, anche altri enti privati (si pensi ad esempio agli enti *no profit* e alle fondazioni); introduce il riferimento all'indebito vantaggio in cambio della violazione degli obblighi di ufficio e di fedeltà secondo lo schema della corruzione passiva propria antecedente; prevede la responsabilità di chi, anche per interposta persona, offra, prometta o dia denaro o altra utilità non dovuta; amplia le condotte rilevanti includendo anche la sollecitazione e l'offerta; espunge infine totalmente l'evento di “nocumento alla società”.

Qualora l'offerta o la promessa non siano accettate, si fa luogo all'applicazione della fattispecie di istigazione prevista all'art. 2635-*bis* c.c., con un palese

ampliamento, quindi, del raggio di intervento penale, sempre sul modello di quanto accade nel codice penale per la corruzione pubblicistica.

Quanto infine alle sanzioni amministrative per l'ente, la nuova lettera *s-bis*) dell'art. 25-ter, D.lgs. n. 231/2001, nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2635 c.c. prevede la (aumentata) sanzione pecuniaria compresa tra quattrocento e seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-*bis* c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

Contrariamente al passato, poi, sono previste per l'ente anche le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2, D.lgs. n. 231/2001.

La corruzione tra privati è divenuta quindi una fattispecie di rilevante gravità, tanto per le persone fisiche quanto per le persone giuridiche, ed è un tema imprescindibile degli sforzi organizzativi anti-reato delle società.

2. Presidi per la prevenzione dei reati di cui agli artt. 2635 e 2635-*bis* c.c. nelle aree a rischio diretto

L'analisi compiuta nell'ambito della Matrice di Rischio ha reso possibile individuare alcune aree di attività potenzialmente esposte al rischio *diretto* di commissione dei reati di corruzione tra privati, di cui all'art. 2635 c.c. e istigazione alla corruzione tra privati, di cui all'art. 2635-*bis* c.c., entrambi richiamati dall'art. 25-ter, D.lgs. 231/2001.

In relazione alle attività riferibili a tali aree e/o processi, avuto riguardo anche alle Funzioni e alle figure aziendali potenzialmente coinvolte, sono state quindi identificate e – laddove necessario – implementate regole, cautele, procedure e punti di controllo aventi lo scopo di prevenire la realizzazione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, delle fattispecie di reato in oggetto.

1F – Gestione dell'acquisizione di commesse pubbliche

Vd. *supra*, Parte Speciale A) – Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, pagg. 11 e

ss.

2F – Gestione dei contenziosi

Vd. *supra*, Parte Speciale A) – Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, pagg. 11 e ss.

3F – Redazione del bilancio di esercizio e attività correlate

Vd. *supra*, Parte Speciale E) – Reati societari, pagg. 66 e ss.

3. Processi strumentali

L'analisi dei rischi condotta alla base del presente Modello non ha prestato attenzione unicamente ai processi *direttamente* esposti al rischio di realizzazione dei reati presupposto, ma anche a quelle aree di attività dove potrebbero inserirsi, astrattamente, comportamenti prodromici o “strumentali” alla realizzazione e/o al nascondimento degli illeciti.

In particolare, con riferimento ai reati di cui agli artt. 2635 e 2635-bis c.c., richiamati dall'art. 25-ter, D.lgs. 231/2001, sono considerabili “aree a rischio strumentale” le seguenti:

- Gestione dei flussi monetari e delle risorse finanziarie;
- Gestione della contabilità;
- Gestione dei processi di ricerca e selezione del personale;
- Affidamento e gestione degli incarichi professionali.

Per l'analisi dei presidi adottati e per l'individuazione delle principali figure e funzioni coinvolte nelle aree strumentali, si rinvia alla Parte Speciale N) – Processi strumentali.

4. Principi generali di comportamento

Al fine di integrare i presidi di prevenzione di cui al paragrafo precedente, con particolare riferimento alle aree in cui non è possibile incidere con protocolli formalizzati o specifiche regole cautelari, la Società richiede ai suoi esponenti e ad ogni soggetto con cui entri in contatto il rispetto dei principi di comportamento e degli espressi divieti di seguito indicati.

Tutte le attività, a prescindere dal loro livello di esposizione al rischio penale, devono innanzitutto essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché alle norme del Codice Etico.

In particolare, ai soggetti riferibili a LA LUCENTEZZA è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di corruzione ed istigazione alla corruzione tra privati descritte al paragrafo 1;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti i quali, sebbene risultino tali da non costituire di per sé reato, possano potenzialmente diventarlo.

Inoltre, tali soggetti dovranno astenersi da:

- offrire o effettuare elargizioni in denaro o altra utilità (ospitalità, intrattenimento, ecc.) a referenti di enti privati e società per il compimento (o anche l'omissione) di atti del proprio ufficio, in violazione dei doveri di fedeltà, con lo scopo di ricevere un vantaggio di qualsiasi natura per la società e/o per sé stesso, a prescindere dal fatto che tale atto venga poi compiuto. In tutti i casi i regali o gli omaggi o le spese di cortesia devono essere documentati in modo adeguato a consentire le verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV");

- accordare, direttamente o indirettamente, vantaggi di qualsiasi natura in favore di referenti di enti privati, agenzie, fornitori o clienti tali da (o effettuati con modalità tali da) costituire una violazione dei principi esposti nel Modello;
- eseguire prestazioni o riconoscere compensi in favore dei consulenti, referenti di agenzie, fornitori o clienti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra, è necessario che:

- l'eventuale assunzione del personale avvenga nel rispetto delle regole aziendali che devono prevedere adeguati livelli di selezione;
- i contratti tra le società e i referenti di agenzie, fornitori, consulenti e clienti siano definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e rispettino quanto indicato ai successivi punti;
- nei contratti con tutte le terze parti (agenzie, consulenti, fornitori in genere, ecc.) sia contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Modello;
- le agenzie o i loro referenti, i fornitori e in generale le terze parti, devono essere scelti con metodi trasparenti, secondo i criteri qualitativi e quantitativi predefiniti dalla procedura Valutazione e Qualificazione dei Fornitori;
- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività, devono prestare particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi, e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

Le Funzioni e/o i referenti della Società che operano nelle aree a rischio e nelle relative attività sensibili, come sopra evidenziate, devono dare evidenza e conservare traccia di tutte le operazioni svolte.

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio, l'Organismo di Vigilanza avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.



LA LUCENTEZZA srl
IMPRESA DI PULIZIA E SERVIZI INTEGRATI

**PARTE SPECIALE G) – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL
CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE, INTERMEDIAZIONE ILLECITA E
SFRUTTAMENTO DEL LAVORO, RAZZISMO E XENOFOBIA**

1. I reati di cui all'art. 25-*duodecies* e all'art. 25-*quinquies* del D.lgs. n. 231/2001

Il comma 1 dell'art. 2 del D.lgs. 16 luglio 2012, n. 109 (“Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”) ha introdotto nel corpo del D.lgs. 231/2001 l'art. 25-*duodecies* che prevede la responsabilità degli enti per il delitto di cui all'art. 22, comma 12-*bis*, del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286.

Tale norma sanziona il datore di lavoro che:

- promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato, ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso;
- occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, qualora:
 - i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre; oppure
 - i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa; oppure
 - i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-*bis* c.p. (ossia l'aver esposto i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

Nel 2016, la L. n. 199 ha ampliato l'elenco dei reati presupposto, introducendo all'art. 25-*quinquies* del D.lgs. 231/2001 la riformulata fattispecie criminale di cui all'art. 603-*bis* del c.p. Si tratta della cd. “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro” (cd. reato di caporalato) che punisce non soltanto chi recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi, ma anche chi la utilizza costringendo i singoli a condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno.

A titolo esemplificativo, tali fattispecie potrebbero astrattamente essere realizzate qualora LA LUCENTEZZA, al fine di ottenere un risparmio economico, impiegasse presso il proprio stabilimento produttivo lavoratori privi di permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno sia scaduto, ovvero si avvalsesse di fornitori o società di lavoro interinale che impieghino lavoratori irregolari o in stato di bisogno, disposti a tollerare, in considerazione delle proprie condizioni personali, trattamenti lavorativi discriminatori.

2. I reati di cui all'art. 25-terdecies del D.lgs. n. 231/2001

La Legge n. 167, del 20 novembre 2017, “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea – Legge Europea 2017”, ha previsto l'inserimento, tra i reati di cui al D.lgs. 231/2001, della fattispecie criminale di istigazione e incitamento al razzismo e alla xenofobia.

Il D.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, inoltre, ha introdotto il reato di “Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa” (art. 604-*bis* c.p.).

Tali delitti puniscono i partecipanti ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda - ovvero l'istigazione - e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

3. Presidi per la prevenzione dei reati di cui agli artt. 25-duodecies, 25-quinquies e 25-terdecies del D.lgs. 231/2001 nelle aree a rischio diretto

L'analisi compiuta nell'ambito della Matrice di Rischio ha reso possibile individuare alcune aree di attività potenzialmente esposte al rischio *diretto* di

commissione dei reati richiamati dagli artt. 25-*duodecies*, 25-*quinqüies* e 25-*terdecies*, D.lgs. 231/2001.

In relazione alle attività riferibili a tali aree e/o processi, avuto riguardo anche alle Funzioni e alle figure aziendali potenzialmente coinvolte, sono state quindi identificate e – laddove necessario – implementate regole, cautele, procedure e punti di controllo aventi lo scopo di prevenire la realizzazione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, delle fattispecie di reato in oggetto.

| 1G – Gestione amministrativa del personale | |
|--|--|
| Attività a rischio | <ul style="list-style-type: none"> a) Formalizzazione e disciplina del rapporto di lavoro, con particolare riferimento alla determinazione delle componenti economiche del rapporto di lavoro; b) calcolo delle retribuzioni; c) pianificazione delle ore lavorative e gestione degli straordinari; d) riconoscimento di scatti di carriera e/o aumenti di stipendio; e) licenziamenti e demansionamenti. |
| Funzioni e/o figure aziendali coinvolte | <ul style="list-style-type: none"> • Organo amministrativo; • Ufficio del personale; • Responsabili di area; • Responsabili di zona; • Capi cantiere. |
| Reati realizzabili nell'interesse o a vantaggio dell'ente | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-<i>bis</i> c.p.); ➤ Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-<i>bis</i>, 3-<i>ter</i> e 5, L. 161/2017); ➤ Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-<i>bis</i>, D.lgs. 286/1998). |



| | |
|--|---|
| <p>Presidi di prevenzione e controllo adottati (/in fase di adozione)</p> | <ul style="list-style-type: none">- In conformità al principio di segregazione delle funzioni, la gestione amministrativa del personale è affidata all'Ufficio del personale in collaborazione con l'Ufficio amministrativo, l'Ufficio contabilità e il Servizio di prevenzione e protezione, per quanto di rispettiva competenza. È previsto, inoltre, un <u>flusso informativo mensile tracciabile</u> tra l'Ufficio del personale e il Consulente legale aziendale avente ad oggetto le assunzioni e i licenziamenti occorsi nel periodo di riferimento, con evidenza di eventuali criticità o anomalie;- su base settimanale, i Responsabili di area, coadiuvati dai Responsabili di zona e dai Capi cantiere, compilano un <i>file</i> delle presenze sul quale sono trascritte anche eventuali assenze dal lavoro e/o le ore di straordinario di ciascun lavoratore. Alla fine di ogni mese, l'Ufficio del personale verifica tutti i dati inseriti nel <i>file</i> delle presenze (es. presenza dei certificati medici in relazione alle assenze per malattia). In assenza di anomalie, i dati vengono utilizzati al fine di elaborare le buste paga che sono oggetto di verifica anche da parte dell'Ufficio amministrativo;- modalità e principali passaggi operativi per il pagamento delle retribuzioni sono disciplinati nell'ambito della procedura <u>PG05 – Flussi monetari in uscita</u>. In particolare, la procedura prevede che i pagamenti delle retribuzioni siano effettuati il giorno 15 del mese con modalità tracciabili, siano seguiti dall'elaborazione e dall'inoltro dei relativi F24 sul portale Entratel e siano oggetto di registrazione e archiviazione su appositi <i>file</i> di riepilogo da trasmettere senza ritardo, previa richiesta, alla stazione appaltante;- per la formalizzazione dei rapporti di lavoro e per la gestione degli aspetti correlati, tra i quali ad esempio gli scatti di carriera, le preliezioni nelle assunzioni a tempo indeterminato, l'irrogazione di sanzioni disciplinari, ecc. la Società aderisce a quanto previsto dai C.C.N.L. di riferimento per la categoria di appartenenza del lavoratore (operai, impiegati, ecc.);- l'Ufficio del personale, su base trimestrale, esegue un |
|--|---|

| | |
|--|---|
| | <p>controllo tracciabile sulla regolarità e il mantenimento dei permessi di soggiorno da parte del personale di provenienza extracomunitaria. In caso di anomalie, la Responsabile dell'Ufficio del personale informa senza ritardo l'Organo amministrativo e (contestualmente) l'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), D.lgs. 231/2001.</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| <p>2G – Gestione degli acquisti di beni o servizi</p> | |
| <p>Vd. <i>infra</i>, Parte Speciale I) – Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, pagg. 114 e ss.</p> | |

| | |
|---|--|
| <p>3G – Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza</p> | |
| <p>Vd. <i>infra</i>, Parte Speciale H) – Omicidio colposo o lesioni colpose gravi o gravissime con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, pagg. 96 e ss.</p> | |

4. Processi strumentali

L'analisi dei rischi condotta alla base del presente Modello non ha prestato attenzione unicamente ai processi *direttamente* esposti al rischio di realizzazione dei reati presupposto, ma anche a quelle aree di attività dove potrebbero inserirsi, astrattamente, comportamenti prodromici o “strumentali” alla realizzazione e/o al nascondimento degli illeciti.

In particolare, con riferimento ai reati di cui all'art. 25-*duodecies*, 25-*quinqüies* e 25-*terdecies*, D.lgs. 231/2001, sono considerabili “aree a rischio strumentale” le seguenti:

- Gestione dei processi di ricerca, selezione e assunzione del personale.

Per l'analisi dei presidi adottati e per l'individuazione delle principali figure e funzioni coinvolte nelle aree strumentali, si rinvia alla Parte Speciale N) – Processi strumentali.

5. Principi generali di comportamento

Al fine di integrare i presidi di prevenzione di cui ai paragrafi precedenti, con particolare riferimento alle aree in cui non è possibile incidere con protocolli formalizzati o specifiche regole cautelari, la Società richiede ai suoi esponenti e ad ogni soggetto con cui entri in contatto il rispetto dei principi di comportamento e degli espressi divieti di seguito indicati.

Tutte le attività, a prescindere dal loro livello di esposizione al rischio penale, devono innanzitutto essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché alle norme del Codice Etico.

A tutti i soggetti riferibili a LA LUCENTEZZA, è fatto divieto:

- di tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate negli artt. 25-*quinqies*, 25-*duodecies* e 25-*terdecies* del D.lgs. 231/2001;
- di tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Gli stessi soggetti dovranno, inoltre, attenersi ai seguenti principi:

- considerare sempre prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- verificare al momento dell'assunzione e durante lo svolgimento di tutto il rapporto di lavoro che eventuali lavoratori provenienti da Paesi terzi siano in regola con il permesso di soggiorno e che, in caso di scadenza dello stesso, abbiano provveduto a rinnovarlo;

- nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, assicurarsi che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;
- assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali soggetti terzi con cui la Società collabora (fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello;
- rispettare le misure previste dalle procedure aziendali dirette alla prevenzione dell'impiego del lavoro irregolare ed alla tutela dei lavoratori;
- astenersi dal ricorrere al lavoro minorile e dal collaborare con soggetti che vi facciano ricorso.

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di commissione di reati, l'Organismo di Vigilanza avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni.



LA LUCENTEZZA srl
IMPRESA DI PULIZIA E SERVIZI INTEGRATI

**PARTE SPECIALE H) – OMICIDIO COLPOSO O LESIONI
COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME CON VIOLAZIONE DELLE
NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA
SICUREZZA SUL LAVORO**

1. I reati di cui all'art. 25-septies del D.lgs. n. 231/2001

La Legge 3 agosto 2007, n. 123, ha introdotto nel D.lgs. 231/2001 l'art. 25-septies che prevede la responsabilità degli enti per i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, la norma stabilisce che:

- 1. In relazione al delitto di cui all'art. 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*
- 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*
- 3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.*

Di seguito, vengono illustrate le fattispecie ivi richiamate.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Si configura nel caso in cui sia cagionata per colpa la morte di una persona. Ai fini dell'integrazione del reato, non è dunque richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza, da parte di quest'ultimo, di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

Si tratta di un reato a forma libera, che prevede tuttavia una cornice edittale più grave qualora l'evento morte sia commesso con violazione delle norme a tutela della salute sul luogo di lavoro. Rientrano in tale fattispecie tanto gli eventi letali istantanei, dovuti ad esempio a gravi incidenti sul lavoro, quanto i decessi conseguenti alle malattie professionali contratte, ad esempio, a causa del contatto - in assenza di dispositivi di protezione - con sostanze dannose per la salute.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Anche questa norma, come la precedente, tutela l'incolumità individuale, intervenendo tuttavia su quelle "aggressioni" che non la compromettono in maniera definitiva, ma si arrestano ad uno stadio precedente.

Rientrano nella sfera della responsabilità degli enti solamente quelle lesioni, commesse in violazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, inquadrabili come gravi o gravissime.

Le lesioni si considerano *gravi* nel caso in cui:

- a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, c.p.).

Le lesioni si considerano *gravissime* se dal fatto deriva:

- a) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- b) la perdita di un senso;
- c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.).

Anche ai fini della configurabilità del reato in questione, non è necessario che il soggetto agente abbia agito con coscienza e volontà di cagionare l'evento lesivo, essendo sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia dello stesso, ovvero l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

I casi di cui all'art. 55, comma 2, del D.lgs. 81/2008

1. È punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro:
 - a) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettere q) e z), prima parte;
 - b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), salvo il caso previsto dall'articolo 34;
2. Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa:
 - a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);
 - b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;
 - c) per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

I reati sopra richiamati rilevano, ai fini del D.lgs. 231/2001, unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la c.d. colpa specifica, consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene ed alla salute sul lavoro. Atteso che, in forza di tale circostanza, assume rilevanza la legislazione prevenzionistica vigente, ai fini della presente Parte Speciale, è stata considerata la normativa di cui al D.lgs. 81/2008.

2. I fattori di rischio esistenti nell'attività di LA LUCENTEZZA

L'art. 30, lett. a) e b), D.lgs. 81/2008, prevede che il Modello possa avere una valenza esimente ove sia assicurato l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- al rispetto degli *standard* tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti.

LA LUCENTEZZA, in relazione alle attività direttamente svolte/gestite, adotta un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo conforme ai sopra indicati requisiti. In particolare, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello è stata preceduta da un'attività di *risk assessment* volta sia a individuare i rischi di commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001, mediante l'attenta inventariazione e mappatura delle aree/attività aziendali, sia a valutare il sistema di controllo interno e la necessità di eventuali adeguamenti.

Con specifico riferimento ai reati oggetto della presente Parte Speciale, non è possibile escludere dall'inventariazione degli ambiti aziendali a rischio alcuna attività, poiché tali reati potrebbero interessare la totalità delle componenti aziendali. I reati in oggetto possono infatti astrattamente essere commessi in tutti i casi di violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per quanto attiene l'individuazione e l'analisi dei rischi potenziali, con riguardo alle fattispecie in esame, l'analisi delle possibili modalità attuative coincide con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dall'azienda sulla scorta della legislazione prevenzionistica vigente.

2.1. Metodologia applicata per la valutazione dei rischi

La Società predisporre un DVR o (a seconda dei casi) un DUVR per le proprie sedi amministrative, nonché per ciascun cantiere relativo alle proprie commesse, in considerazione delle peculiarità di ciascuna unità operativa.

I DVR/DUVR predisposti dalla Società hanno ad oggetto, come previsto dall'art. 28, D.lgs. 81/2008, tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori,

ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, come quelli collegati allo *stress* lavoro-correlato e quelli specifici delle lavoratrici in stato di gravidanza.

2.2. Individuazione e valutazione dei rischi

Per ciò che concerne l'individuazione dei fattori di rischio, in conformità al D.lgs. 81/2008, la Società provvede periodicamente – con riferimento a ciascuna delle proprie sedi operative e cantieri – periodicamente all'elaborazione/aggiornamento dei seguenti documenti:

- a) la relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione della stessa;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati, a seguito della valutazione di cui all'art. 17, co.1, lett. a), T.U. S.S.L.;
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui vengono assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'esplicitazione della struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (di seguito anche "RSPP"), del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (di seguito anche "RLS"), e del medico competente che partecipa alla valutazione dei rischi;
- f) l'individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a eventuali rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Tali documenti sono resi oggetto di appositi flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza.

3. La struttura organizzativa di LA LUCENTEZZA in materia di salute e sicurezza sul lavoro

L'art. 30, lett. c), D.lgs. 81/2008, richiede che il Modello assicuri l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi, tra l'altro, alle *attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza*. Il comma 3 dell'art. 30, D.lgs. cit., inoltre, prevede che *il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dalle dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*.

3.1. Gli attori della struttura organizzativa

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Società adotta una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, nell'ottica di ridurre al minimo possibile i rischi per la salute dei propri dipendenti e collaboratori.

In particolare, nell'ambito della struttura organizzativa, operano i soggetti di seguito indicati, complessivamente qualificati, nel prosieguo della presente Parte Speciale, come "Destinatari":

Datore di lavoro. All'apice della struttura organizzativa si trova il Datore di lavoro inteso, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 81/2008, quale soggetto titolare del rapporto di lavoro, ovvero quale responsabile dell'organizzazione. Tale qualifica non dipende tanto, ai fini penalistici, dalla presenza di deleghe formali in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ma soprattutto dall'effettivo esercizio e titolarità – anche di fatto – dei poteri decisionali e di spesa nell'ambito dell'organizzazione. In LA LUCENTEZZA, alla data in cui si redige la presente Parte Speciale, tale ruolo può individuarsi in capo all'Amministratore unico.

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Conformemente a quanto previsto dal D.lgs. 81/2008, LA LUCENTEZZA ha istituito un Servizio di prevenzione e protezione (di seguito anche "S.P.P."), costituito dal complesso delle persone, dei sistemi e dei mezzi (esterni o interni all'azienda), finalizzati alla prevenzione e alla protezione dai rischi lavorativi. In seno al S.P.P., il Datore di

lavoro ha quindi provveduto, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, alla nomina di un Responsabile (di seguito anche “R.S.P.P.”) in possesso di requisiti professionali adeguati alla natura dell’incarico.

Addetti al Primo Soccorso. Si tratta di coloro cui sono assegnati compiti di primo soccorso e assistenza medica di emergenza (di seguito anche “APS”). Il Datore di Lavoro ha nominato una Squadra di Primo Soccorso presso ciascuna sede amministrativa e/o unità operativa locale.

Addetti alla Prevenzione degli Incendi. Si tratta di coloro cui sono assegnati compiti di prevenzione degli incendi e risposta all’eventuale emergenza (di seguito anche API). Il Datore di Lavoro ha nominato una Squadra Antincendio presso ciascuna sede amministrativa e/o unità operativa locale.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (di seguito anche “RLS”) sono soggetti, eletti o designati dal Datore di Lavoro, che svolgono le funzioni di verifica, consultazione e promozione della salute e della sicurezza sul lavoro.

Medico competente. Il medico competente è colui che collabora con il Datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria, nonché per l’adempimento dei compiti ad esso assegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

Lavoratori. Tutti quei soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa in seno alla struttura organizzativa di LA LUCENTEZZA.

Terzi. Assume rilevanza anche la posizione di quei soggetti che, pur essendo esterni alla struttura organizzativa, svolgono un’attività in grado di incidere sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, devono considerarsi tali:

- a) i soggetti cui è affidato un lavoro in virtù di contratto d’appalto o d’opera;
- b) i fabbricanti ed i fornitori in genere;
- c) i progettisti dei luoghi e delle postazioni di lavoro e degli impianti;

- d) gli installatori e i montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici.

Nell'ambito del settore della salute e della sicurezza sul lavoro, assume rilevanza anche la posizione dell'Organismo di Vigilanza, nominato dalla Società ai sensi del D.lgs. 231/2001. L'Organismo, infatti, pur essendo privo di un ruolo operativo, svolge compiti di vigilanza e controllo sull'efficacia e l'adeguatezza delle misure adottate anche con riferimento alla gestione del sistema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, con il compito di riferire agli organi sociali le eventuali violazioni della normativa prevenzionistica.

3.2. I doveri degli attori della struttura organizzativa

Nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti dei rispettivi compiti, funzioni e responsabilità, i soggetti sopra elencati devono rispettare, oltre alle previsioni del Modello organizzativo:

- a) la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- b) il Codice Etico di LA LUCENTEZZA;
- c) le procedure aziendali vigenti.

4. I principi e le norme di riferimento per la Società

La Società si impegna a garantire il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, nonché ad assicurare, in generale, un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività lavorativa, anche attraverso:

- la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- la programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso di misure che integrino in modo coerente le condizioni tecniche e produttive dell'azienda, nonché l'influenza dei fattori ambientali e dell'organizzazione del lavoro;
- la riduzione e la gestione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso della scienza e della tecnica nel momento storico di riferimento;

- il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione delle postazioni di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione, anche al fine di attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
- la riduzione dei rischi alla fonte;
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o è meno pericoloso;
- la limitazione al minimo del numero dei Lavoratori che sono, o che possono essere, esposti a rischi;
- la definizione di adeguate misure di protezione collettiva e individuale, fermo restando che le prime dovranno avere priorità sulle seconde;
- il controllo sanitario dei Lavoratori in funzione dei rischi specifici che corrono per il tipo di attività svolta;
- l'allontanamento di un Lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti alla sua persona e, ove possibile, l'attribuzione di altra mansione;
- il coinvolgimento, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, di tutti gli attori del sistema organizzativo nelle questioni connesse alla salute e alla sicurezza sul lavoro;
- la formazione e l'addestramento rispetto alle questioni connesse alla salute e alla sicurezza sul lavoro, al fine di aumentare nei Lavoratori la consapevolezza dell'importanza della conformità delle proprie azioni ai presidi prescritti dal Modello e per rendere note le possibili conseguenze dovute a comportamenti difformi;
- la definizione di adeguate misure igieniche, nonché di adeguate misure di emergenza, di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei Lavoratori da attuare in caso di necessità;
- l'uso di apposita cartellonistica di sicurezza dove prescritto dal DVR;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

L'attuazione, l'implementazione e il miglioramento delle misure relative alla tutela della sicurezza e della salute durante il lavoro non comportano, in nessun

caso, oneri finanziari a carico dei Lavoratori, nemmeno sotto il profilo del c.d. lucro cessante.

5. I principi e le norme di riferimento per i lavoratori

Nello svolgimento delle proprie attività e nei limiti dei rispettivi compiti, funzioni e responsabilità, i lavoratori devono rispettare, oltre alle prescrizioni del Modello:

- a) la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- b) il Codice Etico di LA LUCENTEZZA;
- c) le procedure aziendali vigenti.

Per quanto riguarda i principali doveri e compiti di ciascuna categoria di lavoratore si rimanda al dettato normativo, evidenziando la necessità per i dati critici di una specifica comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

6. Attività di sorveglianza sanitaria

L'art. 30, lett. *d*), D.lgs. 81/2008, prevede che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001, per potersi considerare idoneo a prevenire i reati di cui all'art. 25-*septies* D.lgs. cit., deve assicurare che siano adempiuti gli obblighi giuridici con riguardo *alle attività di sorveglianza sanitaria*.

LA LUCENTEZZA ha nominato il Medico competente ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. 81/2008 e vi attribuisce i compiti in materia di sorveglianza sanitaria. In particolare:

- è prevista la collaborazione del Medico competente alla valutazione dei rischi, alla predisposizione e all'attuazione delle misure di prevenzione, all'attività di informazione e formazione dei lavoratori, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso (art. 25, co.1, lett. a), D.lgs. 81/2008);

- è previsto che il Medico competente istituisca, aggiorni e custodisca le cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (art. 25, co.1, lett. c), D.lgs. 81/2008);
- è previsto che il Datore di lavoro vigili affinché i lavoratori per i quali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria siano adibiti alla mansione lavorativa specifica solo dopo il prescritto giudizio di idoneità (art. 18, lett. bb), D.lgs. 81/2008);
- è previsto che il Medico competente effettui visite semestrali (o a cadenza diversa stabilita in base alla valutazione dei rischi, previa comunicazione al Datore di lavoro) degli ambienti di lavoro con il R.S.P.P.;
- è previsto che sia oggetto di verifica la circostanza che il Datore di lavoro e i lavoratori abbiano ricevuto copia scritta del giudizio dal Medico competente (art. 41, co. 6-*bis*, D.lgs. 81/2008).

7. Attività di informazione e formazione dei lavoratori

L'art. 30, lett. e), D.lgs. 81/2008, prevede, inoltre, che il Modello debba assicurare che siano adempiuti gli obblighi giuridici con riguardo *alle attività di informazione e formazione dei lavoratori*.

La Società garantisce quindi ai propri dipendenti e collaboratori una costante formazione su:

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri, organi di vigilanza, presidi di controllo e assistenza;
- rischi riferiti alle specifiche mansioni di ogni categoria di lavoratore e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza.

La formazione è aggiornata periodicamente ed è effettuata *ex novo* nelle fasi:

- della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio di una somministrazione di lavoro;

- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

È previsto, inoltre, che la formazione sia periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi esistenti, ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.

La formazione e l'addestramento sono realizzati *ad hoc* per le diverse funzioni/dipendenti interessati (a titolo esemplificativo: preposti, lavoratori incaricati della prevenzione incendi, del primo soccorso o della gestione emergenza, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza).

8. Attività di gestione della documentazione e delle certificazioni obbligatorie

L'art. 30, lett. g), D. Lgs. n. 81/2008 prevede, inoltre, che il Modello debba assicurare che siano adempiuti gli obblighi giuridici con riguardo *alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge*.

Con riguardo alla gestione della documentazione e delle certificazioni obbligatorie per legge, LA LUCENTEZZA si impegna a svolgere un monitoraggio puntuale di tutte le macchine e le attrezzature per dare evidenza della loro conformità ai requisiti legislativi e certificativi.

Tutta la documentazione relativa all'adempimento degli obblighi in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è archiviata in forma cartacea e digitale presso la sede aziendale. In particolare, la documentazione è suddivisa in cartelle a seconda della sede operativa o del cantiere di riferimento. È prevista inoltre la conservazione con modalità informatiche assistite da sistemi di *back-up* e *disaster recovery*.

Ogni modifica e/o aggiornamento della documentazione e dei certificati obbligatori ai sensi del D.lgs. 81/2008 è oggetto di specifica comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

9. Il sistema di controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro: le procedure operative, il ruolo dell'OdV e il raccordo con le funzioni di primo livello

L'art. 30, lett. f) e h), D.lgs. 81/2008, prevede, inoltre, che il Modello debba assicurare che siano adempiuti gli obblighi giuridici con riguardo:

- alle attività di vigilanza sul rispetto, da parte dei lavoratori, delle procedure vigenti e delle istruzioni di lavoro impartite;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il comma 4, dell'art. 30 prevede, inoltre, che *il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.*

L'assolvimento di questi obblighi è garantito in LA LUCENTEZZA grazie all'adozione e all'efficace attuazione di un sistema di controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro caratterizzato da un doppio livello di monitoraggio, come di seguito dettagliato.

Primo livello di monitoraggio. Coinvolge tutti i soggetti che operano nell'ambito della struttura organizzativa, essendo previsto:

- a) l'auto-controllo da parte dei lavoratori, i quali devono utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e gli eventuali preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza e di protezione messi a loro disposizione, segnalando immediatamente eventuali deficienze o condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza;
- b) il coinvolgimento diretto e costante dei soggetti aziendali con specifici compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro:
 - nella vigilanza e monitoraggio sull'osservanza degli obblighi di legge e delle procedure aziendali;
 - nell'individuazione e valutazione dei fattori aziendali di rischio;
 - nell'elaborazione delle misure preventive e protettive da attuare e dei sistemi di controllo circa il loro rispetto;

- nella elaborazione dei programmi di formazione e addestramento.

Secondo livello di monitoraggio. È svolto dall'Organismo di Vigilanza al quale è assegnato il compito di verificare la funzionalità e l'adeguatezza del sistema preventivo adottato dalla Società nell'ambito del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, anche con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Tale compito viene assegnato all'OdV in ragione della sua obiettività e indipendenza dal settore di lavoro sottoposto a verifica, fermo restando il suo ruolo non operativo.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza è chiamato a:

- a) vigilare sull'adeguatezza e sul rispetto del Modello, inclusi il Codice Etico e le procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- b) esaminare le segnalazioni concernenti eventuali violazioni del Modello, ivi incluse le segnalazioni concernenti deficienze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, dei dispositivi di protezione, ovvero riguardanti situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- c) proporre all'Organo amministrativo gli aggiornamenti del Modello organizzativo, del sistema preventivo e delle procedure aziendali vigenti che si rendano opportuni in considerazione di eventuali inadeguatezze, significative violazioni dei presidi e/o dei protocolli di sicurezza o ancora in caso di cambiamenti rilevanti nella struttura organizzativa.

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di svolgere efficacemente il monitoraggio di secondo livello è previsto un costante flusso di informazioni tra i soggetti coinvolti nella tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e i suoi componenti. Inoltre, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi per le attività di natura tecnica e/o specialistica del supporto e dell'ausilio di consulenti specializzati, anche utilizzando il proprio *budget* di spesa.

I risultati del monitoraggio sono considerati dall'OdV ai fini dell'eventuale formulazione all'Organo amministrativo e/o all'Assemblea dei Soci:

- di proposte di aggiornamento del Modello, del sistema preventivo adottato e/o delle procedure aziendali, in ragione di eventuali

inadeguatezze o significative violazioni riscontrare, ovvero di cambiamenti della struttura tecnico-organizzativa della Società;

- di proposte di sanzioni disciplinari.

10. Registrazione delle attività di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro

Ai sensi dell'art. 30, comma 2, D.lgs. 81/2008, *il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1.* Al riguardo, la Società ha previsto la predisposizione e l'implementazione di apposite forme di registrazione per dare evidenza alle attività aziendali maggiormente rilevanti ai fini della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, quali ad esempio:

- le attività di controllo e di gestione delle macchine e delle attrezzature utilizzate presso le sedi amministrative e/o nei cantieri;
- la qualificazione delle imprese fornitrici;
- la pianificazione e attuazione della formazione.

La registrazione delle attività di aggiornamento del DVR è riscontrabile oltre che direttamente nei documenti (archiviati e tenuti a disposizione degli interessati), anche nella successiva attività di monitoraggio e verifica da parte delle competenti Funzioni e dell'Organismo di Vigilanza.

Per ciò che concerne la struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, essa è altresì costantemente oggetto di monitoraggio da parte delle Funzioni competenti che intervengono tempestivamente nelle ipotesi in cui sia necessaria una revisione, ovvero un adeguamento, dell'organizzazione.

Quanto alle attività di sorveglianza sanitaria, è lo stesso Medico competente che procede alla registrazione dell'esecuzione delle relative attività. L'Organo amministrativo e l'Organismo di Vigilanza svolgono il monitoraggio sulla costante professionalità e correttezza delle attività di sorveglianza sanitaria, ricevendo dal Medico competente appositi flussi informativi.

Le attività di vigilanza di cui alle lett. f) e h) e al comma 4, dell'art. 30, D.lgs. n. 81/2008, sono debitamente oggetto di registrazione/archiviazione da parte delle competenti funzioni di controllo sia di primo che di secondo livello.

11. Aggiornamento e riesame del modello organizzativo

Il comma 4, dell'art. 30, D.lgs. 81/2008, prevede infine che *il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico*. La Società prevede, a tal fine, in linea con quanto disposto dall'art. 6, D.lgs. 231/2001, che l'Organismo di Vigilanza abbia il compito di promuovere il continuo aggiornamento e adeguamento del presente Modello, nonché dei suoi protocolli e allegati – incluso il Codice Etico – suggerendo all'Organo amministrativo gli adeguamenti più opportuni, relativi ad esempio a:

- significativi mutamenti degli assetti organizzativi;
- novità legislative;
- significative violazioni del Modello.

Gli aggiornamenti e gli adeguamenti del Modello o dei protocolli ad esso collegati sono comunicati mediante pubblicazione sulla rete *intranet* aziendale e, in ogni caso, attraverso apposite sessioni formative.

12. Principi generali di comportamento per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25-*septies*, D.lgs. 231/2001

Allo scopo di garantire la piena *compliance* alle norme del D.lgs. 81/2008 e del D.lgs. 231/2001, gli specifici presidi sopra esposti e i principi contenuti nel Codice Etico sono integrati, con riferimento alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, da quelli di seguito indicati.

La Società si impegna a tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e ritiene fondamentale, nell'espletamento della propria attività economica, il rispetto dei diritti dei lavoratori. I componenti dell'Organo amministrativo, i soggetti legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato e tutti coloro

che collaborano con LA LUCENTEZZA a qualsiasi titolo, devono prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti nei luoghi di lavoro, sulle quali possono infatti ricadere gli effetti delle loro azioni od omissioni.

Inoltre, gli *attori* della struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, come più sopra individuati, hanno l'obbligo di:

- a) contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di lavoro attraverso il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi, sia con riferimento alla protezione collettiva che a quella individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza forniti;
- d) segnalare immediatamente al Datore di lavoro eventuali deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lett. c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lett. f), per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- e) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- f) provvedere alla cura dei mezzi di protezione individuale messi a propria disposizione, senza apportarvi alcuna modifica di propria iniziativa e segnalandone eventuali difetti o inconvenienti al Datore di lavoro;
- g) astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal medico competente.

**PARTE SPECIALE I) – REATI DI RICETTAZIONE,
RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI
PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO**

1. I reati di cui all'art. 25-*octies* del D.lgs. 231/2001

L'art. 25-*octies* del D.lgs. 231/2001 ha introdotto la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche e degli enti, anche privi di personalità giuridica, per i seguenti reati:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- auto-riciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.)⁷.

Si riporta di seguito una sintetica descrizione di tali fattispecie, nonché una breve esposizione delle loro possibili modalità commissive.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

“1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.

2. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

Il presupposto del reato è costituito dalla precedente commissione di altro delitto (c.d. reato base) al quale il c.d. *ricettatore* non abbia partecipato neanche in forma di concorso. Ciò posto, la norma mira ad impedire che, dopo la

⁷ Reato introdotto dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186 “*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio*”, che ha contestualmente previsto un aumento delle sanzioni per i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita.

commissione di un delitto, persone diverse dagli autori dello stesso ledano ulteriormente il patrimonio altrui.

A tal fine, la condotta tipica comprende tutti gli atti volti a garantire al soggetto agente la disponibilità materiale del denaro e/o delle cose provenienti dal reato presupposto: le nozioni di acquisto e ricezione fanno riferimento a tutti gli atti mediante i quali il soggetto agente entra nella disponibilità materiale del denaro o delle cose provenienti da delitto; l'occultamento implica il nascondimento del denaro o delle cose.

Integra inoltre gli estremi di una condotta punibile l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento dei beni, realizzata anche solo favorendo i contatti tra venditore e acquirente o definendo il prezzo di cessione.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato, la norma richiede la sussistenza del dolo, nel senso che il soggetto agente dovrà essere a conoscenza della provenienza illecita del danaro o delle cose o, nel caso di dolo eventuale, che il soggetto accetti comunque il rischio della provenienza illecita delle cose e, ciò nonostante, acquisti, riceva, occulti o si intrometta nel favorire queste condotte, con il preciso scopo – parimenti richiesto dalla norma – di trarre per sé o per altri un profitto (c.d. *dolo specifico*).

È importante rilevare che essendo l'ottenimento del profitto oggetto del dolo specifico, non è necessaria la sua effettiva realizzazione ai fini della configurabilità del reato, bastando che esso sia tenuto di mira dall'agente nella sua condotta.

In via meramente teorica ed ai fini che qui rilevano, il reato in esame potrebbe essere perpetrato da dipendenti che decidano consapevolmente di acquistare beni (es. forniture di materiali) a prezzo notevolmente inferiore rispetto a quello di mercato usualmente praticato, accettando il rischio che i beni oggetto di compravendita provengano da un precedente reato (furto, contraffazione, ecc.), con conseguente abbattimento dei costi di acquisto e relativo vantaggio immediato, quanto tangibile, per la Società.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

“1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 ad euro 25.000.

2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

In maniera analoga a quanto già visto in materia di ricettazione, il presupposto del reato è costituito dalla precedente commissione di altro delitto (c.d. reato presupposto) al quale il c.d. *riciclatore* non abbia partecipato neanche in concorso, anche se in questo caso il delitto presupposto deve essere necessariamente doloso.

Analogamente, lo scopo della norma è quello di impedire che dopo la commissione di un delitto, persone diverse dagli autori dello stesso possano trarre vantaggio dal delitto, aiutare gli autori del reato presupposto ad assicurarne il profitto, ovvero ancora ostacolare con l'attività di riciclaggio del denaro o dei valori l'attività della polizia giudiziaria.

La fattispecie risulta essere, pertanto, plurioffensiva nel senso che i beni giuridici potenzialmente offesi dalla commissione del reato possono invariabilmente essere tanto il patrimonio quanto l'amministrazione della giustizia e l'ordine pubblico.

Le condotte materiali rilevanti ai fini della commissione del reato consistono nella sostituzione, nel trasferimento materiale nonché nel compimento di qualsiasi operazione volta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni e/o delle altre utilità provenienti dal reato presupposto.

A tal proposito risulta, dunque, punibile chiunque accetti di esportare denaro, valori o cambiarli con altra moneta e/o acquistare immobili con il denaro proveniente da illecito, omettendo di indicare la fonte dei propri capitali.

Perché il soggetto sia punibile è sufficiente, a differenza del diverso reato di “ricettazione”, il dolo generico – anche nella forma eventuale – consistente nella

coscienza e volontà di compiere la propria attività illecita di “ripulitura” del danaro con la consapevolezza (o accettando il ragionevole rischio) della provenienza delittuosa del danaro, dei beni e/o delle altre utilità.

In linea teorica, l'imputabilità della Società ai sensi del Decreto potrebbe rinvenirsi nell'ipotesi in cui, a seguito della ricezione di pagamenti in denaro che costituiscono proventi di un altro reato, ad es. reato tributario commesso da parte di una Società terza, i dipendenti di LA LUCENTEZZA, consapevoli della provenienza delittuosa, utilizzino tale denaro per l'acquisto di beni o servizi a vantaggio della Società.

Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

“1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 ad euro 25.000.

2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

3. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

La fattispecie in esame, fondata sul medesimo presupposto della ricettazione e del riciclaggio, vale a dire il compimento di un c.d. “reato presupposto” in cui il soggetto agente non abbia partecipato, neanche a titolo di concorso, punisce qualsiasi condotta finalizzata all'impiego, genericamente definito, di danaro, beni o utilità provenienti da delitto in attività economiche o finanziarie.

Quanto alla condotta materiale, la nozione di “impiego” può riferirsi ad ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti e, quindi, non si riferisce al semplice investimento.

Il riferimento alle attività economiche o finanziarie è riconducibile ad un qualsivoglia settore idoneo a far conseguire profitti (ad es. attività di intermediazione, ecc.).

Analogamente a quanto già visto in tema di riciclaggio, per la punibilità del soggetto è richiesto il dolo – anche eventuale – ossia l'agire con la

consapevolezza (o accettando il rischio) della provenienza illecita del denaro, dei beni e/o delle utilità.

In via meramente teorica ed ai fini che qui rilevano, il reato in esame potrebbe essere perpetrato da parte di soggetti apicali e/o dipendenti della Società che, consapevoli di aver ricevuto denaro, beni, o utilità provenienti da delitto (o semplicemente avendone accettato il rischio) utilizzino le somme in questione per effettuare investimenti (ad es. acquisto di materiali per la Società).

Auto-riciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.)

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell’esercizio di un’attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l’individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648”.

La condotta tipica di questa fattispecie di nuova introduzione consiste nell’impiegare, sostituire o trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla

commissione di un delitto non colposo, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La condotta deve essere tale da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro o dei beni, di modo che ci si trova di fronte ad un reato di pericolo concreto: anche se vi fosse la volontà di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro o dei beni, ciò non rileverà laddove la condotta concretamente ed oggettivamente sia inidonea a raggiungere tal fine.

Il legislatore ha inoltre circoscritto la punibilità del reimpiego di denaro, beni ed altre utilità ai soli casi di investimento in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative.

A titolo esemplificativo, dunque, sarebbe punibile, ricorrendone i presupposti, anche l'imprenditore che reinvesta nella sua azienda, effettuando degli investimenti immobiliari e produttivi, i proventi di un precedente delitto (come una evasione fiscale).

2. Presidi per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25-*octies* del D.lgs. 231/2001 nelle aree a rischio diretto

L'analisi compiuta nell'ambito della Matrice di Rischio ha reso possibile individuare alcune aree di attività potenzialmente esposte al rischio *diretto* di commissione dei reati richiamati dall'art. 25-*octies*, D.lgs. 231/2001.

In relazione alle attività riferibili a tali aree e/o processi, avuto riguardo anche alle Funzioni e alle figure aziendali potenzialmente coinvolte, sono state quindi identificate e – laddove necessario – implementate regole, cautele, procedure e punti di controllo aventi lo scopo di prevenire la realizzazione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, delle fattispecie di reato in oggetto.

| II – Gestione degli acquisti di beni o servizi | |
|--|--|
| Attività a rischio | a) Individuazione della necessità di acquistare un bene o un servizio; |

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> b) qualifica, selezione e valutazione dei fornitori; c) formalizzazione dei rapporti con i fornitori; d) monitoraggio delle merci/servizi ricevuti. |
| Funzioni e/o figure aziendali coinvolte | <ul style="list-style-type: none"> • Organo amministrativo; • Ufficio tecnico; • Ufficio acquisti; • Responsabili di area; • Responsabili di zona; • Capi cantiere. |
| Reati realizzabili nell'interesse o a vantaggio dell'ente | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Ricettazione (art. 648 c.p.); ➤ Riciclaggio (art. 648-<i>bis</i> c.p.); ➤ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-<i>ter</i> c.p.); ➤ Autoriciclaggio (art. 648-<i>ter</i>.1 c.p.). |
| Presidi di prevenzione e controllo adottati (/in fase di adozione) | <ul style="list-style-type: none"> - Adozione di una procedura [PG11/<i>ter</i>] avente ad oggetto la <u>gestione degli acquisti di beni e servizi</u>, volta a disciplinare: <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'emissione delle richieste di approvvigionamento; ▪ la formazione e la trasmissione degli ordini di acquisto, anche in modo da garantire la necessaria chiarezza e determinatezza circa la natura, la qualità e la quantità dei beni o servizi acquistati; ▪ l'elaborazione e aggiornamento della anagrafica fornitori, anche ricorrendo al supporto di appositi <i>software</i> gestionali. <p>In particolare, tra l'altro, la procedura prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ che i Capi cantiere possano avviare il processo di acquisto di beni o servizi sottoponendo all'Ufficio acquisti richieste di approvvigionamento (di seguito anche R.D.A.) attraverso l'apposita sezione del sito web |

| | |
|--|---|
| | <p>aziendale;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la determinazione di un fabbisogno ordinario per ogni commessa, con la previsione che eventuali fabbisogni straordinari debbano essere oggetto di specifiche richieste scritte (o comunque tracciabili) da parte dei clienti ai Capi cantiere e/o ai Responsabili di area; ▪ che la selezione del fornitore sia competenza dell'Ufficio acquisti, il quale opera la scelta in base a criteri oggettivi di qualità, prezzo, presenza sul territorio, reattività; ▪ che la formalizzazione degli ordini di acquisto (di seguito anche O.D.A.) avvenga in coerenza con l'eventuale R.D.A. presentata dal Capo cantiere / Responsabile di area ("ordini chiusi"); ▪ la formalizzazione attraverso apposito contratto scritto dei rapporti con i fornitori di servizi, con l'eventuale supporto tecnico e conoscitivo del Consulente legale aziendale; ▪ che l'Ufficio acquisti, in collaborazione con l'Ufficio contabilità, avvalendosi del <i>software</i> gestionale <i>Gamma Enterprise</i>, elabori, aggiorni e conservi una anagrafica di tutti i fornitori impiegati, con indicazione dei relativi dati identificativi e di fatturazione (anche al fine di consentire verifiche <i>ex post</i> da parte delle funzioni aziendali competenti); <p>La procedura prevede, inoltre, in seguito all'adeguamento avviato con la redazione del presente Modello organizzativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ che l'Ufficio tecnico, in collaborazione con l'Ufficio acquisti, effettui <u>controlli periodici tracciabili</u> (min. semestrali) sui fornitori di beni o servizi, anche al fine di verificarne la costante correttezza e professionalità, nonché per accertare il rispetto delle disposizioni legislative e/o regolamentari vigenti per il settore di riferimento. In particolare, sono previsti i seguenti controlli periodici: <ul style="list-style-type: none"> a) sopralluoghi tecnici; b) richieste di documenti (es. autorizzazioni |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | <p>e/o certificazioni, ecc.);</p> <p>c) <i>audit</i> specifici sul rispetto di determinate leggi o regolamenti, se del caso mediante supporto di uno o più consulenti esterni;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ che l'Ufficio acquisti curi l'archiviazione di tutti gli ordini di acquisto e/o contratti con i fornitori di beni e servizi sia con modalità di conservazione cartacee che mediante supporti informatici assistiti da sistemi di <i>back-up</i> ▪ che a tutto il personale è fatto divieto di partecipare al processo di ricerca e selezione dei fornitori nei casi di titolarità di situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale; ▪ l'espreso divieto di ricorrere a fornitori di beni o servizi che abbiano una o più delle proprie sedi collocate in Paesi inseriti nella <i>Black list</i> dei Paradisi fiscali; <p>- definizione e attuazione di un piano di formazione rivolto al personale di tutte le funzioni coinvolte nel processo in esame avente ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ lineamenti della responsabilità da reato degli enti <i>ex</i> D.lgs. 231/2001; ▪ i reati presupposto qui individuati; ▪ i protocolli previsti dal Modello organizzativo <i>ex</i> D.lgs. 231/2001 con particolare ma non esclusivo riferimento ai reati presupposto qui individuati; ▪ i contenuti della procedura PG11/<i>ter</i> – Gestione degli acquisti di beni o servizi; <p>- adozione e diffusione del Codice Etico. In particolare, una copia è consegnata e/o trasmessa a tutti i nuovi fornitori di beni o servizi che si impegnano formalmente a prenderne visione e a rispettarne le previsioni.</p> |
|--|--|

2I – Affidamento e gestione degli incarichi professionali

Vd. *infra*, Parte Speciale N) – Processi strumentali, pagg. 157 e ss.

3I – Gestione dei flussi monetari e delle risorse finanziarie

Vd. *infra*, Parte Speciale N) – Processi strumentali, pagg. 157 e ss.

3. Processi strumentali

L'analisi dei rischi condotta alla base del presente Modello non ha prestato attenzione unicamente ai processi *direttamente* esposti al rischio di realizzazione dei reati presupposto, ma anche a quelle aree di attività dove potrebbero inserirsi, astrattamente, comportamenti prodromici o “strumentali” alla realizzazione e/o al nascondimento degli illeciti.

In particolare, con riferimento ai reati di cui all'art. 25-*octies*, D.lgs. 231/2001, sono considerabili “aree a rischio strumentale” le seguenti:

- Gestione della contabilità generale;
- Redazione del bilancio di esercizio e attività correlate.

Per l'analisi dei presidi adottati e per l'individuazione delle principali figure e funzioni coinvolte nella gestione della contabilità generale, si rinvia alla Parte Speciale N) – Processi strumentali. Con riferimento, invece, al processo di redazione del bilancio di esercizio e alle attività correlate vd. *supra*, Parte Speciale E) – Reati societari, pagg. 66 e ss.

4. Principi generali di comportamento

Al fine di integrare i presidi di prevenzione di cui al paragrafo precedente, con particolare riferimento alle aree in cui non è possibile incidere con protocolli formalizzati o specifiche regole cautelari, la Società richiede ai suoi esponenti e ad ogni soggetto con cui entri in contatto il rispetto dei principi di comportamento e degli espressi divieti di seguito indicati.

In primo luogo, tutte le attività a rischio devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento

enucleati sia nella Parte Generale che nella presente Parte Speciale, nonché a tutte le altre regole e istruzioni poste a presidio dei rischi-reato individuati.

In particolare, ai soggetti riferibili a LA LUCENTEZZA è fatto *divieto* di:

- porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*octies*, D.lgs. 231/2001;
- porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle fattispecie sopra delineate, possa in astratto agevolarle o renderle possibili;
- porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo previsti ai fini della prevenzione dei reati di ricettazione, riciclaggio, auto-riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Inoltre, ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- nell'ambito dei rapporti con i consulenti, i fornitori, gli appaltatori, i sub-appaltatori, gli affidatari, i sub-affidatari, i *partner* commerciali e, in generale, con le controparti contrattuali, deve essere garantito il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede nelle transazioni;
- con riferimento alla affidabilità commerciale e professionale dei fornitori, dei *partner*, degli appaltatori e dei sub-appaltatori devono essere richieste tutte le informazioni necessarie e svolte le opportune verifiche;
- con riferimento ai pagamenti, devono essere scrupolosamente rispettati i limiti all'utilizzo dei contanti previsti dalla normativa di cui all'art. 49 del D.lgs. 231/2007;
- è necessario che le funzioni competenti assicurino il controllo dell'avvenuta regolarità dei pagamenti nei confronti di tutte le controparti; in particolare, dovrà essere verificato che vi sia coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le somme;
- devono essere rispettati scrupolosamente i requisiti minimi fissati ai fini della selezione dei soggetti offerenti i beni e servizi che la Società intende acquisire e devono essere fissati i criteri di valutazione delle offerte;

- coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in ordine agli adempimenti connessi alle suddette attività devono riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza eventuali irregolarità.

PARTE SPECIALE L) – REATI AMBIENTALI

1. I reati di cui all'art. 25-undecies del D.lgs. n. 231/2001

Il D.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, recante disposizioni per “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni” ha previsto, attraverso l'inserimento nel D.lgs. 231/2001 dell'articolo 25-undecies, l'estensione della responsabilità amministrativa delle società e degli enti ad una serie di reati ambientali. Il suddetto articolo ha, pertanto, ampliato la lista dei cd. reati presupposto, aggiungendovi due contravvenzioni introdotte nel codice penale (artt. 727-bis c.p. e 733-bis c.p.), nonché una serie di fattispecie di reato già previste dal c.d. **Codice dell'Ambiente** (D.lgs. 152/2006) e da altre normative speciali a tutela dell'ambiente (L. n. 150/1992; L. n. 549/1993; D.lgs. n. 202/2007).

Da ultimo, inoltre, è stata pubblicata la L. 22 maggio 2015, n. 68, recante “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente” (G.U. n. 122 del 28.05.2015), in vigore dal 29.05.2015, che ha introdotto nel codice penale il titolo VI-bis, dedicato ai **delitti contro l'ambiente**. In particolare, ad integrazione delle fattispecie già previste e punite a titolo contravvenzionale dal Codice dell'Ambiente (D.lgs. n. 152/2006), vengono introdotte nel codice penale diverse fattispecie di reato, tra cui i seguenti reati, rilevanti anche ai sensi del D.lgs. 231/2001:

- a) Inquinamento ambientale (art. 452-bis);
- b) Disastro ambientale (art. 452-quater);
- c) Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies);
- d) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies);
- e) Circostanze aggravanti (art. 452-octies).

Di seguito vengono esplicitate le fattispecie richiamate dall'art. 25-undecies e previste da:

1. CODICE PENALE

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

Vengono punite, salvo che il fatto costituisca più grave reato, diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette, consistenti alternativamente nel comportamento di chi a) fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta (comma 1); b) fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta (comma 2). È esclusa la configurabilità del reato nei casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un *habitat* all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione. Ai fini dell'applicazione dell'art. 733-bis c.p. per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi *habitat* di specie per le quali una zona sia classificata come "zona di protezione speciale" a norma dell'art. 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi *habitat* naturale o un *habitat* di specie per cui un sito sia designato come "zona speciale di conservazione" a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/437CE.

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

Prevede la reclusione da due a sei anni e la multa da Euro 10.000 a Euro 100.000 per chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Sono inoltre previsti dall'art. 452-ter aumenti di pene se le condotte sopra descritte sono commesse in aree vincolate o a danno di specie protette e nel caso di inquinamento seguito da morte o lesioni.

Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.)

Punisce con la reclusione da 5 a 15 anni chiunque, al di fuori dei casi previsti dall'art. 434 c.p., "abusivamente cagiona un disastro ambientale". La stessa norma precisa che costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi, ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinqüies* c.p.)

Per i fatti di inquinamento ambientale e disastro ambientale, previsti come delitti dolosi contro l'ambiente, la nuova disciplina contempla anche la forma colposa.

L'art. 452-*quinqüies* c.p., dispone infatti che "se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*quater* è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi" e che se dalla commissione di tali fatti "deriva il *pericolo* – e non, quindi, un evento – di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo".

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da Euro 10.000 ad Euro 50.000 chi abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale ad alta radioattività. La pena è aumentata se da queste attività deriva il pericolo di compromissione o deterioramento del suolo o dell'ecosistema.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.)

Ai sensi dell'art. 452-*quaterdecies* c.p. è punito chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o

comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Il reato è aggravato qualora i rifiuti siano ad alta radioattività.

Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 c.p. è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene sono aumentate.

2. CODICE DELL'AMBIENTE (D.LGS. N. 152/2006)

Fattispecie di reato di cui all'art. 137 Cod. Amb.

Sono rilevanti per le finalità di cui al D.lgs. 231/2001 le seguenti condotte:

a) Scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata

L'art. 137, commi 2 e 3, Cod. Amb. sanziona la condotta di chiunque effettui scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni delle autorità competenti ai sensi degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, Cod. Amb. Si precisa che in relazione alle condotte di cui sopra, per "sostanze pericolose" si intendono quelle espressamente indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del Cod. Amb. a cui si fa rinvio.

b) Scarico di acque industriali eccedenti limiti tabellari

L'art. 25-*undecies*, comma 2, primo periodo, del D.lgs. 231/2001 e 137, comma 5, Cod. Amb., prevedono l'irrogazione di sanzioni nei confronti di chiunque, nell'effettuare uno scarico di acque reflue industriali, superi i limiti fissati dalla legge o dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 107 Cod. Amb. Si precisa che tale condotta rileva esclusivamente in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'Ambiente e che i valori limite a cui fa riferimento la suddetta norma sono indicati alle tabelle 3 e 4 dello stesso Allegato 5. Anche la criminalizzazione di tale condotta è punita con una sanzione pecuniaria più elevata qualora vengano superati particolari valori limite fissati per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 al Codice dell'Ambiente.

c) Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee

All'art. 137, comma 11, primo periodo, è sanzionata la condotta di chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 Cod. Amb., nel caso di scarico sul suolo, di cui alla tabella 4 dell'allegato 5 alla Parte terza del Codice dell'Ambiente.

d) Violazione del divieto di scarico in mare da parte di navi e aeromobili di sostanze vietate

Ai sensi dell'art. 137, comma 13, Cod. Amb. è punito lo scarico, da parte di navi od aeromobili nelle acque del mare, di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché, in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Fattispecie di reato di cui all'art. 256 Cod. Amb.

L'art. 256 Cod. Amb. sanziona penalmente una pluralità di condotte che, configurandosi prevalentemente come violazione di disposizioni normative relative alla gestione di rifiuti, sono potenzialmente lesive dell'ambiente. Le attività illecite previste dall'art. 256 Cod. Amb. sono riconducibili alla categoria dei "reati di pericolo astratto", per i quali la messa in pericolo del bene giuridico protetto (i.e. l'ambiente) è presunta dal legislatore, senza necessità di verificare concretamente la sussistenza del pericolo. La semplice violazione delle norme relative alle attività di Gestione dei Rifiuti o l'impedimento dei controlli predisposti in via amministrativa costituiscono, quindi, di per sé fattispecie di reato punibili.

Assumono rilevanza, ai fini del D.lgs. 231/2001:

a) gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, comma 1, Cod. Amb.)

Il primo comma dell'art. 256 Cod. Amb. punisce una pluralità di condotte connesse alla gestione non autorizzata dei rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti di

qualsiasi genere – pericolosi e non pericolosi – poste in essere in mancanza della specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. da 208 a 216 Cod. Amb. Si precisa che, ai sensi dell’art. 193, comma 9, Cod. Amb., per “attività di trasporto” non si intendono gli spostamenti di Rifiuti all’interno di un’area privata. Una responsabilità del produttore potrebbe, tuttavia, configurarsi a titolo di concorso nel reato. Ciò non solo in caso di conoscenza della natura illecita dell’attività di gestione dei rifiuti concessa in appalto, ma anche in caso di violazione di specifici obblighi di controllo sul soggetto incaricato della raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti. Si tenga, infatti, presente che tutti i soggetti coinvolti nel complesso delle attività di gestione dei rifiuti – tra cui anche il produttore – sono tenuti, non solo al rispetto delle disposizioni normative relative al proprio ambito di attività, ma anche ad un controllo sulla corretta esecuzione delle attività precedenti o successive alla propria. Di conseguenza, il produttore è tenuto a controllare che il soggetto a cui venga affidata la raccolta, il trasporto o lo smaltimento dei rifiuti prodotti svolga tali attività in modo lecito. In caso contrario, l’inosservanza di obblighi precauzionali potrebbe determinare un “concorso colposo nel reato doloso”.

b) gestione di discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, Cod. Amb.)

Il comma terzo della stessa disposizione punisce chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata, con specifico aggravamento di pena nel caso in cui la stessa sia destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi. In particolare, si precisa che nella definizione di discarica non rientrano “gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno”. Al fine di determinare la condotta illecita di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata devono quindi sussistere le seguenti condizioni:

- una condotta ripetuta nel tempo di accumulo dei rifiuti in un’area o anche il semplice allestimento dell’area attraverso lo spianamento o la recinzione del terreno;
- il degrado dell’area stessa, consistente nell’alterazione permanente dello stato dei luoghi;

- il deposito di una quantità consistente di rifiuti.

Ai fini della configurabilità della “gestione abusiva”, infine, si deve dar luogo ad un’attività autonoma, successiva alla realizzazione, che implichi l’attivazione di un’organizzazione di mezzi e persone volti al funzionamento della discarica stessa.

c) miscelazione di Rifiuti Pericolosi (art. 256, comma 5, Cod. Amb.)

Sono punite, ai sensi del comma quinto dell’art. 256 Cod. Amb., le attività non autorizzate di miscelazione dei rifiuti aventi differenti caratteristiche di pericolosità, ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. Si ricorda che la miscelazione dei rifiuti pericolosi - che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali - è consentita solo se espressamente autorizzata ai sensi e nei limiti di cui all’art. 187 Cod. Amb. Tale condotta pertanto assume rilevanza penale solo se eseguita in violazione di tali disposizioni normative. Il reato in oggetto può essere commesso da chiunque abbia la disponibilità di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

d) deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, primo periodo, Cod. Amb.)

Può considerarsi integrata, ai sensi del comma sesto dell’art. 256 Cod. Amb., la violazione del divieto di deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione previsto dall’art. 227 Cod. Amb., qualora sussistano le seguenti condizioni:

- si tratti di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo compresi nell’elenco esemplificativo di cui all’Allegato 1 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 (“Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179”);
- siano violati i limiti temporali o quantitativi previsti dall’art. 8 del D.P.R. n. 254/2003, il quale dispone che il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Tale termine può essere esteso a trenta giorni per quantitativi di rifiuti inferiori a 200 litri.

Fattispecie di reato di cui all’art. 257 Cod. Amb.

L'art. 257 Cod. Amb., concernente la disciplina penale della bonifica dei siti, prevede due distinte fattispecie di reato:

a) l'omessa bonifica

In particolare, ai sensi dell'art. 257 Cod. Amb., è in primo luogo punito chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito dell'apposito procedimento amministrativo delineato dagli articoli 242 e ss. Cod. Amb.

Presupposti per la configurabilità della suddetta fattispecie di reato sono:

- il superamento delle concentrazioni soglia di rischio ("C.S.R.");
- la mancata bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e seguenti.

Non è punito, pertanto, l'inquinamento in sé, ma la mancata bonifica da eseguirsi secondo le regole fissate nell'apposito progetto. Il reato è aggravato qualora l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose secondo quanto previsto dall'art. 257, comma 2, Cod. Amb.

b) mancata effettuazione della comunicazione ex art. 242 Cod. Amb.

Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile della contaminazione deve, entro le 24 ore successive alla realizzazione dell'evento, adottare le necessarie misure di prevenzione e darne immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304, comma 2, Cod. Amb. In tal caso, diversamente dal reato di omessa bonifica, "la segnalazione che il responsabile dell'inquinamento è obbligato a effettuare alle autorità indicate dall'art. 242, è dovuta a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione e la sua omissione è sanzionata dall'art. 257" (Cassazione penale, Sez. III, dep. 29 aprile 2011, n. 16702).

Fattispecie di reato di cui all'art. 258 comma 4, secondo periodo, Cod. Amb.

a) falsità nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti

Ai sensi dell'art. 258, comma 4, secondo periodo, Cod. Amb., è punito chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, nonché chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto. Tale fattispecie di reato va inserita nel quadro degli adempimenti previsti dall'art. 188-*bis* del Cod. Amb. relativamente alla tracciabilità dei rifiuti, dal momento della produzione e sino alla loro destinazione finale.

Fattispecie di reato di cui all'art. 259 Cod. Amb.

a) traffico illecito di rifiuti

Ai sensi dell'art. 259, comma 1, Cod. Amb, sono punite due fattispecie di reato connesse ai traffici e alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti. Il traffico illecito di rifiuti si concretizza allorché vengano poste in essere le condotte espressamente previste dall'art. 2 del regolamento CEE del 1° febbraio 1993, n. 259, ossia qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata:

- senza invio di notifica e/ o senza il consenso delle autorità competenti interessate;
- con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode;
- senza essere concretamente specificata nel documento di accompagnamento;
- in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali;
- in violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti previsti dagli articoli 14, 16, 19 e 21 del suddetto Regolamento 259/1993.

Fattispecie di reato di cui all'art. 279 Cod. Amb.

a) emissione in atmosfera di gas inquinanti oltre i limiti consentiti.

Ai sensi dell'art. 279, quinto comma, Cod. Amb., è punito chiunque, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte

quinta del Cod. Amb., dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 Cod. Amb. o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, determinando anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

3. LEGGE N. 549/1993

In tema di **tutela dell'ozono stratosferico**, sono punite la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la detenzione delle sostanze lesive secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 3093/94 (da ultimo abrogato e sostituito dal Regolamento CE n. 1005/2009).

4. LEGGE N. 150/1992

In tema di **protezione di specie della flora e della fauna selvatiche** mediante il controllo del loro commercio, è punito chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento CE n. 338/97 e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati A, B e C del Regolamento medesimo, tra l'altro:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari sotto qualsiasi regime doganale senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciato in conformità al Regolamento;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o certificato prescritti;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni contenute nell'art. 7 del Regolamento citato;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

5. LEGGE N. 202/2007

In relazione **all'inquinamento provocato dalle navi**, è punito il comandante di una nave, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave che determinino il versamento in mare di sostanze inquinanti. Il reato è aggravato se da ciò siano derivati danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

2. Presidi per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25-*undecies* del D.lgs. 231/2001 nelle aree a rischio diretto

L'analisi compiuta nell'ambito della Matrice di Rischio ha reso possibile individuare alcune aree di attività potenzialmente esposte al rischio *diretto* di commissione dei reati richiamati dall'art. 25-*undecies*, D.lgs. 231/2001.

In relazione alle attività riferibili a tali aree e/o processi, avuto riguardo anche alle Funzioni e alle figure aziendali potenzialmente coinvolte, sono state quindi identificate e – laddove necessario – implementate regole, cautele, procedure e punti di controllo aventi lo scopo di prevenire la realizzazione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, delle fattispecie di reato in oggetto.

| 1L – Gestione ordinaria dei rifiuti | |
|--|--|
| Attività a rischio | <ul style="list-style-type: none"> a) raccolta e gestione del deposito temporaneo dei rifiuti; b) monitoraggio delle autorizzazioni al trasporto dei rifiuti dei fornitori del servizio; c) selezione e gestione dei fornitori per attività di trasporto e smaltimento dei rifiuti. |
| Funzioni e/o figure aziendali coinvolte | <ul style="list-style-type: none"> • Organo amministrativo; • Ufficio tecnico; • Responsabili di area; • Responsabili di zona; |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Capi cantiere. |
| <p>Reati realizzabili nell'interesse o a vantaggio dell'ente</p> | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-<i>quater</i> c.p.); ➤ Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-<i>quinquies</i> c.p.); ➤ Gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, co. 1, D.lgs. 152/2006); ➤ Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6, D.lgs. 152/2006); ➤ Traffico illecito di rifiuti (art. 259, D.lgs. 152/2006). |
| <p>Presidi di prevenzione e controllo adottati (/in fase di adozione)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - La Società ha ottenuto la <u>certificazione di conformità allo <i>standard</i> UNI EN ISO 14001</u> e ne cura l'aggiornamento; - adozione di una procedura [PG12] avente ad oggetto la <u>gestione ordinaria dei rifiuti</u>, volta a regolamentare le modalità di raccolta, trasporto e deposito dei rifiuti derivanti dagli ambienti aziendali e provenienti dalle attività svolte nei cantieri. In particolare, la procedura disciplina e descrive il processo con riferimento: <ul style="list-style-type: none"> ⇒ alla gestione dei formulari dei rifiuti; ⇒ alla gestione dei rifiuti presso le sedi aziendali; ⇒ alla gestione dei rifiuti presso i cantieri; ⇒ alla gestione dei rifiuti sanitari; ⇒ all'intermediazione dei rifiuti con e senza detenzione; ⇒ al trasporto dei rifiuti in conto proprio. <p>La procedura prevede, inoltre, in seguito all'adeguamento avviato con la redazione del presente Modello organizzativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sopralluoghi periodici (min. annuali) dell'Ufficio tecnico presso gli smaltitori, corredati di apposita |

| | |
|--|--|
| | <p>verbalizzazione ed effettuati sempre da almeno due figure aziendali;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ richieste periodiche (min. semestrali) di documenti al vettore (es. certificazioni, patenti, autorizzazioni, ecc.) con segnalazione tracciabile di eventuali anomalie all'Organo amministrativo e (contestualmente) all'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), D.lgs. 231/2001; ▪ l'archiviazione a cura dell'Ufficio tecnico della documentazione acquisita o comunque fornita in occasione dei controlli di cui al punto precedente, sia con modalità di conservazione cartacee che mediante supporti informatici assistiti da sistemi di <i>back-up</i>; ▪ che il compito di redigere i documenti di accompagnamento dei rifiuti sia affidato al personale dell'Ufficio tecnico, in collaborazione con l'Ufficio gare e con il supporto del Consulente legale aziendale; <p>- definizione e attuazione di un piano di formazione rivolto al personale di tutte le funzioni coinvolte nel processo in esame avente ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ lineamenti della responsabilità da reato degli enti <i>ex</i> D.lgs. 231/2001; ▪ i reati presupposto qui individuati; ▪ i protocolli previsti dal Modello organizzativo <i>ex</i> D.lgs. 231/2001 con particolare ma non esclusivo riferimento ai reati presupposto qui individuati; ▪ i contenuti della procedura PG12 – Gestione ordinaria dei rifiuti. <p>- adozione e diffusione del Codice Etico.</p> |
|--|--|

3. Processi strumentali

L'analisi dei rischi condotta alla base del presente Modello non ha prestato attenzione unicamente ai processi *direttamente* esposti al rischio di realizzazione

dei reati presupposto, ma anche a quelle aree di attività dove potrebbero inserirsi, astrattamente, comportamenti prodromici o “strumentali” alla realizzazione e/o al nascondimento degli illeciti.

In particolare, con riferimento ai reati di cui all’art. 25-*undecies*, D.lgs. 231/2001, sono considerabili “aree a rischio strumentale” le seguenti:

- Gestione degli acquisti di beni o servizi;
- Affidamento e gestione degli incarichi professionali.

Per l’analisi dei presidi adottati e per l’individuazione delle principali figure e funzioni coinvolte nell’ambito della gestione degli acquisti di beni o servizi, vd. Parte Speciale I) – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio, pagg. 114 e ss. Con riferimento, invece, all’affidamento e alla gestione degli incarichi professionali si rinvia alla Parte Speciale N) – Processi strumentali.

4. Principi generali

Al fine di integrare i presidi di prevenzione di cui al paragrafo precedente, con particolare riferimento alle aree in cui non è possibile incidere con protocolli formalizzati o specifiche regole cautelari, la Società richiede ai suoi esponenti e ad ogni soggetto con cui entri in contatto il rispetto dei principi di comportamento e degli espressi divieti di seguito indicati.

In primo luogo, tutte le attività a rischio devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella presente Parte Speciale, nonché a tutte le altre regole e istruzioni poste a presidio dei rischi-reato individuati.

In particolare, ai soggetti riferibili a LA LUCENTEZZA è fatto *divieto* di:

- tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell’art. 25-*undecies* del D.lgs. 231/2001;

- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Gli stessi soggetti dovranno, inoltre, attenersi ai seguenti principi:

- considerare sempre prevalente la necessità di tutelare l'ambiente rispetto a qualsiasi considerazione economica;
- contribuire, per quanto di propria competenza, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela dell'ambiente;
- valutare sempre gli effetti della propria condotta in relazione al rischio di danno all'ambiente: ogni azione che possa avere impatto ambientale deve tendere alla riduzione al minimo dei danni reali o potenziali causabili all'ambiente;
- conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, non adottare comportamenti imprudenti che potrebbero recare danno all'ambiente;
- astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di recare danni all'ambiente;
- assicurare la tutela del suolo e del sottosuolo, la conservazione del territorio nonché la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee;
- devono essere prese tutte le precauzioni necessarie a limitare al minimo l'inquinamento dell'aria e a contenere comunque le emissioni al di sotto dei limiti fissati dalla legge;
- effettuare il deposito temporaneo dei rifiuti e il successivo conferimento in condizioni di sicurezza e nel rispetto della normativa vigente;
- rispettare le procedure volte a prevenire le emergenze ambientali ed a limitare i danni qualora le stesse si verificano.

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di commissione di reati, l'Organismo di Vigilanza avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni.



LA LUCENTEZZA srl
IMPRESA DI PULIZIA E SERVIZI INTEGRATI

PARTE SPECIALE M) – REATI TRIBUTARI

1. I reati di cui all'art. 25-*quinqüesdecies*, D.lgs. 231/2001

Il D.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito in Legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto l'art. 25-*quinqüesdecies* nel D.lgs. 231/2001, estendendo la responsabilità da reato degli enti ai seguenti reati tributari:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-*bis*, D.lgs. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. 74/2000);
- emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-*bis*, D.lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11, D.lgs. 74/2000).

Il rischio penale legato alla commissione di questi reati tributari è presente in ogni realtà, a prescindere dall'eventuale esternalizzazione delle attività di gestione contabile e fiscale. La responsabilità per i reati tributari ricade infatti, innanzitutto, su quei soggetti che, alla stregua delle disposizioni fiscali, sono chiamati ad assolvere determinati adempimenti di carattere tributario.

In particolare, con riferimento alle persone giuridiche, l'art. 4 del D.lgs. 74/2000 prevede che «la dichiarazione è sottoscritta a pena di nullità dal rappresentante legale [dell'ente] e, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione, anche di fatto». Pertanto, in capo a questi soggetti, potrà sempre – quantomeno – individuarsi il dovere di verificare costantemente la correttezza e la professionalità delle figure esterne incaricate della gestione contabile e degli adempimenti fiscali.

Dichiarazione fraudolenta mediante fatture false o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.lgs. 74/2000)

Tra le fattispecie dichiarative, la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false o altri documenti per operazioni inesistenti è quella di più accentuato disvalore.

La consumazione del reato si ha con la presentazione della dichiarazione fiscale: le condotte di mera utilizzazione e contabilizzazione di fatture false o altri documenti per operazioni inesistenti sono quindi un *ante factum* non punibile, neppure sul piano del tentativo ai sensi dell'art. 6, D.lgs. n. 74/2000. L'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti rappresenta, quindi, il presupposto per la realizzazione del reato, che avviene però con la sola presentazione della dichiarazione fiscale (c.d. struttura *bifasica*).

Nonostante la norma utilizzi la locuzione «chiunque» per riferirsi al possibile autore del reato, si tratta chiaramente di una fattispecie a *soggettività ristretta*, in quanto realizzabile soltanto da chi sia obbligato a presentare la dichiarazione fiscale.

Quanto all'elemento soggettivo, la fattispecie è caratterizzata da un *dolo specifico* consistente nel «fine di evadere le imposte». Va segnalato, al riguardo, come il dolo specifico di evasione non sia peraltro incompatibile con la presenza di più finalità illecite.

Il nuovo comma 2-bis

La nuova disposizione di cui al comma 2-*bis* introduce un'ipotesi attenuata per il caso in cui il valore degli elementi passivi fittizi contabilizzati sia complessivamente inferiore a € 100.000.

L'attenuazione delle conseguenze sanzionatorie riguarda sia la persona fisica, nei confronti della quale torna ad applicarsi la previgente cornice edittale (da un anno e sei mesi a sei anni di reclusione), sia nei confronti della persona giuridica. L'art. 25-*quinqüesdecies*, D.lgs. 231/2001, per l'ipotesi di cui all'art. 2, comma 2-*bis*, D.lgs. 74/2000, commina infatti una pena pecuniaria che può arrivare nel massimo a € 309.874,14, anziché a € 774.685,35 (come nell'ipotesi di superamento della predetta soglia quantitativa).

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. 74/2000)

Nel delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici il contribuente, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, presenta una dichiarazione falsa e occulta il vero attraverso: a) operazioni simulate – oggettivamente o soggettivamente; b) documenti falsi, diversi dalle

fatture/documenti equipollenti di cui all'art. 2, D.lgs. 74/2000⁸; c) altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'Amministrazione finanziaria (c.d. idoneità *deceittiva*).

Perché il delitto sia consumato, pertanto, occorre che la dichiarazione mendace sia preceduta da uno dei comportamenti fraudolenti indicati dalla norma. Al riguardo, occorre precisare che:

1. le operazioni simulate, oggettivamente o soggettivamente, ai sensi dell'art. 1, lett. g-*bis*), D.lgs. 74/2000, sono le «operazioni apparenti [...] poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti»;
2. l'utilizzo di documenti falsi assume rilevanza esclusivamente se essi sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, oppure se sono detenuti a fini di prova. Conseguentemente, non è riconducibile all'art. 3, D.lgs. 74/2000, la trasmissione di documenti falsi all'Amministrazione finanziaria;
3. per «altri mezzi fraudolenti» si intendono le condotte che determinano una falsa rappresentazione della realtà comprese, ai sensi della lett. g-*ter*) dell'art. 1, D.lgs. 74/2000, le condotte *omissive*, purché connotate per la violazione di specifici obblighi di agire.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo, limitatamente ai profili di interesse per la responsabilità dell'ente *ex* D.lgs. 231/2001, occorre ricordare l'art. 1, lett. e), D.lgs. 74/2000, che chiarisce come «il fine di evadere le imposte» sussiste anche se il soggetto agente ha agito allo scopo di permettere l'evasione all'ente per conto del quale agisce.

Quanto ai soggetti attivi del reato, possono richiamarsi le considerazioni già svolte con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 2, D.lgs. 74/2000.

⁸ Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, invero, vista la clausola di riserva a favore del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ha carattere sussidiario: può trovare applicazione esclusivamente laddove non sussistano gli estremi di cui all'art. 2, D.lgs. 74/2000.

Emissione di fatture false o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D.lgs. 74/2000)

L'art. 8, D.lgs. 74/2000, punisce con la medesima pena prevista per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture false o altri documenti per operazioni inesistenti chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sul reddito o sul valore aggiunto, emette o rilascia⁹ fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

L'operatività della fattispecie prescinde dal conseguimento dell'evasione di imposta da parte dell'utilizzatore, tutelando l'interesse dello Stato a non vedere ostacolata la propria funzione di accertamento fiscale. La condotta incriminata si risolve, pertanto, in una peculiare forma di falsità ideologica¹⁰.

Quanto ai possibili soggetti attivi, a differenza degli illeciti tributari precedentemente esaminati, quello in oggetto si configura come un reato comune. Può infatti essere realizzato sia dal soggetto passivo dell'IVA, sia da chiunque emetta documenti fiscalmente utilizzabili da terzi al fine di evadere (anche in via occasionale).

L'agente dovrà peraltro essere consapevole sia della falsità del documento che della sua rilevanza fiscale, in conformità ai principi generali relativi all'imputazione dell'elemento soggettivo. Inoltre, per integrare il reato, è necessario che l'emittente si proponga lo specifico fine di consentire a terzi l'evasione, non essendo sufficiente il dolo generico¹¹.

Il nuovo comma 2-bis

In maniera speculare a quanto previsto con riferimento all'art. 2, D.lgs. 74/2000, la Legge 157/2019 ha introdotto nella fattispecie in oggetto un nuovo comma 2-

⁹ Le due espressioni "emette o rilascia" non costituiscono un'endiadi, in quanto i due termini fanno riferimento a figure distinte nella sintassi del diritto tributario. L'emissione, riguarda infatti l'attività di consegna o spedizione, anche telematica, di fatture per le operazioni imponibili IVA e per le operazioni intracomunitarie. Il rilascio, invece, ha ad oggetto le ricevute e gli scontrini fiscali.

¹⁰ Cass. Sez. I, Sent. 20 febbraio 2004, n. 32493.

¹¹ Controverso è, tuttavia, se possa configurarsi il dolo specifico richiesto dalla fattispecie incriminatrice nelle ipotesi in cui l'autore, pur perseguendo uno scopo diverso, abbia agito accettando il rischio che l'emissione di fatture o documenti equipollenti possa consentire a terzi l'evasione, secondo lo schema del dolo eventuale.

bis che subordina al superamento di una soglia quantitativa l'applicazione della nuova, più severa, cornice edittale.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs. 74/2000)

L'art. 10, D.lgs. 74/2000, configura un reato a condotta vincolata, consistente nell'occultamento o nella distruzione di documenti contabili.

Con riferimento alla condotta tipica la dottrina unanime ha da tempo osservato come entrambe le modalità realizzative prevedano, implicitamente, la tenuta della contabilità fiscale. La mancata istituzione delle scritture contabili, pertanto, non rilevarebbe ai sensi dell'art. 10, D.lgs. 74/2000. Conformemente si è espressa la Suprema Corte di Cassazione, affermando che «la condotta penalmente rilevante [...] non può sostanziarsi in un mero comportamento omissivo [...] ma richiede perché sia integrata la fattispecie penale un *quid pluris* a contenuto commissivo consistente nell'occultamento ovvero nella distruzione di tali scritture»¹².

In particolare, la distruzione si realizza con l'eliminazione della documentazione o del supporto o con cancellature e abrasioni¹³. Quanto, invece, all'occultamento, esso va inteso come «la temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori e si realizza mediante il nascondimento materiale del documento»¹⁴.

Va precisato come le condotte di distruzione e di occultamento debbano incidere su scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione. Per individuarle, deve quindi farsi rinvio alle disposizioni tributarie in materia, come vigenti al momento del fatto (centrale è in particolare la disposizione di cui all'art. 22 d.P.R. n. 600/1973).

Quanto all'elemento soggettivo, anche la fattispecie in oggetto è sorretta da un dolo specifico che deve orientare la condotta al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire a terzi l'evasione.

¹² Cass., Sez. III, Sent. 15 ottobre 2014, n. 11643.

¹³ Cass., Sez. III, Sent. 17 gennaio 2006, n. 4871.

¹⁴ Cass., Sez. feriale, Sent. 18 giugno 2015, n. 35665.

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11, D.lgs. 74/2000)

L'art. 11, D.lgs. 74/2000, prevede due fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. La prima – comma 1 – è connessa alla riscossione coattiva e costituisce una costante del sistema penale-tributario, risalente all'art. 6 della Legge 3834/1938. La seconda – comma 2 – è di più recente introduzione ed è collegata alle transazioni fiscali in sede di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione del debito.

Sottrazione fraudolenta alla riscossione coattiva dei tributi (comma 1)

Quanto alla condotta di cui al comma 1, la stessa può essere realizzata attraverso l'alienazione simulata di beni propri o altrui e/o mediante altri mezzi fraudolenti. La dottrina e la giurisprudenza sono inoltre unanimi nell'individuare, quale oggetto materiale del delitto, esclusivamente i beni che possono essere attinti da eventuali procedimenti di esecuzione forzata. Tale conclusione è del resto coerente con l'interesse tutelato dalla norma, che secondo la dottrina e la giurisprudenza maggioritari deve individuarsi nel mantenimento della garanzia patrimoniale (generica) offerta al Fisco.

Il fine di «sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila», oltre a configurare un dolo specifico cui deve tendere il volere dell'agente, descrive in maniera significativa il presupposto stesso della condotta: l'esistenza di un debito di imposta di valore superiore alla soglia quantitativa.

Tale presupposto, nonostante il consueto utilizzo del pronome indefinito «chiunque», interviene quindi a limitare la platea dei possibili soggetti attivi del reato. Soltanto il contribuente che abbia un debito con il Fisco di valore superiore a € 50.000 potrà infatti essere imputato ai sensi dell'art. 11, comma 1, D.lgs. 74/2000.

Falso documentale nelle procedure di transazione fiscale (comma 2)

Il comma 2 punisce le condotte di falso veicolate attraverso la documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale. Tale indicazione offre allora una precisa delimitazione del contesto in cui può realizzarsi l'illecito.

La fattispecie presenta significative affinità con i delitti dichiarativi, incriminando il falso solo ove incida oltre una soglia quantitativa e sia perpetrato attraverso l'indicazione di elementi attivi o passivi fittizi. Peraltro, merita precisare come il falso debba ricadere sui "documenti presentati ai fini della procedura di transazione fiscale".

Quanto all'elemento soggettivo, l'intera azione deve essere finalizzata ad ottenere un pagamento parziale dei tributi o dei relativi accessori. La connotazione del dolo specifico, permette quindi di escludere la tipicità delle condotte di falso dirette ad ottenere non già una riduzione del debito, ma una dilazione del pagamento.

2. Presidi per la prevenzione dei reati di cui all'art. 25-*quiquiesdecies*, D.lgs. 231/2001, nelle aree a rischio diretto

L'analisi compiuta nell'ambito della Matrice di Rischio ha reso possibile individuare alcune aree di attività potenzialmente esposte al rischio *diretto* di commissione dei reati richiamati dall'art. 25-*quiquiesdecies*, D.lgs. 231/2001.

In relazione alle attività riferibili a tali aree e/o processi, avuto riguardo anche alle Funzioni e alle figure aziendali potenzialmente coinvolte, sono state quindi identificate e – laddove necessario – implementate regole, cautele, procedure e punti di controllo aventi lo scopo di prevenire la realizzazione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, delle fattispecie di reato in oggetto.

| 1M – Gestione degli adempimenti fiscali | |
|---|--|
| Attività a rischio | <ul style="list-style-type: none"> a) Predisposizione, approvazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali rilevanti per la determinazione dei tributi; b) gestione dei rapporti (raccordo e coordinamento informativo, nonché reciproco controllo) tra il |

| | |
|---|---|
| | Consulente fiscale esterno e le figure aziendali coinvolte a vario titolo nel processo. |
| Funzioni e/o figure aziendali coinvolte | <ul style="list-style-type: none"> • Assemblea dei Soci; • Organo amministrativo; • Collegio sindacale; • R.G.M.; • Ufficio amministrativo; • Ufficio contabilità; • Ufficio acquisti; • Consulente fiscale esterno. |
| Reati realizzabili nell'interesse o a vantaggio dell'ente | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture false o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co. 1 e 2-<i>bis</i> D.lgs. 74/2000); ➤ Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. 74/2000). |
| Presidi di prevenzione e controllo adottati (/in fase di adozione) | <ul style="list-style-type: none"> - Le attività correlate all'adempimento delle imposte dirette sono devolute a un Consulente fiscale esterno di fiducia (professionista iscritto all'Albo dei Dottori commercialisti); - le attività correlate all'adempimento delle imposte indirette sono svolte dal personale dell'Ufficio Amministrativo, in collaborazione con l'Ufficio Contabilità, e sono oggetto di controllo e se del caso revisione da parte del Consulente fiscale esterno; - le figure apicali della Società e il personale degli Uffici coinvolti a vario titolo nel processo di adempimento delle imposte, intrattengono frequenti scambi informativi e di coordinamento con il Consulente fiscale esterno, prevalentemente con modalità formalizzate e tracciabili; - l'Organo amministrativo, nell'ambito dei propri frequenti contatti con il consulente fiscale, ne verifica la costante professionalità e correttezza, riservandosi |



| | |
|--|--|
| | <p>gli opportuni provvedimenti, sentito l'Organismo di Vigilanza, in caso di comportamenti contrari al presente Modello organizzativo e/o a quanto previsto dal Codice Etico aziendale;</p> <ul style="list-style-type: none">- adozione di una procedura [PG09/<i>bis</i>] avente ad oggetto la <u>gestione degli adempimenti fiscali</u>, volta a regolamentare:<ul style="list-style-type: none">▪ i principali passaggi operativi volti all'elaborazione e alla presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, con indicazione delle figure coinvolte e dei rispettivi ruoli e responsabilità;▪ i principali momenti di raccordo, scambio informativo e reciproco controllo tra le figure aziendali coinvolte nel processo e il Consulente fiscale esterno;▪ controlli sulla correttezza e la veridicità dei documenti contabili utilizzati o comunque trasmessi al consulente fiscale esterno. <p>In particolare, la procedura prevede, tra l'altro, che:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ in seguito alla registrazione dei movimenti contabili di ogni mese, l'Ufficio Amministrativo provveda 1) a stampare l'elenco dei movimenti contabili rilevanti ai fini I.V.A.; 2) a verificare la corrispondenza tra i movimenti I.V.A. e le fatture attive/passive del mese di riferimento; 3) a segnalare eventuali discordanze nei dati al R.G.M. e al Responsabile dell'Ufficio contabilità;▪ sia cura del Responsabile dell'Ufficio Amministrativo provvedere alla liquidazione periodica del saldo I.V.A. a debito/credito procedendo al pagamento in conformità alla procedura PG05 – Flussi monetari in uscita;▪ il pagamento delle imposte (IRES, IRAP e IVA) dipendenti dalla dichiarazione annuale dei redditi avvenga in seguito a una verifica dell'Organo amministrativo, in collaborazione con il Consulente fiscale esterno, in ordine alla congruenza tra gli importi dichiarati e i relativi F24;▪ i dati contabili/fiscali imputati siano resi |
|--|--|

| | |
|--|---|
| | <p>disponibili attraverso l'apposito <i>software</i> gestionale;</p> <ul style="list-style-type: none"> - definizione e attuazione di un piano di formazione rivolto al personale di tutte le funzioni coinvolte nel processo in esame avente ad oggetto: <ul style="list-style-type: none"> ▪ lineamenti della responsabilità da reato degli enti <i>ex</i> D.lgs. 231/2001; ▪ i reati presupposto qui individuati; ▪ i protocolli previsti dal Modello organizzativo <i>ex</i> D.lgs. 231/2001 con particolare ma non esclusivo riferimento ai reati presupposto qui individuati; ▪ i contenuti della procedura PG09/<i>bis</i> – Gestione degli adempimenti fiscali. |
|--|---|

| 2M – Vendita e/o cessione di beni mobili registrati e/o beni immobili | |
|---|---|
| Attività a rischio | a) Pianificazione e/o approvazione delle operazioni di vendita e/o cessione di beni mobili registrati e/o beni immobili. |
| Funzioni e/o figure aziendali coinvolte | <ul style="list-style-type: none"> • Assemblea dei Soci; • Organo amministrativo; • Ufficio amministrativo; • Ufficio contabilità; • Consulente legale aziendale; • Consulente fiscale esterno. |
| Reati realizzabili nell'interesse o a vantaggio dell'ente | ➤ Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.lgs. 74/2000) |
| Presidi di prevenzione e controllo adottati (/in fase di adozione) | - Le operazioni di vendita o cessione, anche a titolo gratuito, di beni immobili o di beni mobili registrati di valore prossimo, uguale o superiore ai 50.000 euro sono deliberate dall'Organo amministrativo con |

| | |
|--|---|
| | <p>modalità idonee a garantirne la tracciabilità, nonché a consentire la ricostruzione <i>ex post</i> delle ragioni economiche (o morali) alla base dell'operazione (ad es. mediante verbalizzazione della seduta e adeguata produzione documentale di supporto);</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso in cui siano scaduti i termini per l'adempimento di obbligazioni tributarie di valore complessivo prossimo o superiore ai 50.000 euro, la Società si astiene dal deliberare cessioni <u>a titolo gratuito</u> di beni immobili o beni mobili registrati prima di aver integralmente adempiuto l'obbligazione (anche se di natura sanzionatoria). Laddove l'Organo amministrativo decida di derogare a questa previsione, contestualmente alla deliberazione, informa l'Organismo di Vigilanza dei motivi della scelta (ad es. la presenza nel patrimonio dell'ente di altri beni immobili o mobili registrati di valore superiore all'entità dell'obbligazione tributaria inadempita); - tutte le operazioni di vendita o cessione di beni immobili o di beni mobili registrati sono formalizzate e sono oggetto di un flusso informativo semestrale verso l'Organismo di Vigilanza. Questi verifica – anche a campione, purché espliciti il criterio di scelta utilizzato – l'effettiva fuoriuscita dei beni dalla disponibilità dell'ente, dando atto del controllo nei propri verbali. |
|--|---|

| 3M – Gestione delle visite ispettive | |
|--|--|
| Attività a rischio | a) Evasione delle richieste di acquisizione da parte degli ispettori di documenti contabili di cui è obbligatoria la conservazione. |
| Funzioni e/o figure aziendali coinvolte | <ul style="list-style-type: none"> • Vd. <i>supra</i>, Parte Speciale A) – Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, pagg. 11 e ss. |
| Reati realizzabili nell'interesse o a vantaggio dell'ente | ➤ Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs. 74/2000) |
| Presidi di prevenzione e | - Vd. <i>supra</i> , Parte Speciale A) – Reati nei confronti della |

| | |
|--|--|
| controllo adottati (/in fase di adozione) | Pubblica Amministrazione, pagg. 11 e ss. |
|--|--|

| 4M – Gestione della contabilità (ciclo attivo) | |
|---|--|
| Attività a rischio | a) Emissione di fatture attive. |
| Funzioni e/o figure aziendali coinvolte | • Vd. <i>infra</i> , Parte Speciale N) – Processi strumentali, pagg. 157 e ss. |
| Reati realizzabili nell'interesse o a vantaggio dell'ente | ➤ Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1 e 2- <i>bis</i> , D.lgs. 74/2000) |
| Presidi di prevenzione e controllo adottati (/in fase di adozione) | - Vd. <i>infra</i> , Parte Speciale N) – Processi strumentali, pagg. 157 e ss. |

3. Processi strumentali

L'analisi dei rischi condotta alla base del presente Modello non ha prestato attenzione unicamente ai processi *direttamente* esposti al rischio di realizzazione dei reati presupposto, ma anche a quelle aree di attività dove potrebbero inserirsi, astrattamente, comportamenti prodromici o “strumentali” alla realizzazione e/o al nascondimento degli illeciti.

In particolare, con riferimento ai reati di cui all'art. 25-*quinquiesdecies*, D.lgs. 231/2001, sono considerabili “aree a rischio strumentale” le seguenti:

- Gestione dei flussi monetari e delle risorse finanziarie;
- Gestione della contabilità (ciclo passivo);
- Affidamento e gestione degli incarichi professionali.

Per l'analisi dei presidi adottati e per l'individuazione delle principali figure e funzioni coinvolte nelle aree strumentali, si rinvia alla Parte Speciale N) – Processi strumentali.

4. Principi generali di comportamento

Al fine di integrare i presidi di prevenzione di cui al paragrafo precedente, con particolare riferimento alle aree in cui non è possibile incidere con protocolli formalizzati o specifiche regole cautelari, la Società richiede ai suoi esponenti e ad ogni soggetto con cui entri in contatto il rispetto dei principi di comportamento e degli espressi divieti di seguito indicati.

Tutte le attività a rischio devono essere svolte conformemente alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, ai principi contabili di riferimento, alle norme del Codice Etico, ai principi generali di comportamento enucleati sia nella Parte Generale che nella presente Parte Speciale del Modello, nonché a tutte le altre regole e istruzioni poste a presidio della chiara, completa e corretta rappresentazione dei fatti di gestione fiscalmente rilevanti.

In particolare, a tutti i soggetti riferibili all'organizzazione di LA LUCENTEZZA è fatto divieto di:

- porre in essere condotte tali da integrare le fattispecie di reato previste dall'art. 25-*quinqüiesdecies*, D. Lgs. 231/2001;
- porre in essere qualsiasi comportamento che, pur non integrando in concreto alcuna delle ipotesi criminose sopra delineate, possa in astratto diventarle o comunque favorirne la realizzazione;
- porre in essere attività che siano in contrasto con le procedure e i principi di controllo previsti ai fini della prevenzione dei reati tributari.

Inoltre, gli stessi soggetti devono:

- garantire la veridicità di tutti i documenti contabili e le comunicazioni sociali, segnalando tempestivamente all'Organismo di Vigilanza eventuali pressioni in senso contrario;

- astenersi dal porre in essere operazioni simulate al solo fine di sottrarre uno o più cespiti aziendali all'imposizione fiscale e /o alla esecuzione coattiva di debiti tributari;
- verificare sempre, limitatamente alle proprie competenze e funzioni, il contenuto delle dichiarazioni fiscali predisposte da eventuali consulenti esterni. In particolare, nei rapporti con le aziende o i professionisti incaricati della redazione delle dichiarazioni relative ai redditi e/o alle imposte sul valore aggiunto, preferire modalità di comunicazione tracciabili e operare un costante controllo sulla correttezza e la professionalità del loro operato;
- curare l'archiviazione e la conservazione dei documenti contabili obbligatori, mettendoli tempestivamente a disposizione della P.A. in caso di richiesta;
- redigere per iscritto gli incarichi conferiti a eventuali aziende di servizio o persone fisiche, indicando con precisione l'oggetto della prestazione e le condizioni economiche pattuite, comprese eventuali componenti variabili;
- garantire un controllo formale e sostanziale dei flussi finanziari. In particolare, verificare che vi sia sempre coincidenza tra i soggetti cui sono intestati gli ordini di pagamento e le persone fisiche o giuridiche che incassano le somme.

Su qualsiasi operazione realizzata dai soggetti sopra indicati e valutata potenzialmente a rischio di commissione di reati, l'OdV avrà facoltà di effettuare i controlli ritenuti più opportuni, dei quali dovrà essere fornita evidenza scritta.

PARTE SPECIALE N) – PROCESSI STRUMENTALI

1. I processi “strumentali”

Come riferito, l’analisi dei rischi alla base del presente documento non si è limitata a prendere in considerazione le attività nell’ambito delle quali è astrattamente possibile commettere i reati previsti dagli artt. 24 ss. D.lgs. 231/2001.

Sono invero stati presi in considerazione anche quei processi aziendali nell’ambito dei quali soggetti riferibili alla Società potrebbero, in astratto, tenere comportamenti idonei a preparare o agevolare la commissione di reati nell’ambito delle attività a rischio “diretto” affrontate nelle precedenti sezioni della Parte Speciale. Tali processi si definiscono quindi “strumentali” in quanto, per l’appunto, in grado di ospitare condotte non necessariamente dotate di immediata rilevanza penale, ma propedeutiche alla realizzazione dei reati presupposto.

2. Presidi per la prevenzione delle condotte prodromiche ai reati di cui agli artt. 24 ss. D.lgs. 231/2001 nelle attività a rischio strumentale

In LA LUCENTEZZA sono stati individuati¹⁵ i seguenti processi strumentali:

- A. gestione dei flussi monetari e delle risorse finanziarie;
- B. gestione della contabilità generale;
- C. gestione dei processi di ricerca, selezione e assunzione del personale;
- D. affidamento e gestione degli incarichi professionali.

Per ciascuno di essi, sono di seguito riportate

- 1. le attività a rischio strumentale;
- 2. le fattispecie di reato di cui è possibile agevolare la realizzazione;

¹⁵ Nell’analisi dei rischi finalizzata alla redazione della presente PARTE SPECIALE, si è dato atto di una ulteriore area a rischio “strumentale”: la gestione dei processi di ricerca e selezione dei *partner* commerciali. Tuttavia, in sede di definizione e attuazione del PIANO DI ADEGUAMENTO, la disciplina e la concreta rilevanza delle attività riconducibili a quel processo è stata interamente ricollocata nell’ambito della gestione dell’esecuzione delle commesse pubbliche (per il profilo legato alla selezione e alla gestione dei subappaltatori) e della gestione degli acquisti di beni o servizi (per il profilo legato alla scelta di fornitori ricorrenti di beni o servizi).

3. le principali figure e funzioni coinvolte;
4. le regole e i presidi adottati o implementati dalla Società per prevenire il rischio strumentale.

| 1N – Gestione dei flussi monetari e delle risorse finanziarie | |
|---|--|
| Attività a rischio strumentale | <ol style="list-style-type: none"> a) Apertura e/o chiusura e gestione dei conti correnti bancari; b) gestione degli incassi; c) gestione del credito; d) gestione dei pagamenti; e) gestione della cassa aziendale; f) gestione delle erogazioni di denaro, beni o altre utilità |
| Funzioni e/o figure aziendali coinvolte | <ul style="list-style-type: none"> • Organo amministrativo; • Collegio sindacale; • R.G.M.; • Ufficio amministrativo; • Ufficio contabilità; • Ufficio acquisti; • Ufficio del personale; • Responsabili di area; • Responsabili di zona; • Capi cantiere. |
| Reati scopo | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24, D.lgs. 231/2001); ➤ Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter, D.lgs. 231/2001); |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25, D.lgs. 231/2001); ➤ Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-<i>bis</i>, D.lgs. 231/2001); ➤ Reati societari (art. 25-<i>ter</i>, D.lgs. 231/2001); ➤ Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-<i>octies</i>, D.lgs. 231/2001); ➤ Reati tributari (art. 25-<i>quinqiesdecies</i>, D.lgs. 231/2001). |
| <p>Presidi di prevenzione e controllo adottati (/in fase di adozione)</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Adozione di una procedura avente ad oggetto i flussi monetari in entrata (PG01), con lo scopo di regolamentare le modalità per la gestione degli incassi aziendali. In seguito all'adeguamento avviato con la redazione del presente Modello organizzativo, la procedura prevede anche: <ul style="list-style-type: none"> ▪ il rispetto del principio di segregazione nell'attribuzione delle funzioni di gestione amministrativa e gestione della contabilità; ▪ il divieto espresso, in linea di principio, di qualsiasi utilizzo del contante salvo che nei limiti e con le modalità stabilite; ▪ che la giacenza di denaro contante presso la Cassa aziendale non debba mai superare i 2.000,00 euro; ▪ che ogni flusso monetario in entrata presso la Cassa aziendale debba essere tracciato mediante apposito registro cartaceo e/o digitale, archiviato e curato nel suo aggiornamento dal R.G.M. su <i>input</i> dell'Ufficio amministrativo (con riferimento ai pagamenti) e dell'Ufficio contabilità (con riferimento agli incassi); ▪ verifiche trimestrali dell'Ufficio amministrativo circa: <ul style="list-style-type: none"> ⇒ l'assenza di fatture incassate mediante pagamento in contanti; ⇒ il mancato superamento dei limiti legali |

| | |
|--|---|
| | <p>negli incassi a mezzo cassa;</p> <p>⇒ gli incassi di importo superiore a 25.000,00 euro, allo scopo di accertare la presenza di adeguata documentazione di supporto;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la riconciliazione bancaria trimestrale del R.G.M., con verifica di tutti i movimenti in entrata relativamente: <ul style="list-style-type: none"> ⇒ alla presenza di documentazione giustificativa appropriata; ⇒ alla presenza di causali accurate e chiare; ⇒ alla corrispondenza degli incassi con i relativi documenti contabili; ⇒ alla regolarità di tutte le fatture attive incassate (con particolare riguardo agli importi e alla documentazione contrattuale di riferimento); ⇒ al rispetto delle norme vigenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari. <p>- Adozione di una procedura avente ad oggetto i <u>flussi monetari in uscita</u> (PG05), con lo scopo di regolamentare le attività gestionali relative alle diverse tipologie di pagamenti ricorrenti. In particolare, la procedura prende in esame i seguenti processi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ pagamenti verso i fornitori di beni e servizi; ▪ pagamenti delle utenze aziendali; ▪ pagamenti relativi ai servizi di consulenza; ▪ pagamenti dei rimborsi spese ai dipendenti; ▪ pagamenti di spese di ordinaria amministrazione (minute); ▪ pagamenti dei tributi; ▪ pagamenti a favore di terzi di ritenute effettuate ai dipendenti (trattenute sindacali, cessioni del quinto, pignoramenti, ecc.); ▪ pagamenti delle retribuzioni. <p>La procedura prevede, inoltre, in seguito all'adeguamento avviato con la redazione del presente</p> |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | <p>Modello organizzativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ il divieto generalizzato di ricorrere al denaro contante o ad altri strumenti di pagamento non tracciabili, salvo che per importi inferiori a 200,00 euro; ▪ che ogni movimento finanziario in uscita dalla Cassa aziendale debba essere tracciato mediante apposito registro cartaceo e/o digitale, archiviato e curato nel suo aggiornamento dal R.G.M. su <i>input</i> dell'Ufficio amministrativo (con riferimento ai pagamenti) e dell'Ufficio contabilità (con riferimento agli incassi); ▪ che il personale dell'Ufficio amministrativo, prima di procedere al pagamento di ogni fattura, verifichi (in coordinamento con l'Ufficio acquisti e l'Ufficio tecnico): <ul style="list-style-type: none"> a) la presenza dei necessari visti autorizzativi; b) che l'importo da pagare corrisponda a quello indicato nelle fatture di riferimento; c) che sia presente, per ogni fattura, l'ordine di acquisto e/o il contratto di fornitura o altra adeguata documentazione di supporto; ▪ una verifica trimestrale dell'Ufficio contabilità circa i pagamenti per importi superiori a 25.000,00 euro, allo scopo di accertare: <ul style="list-style-type: none"> a) che le somme siano in linea con quelle medie di mercato (nel caso di pagamenti per forniture di beni o servizi); b) la presenza di adeguata documentazione di supporto; c) la riconciliazione bancaria periodica trimestrale del R.G.M., con verifica di tutti i movimenti in uscita relativamente: d) alla presenza di adeguata documentazione giustificativa; e) alla corrispondenza dei pagamenti con i documenti contabili di riferimento; f) alla regolarità di tutte le fatture pagate (importi, visti autorizzativi, ecc.), anche con |
|--|--|



| | |
|--|--|
| | <p>riguardo alla presenza di classificazioni e descrizioni di pagamento chiare e accurate;</p> <p>g) al rispetto delle norme vigenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari;</p> <ul style="list-style-type: none">▪ con riferimento al <u>riconoscimento di rimborsi spese</u>:<ol style="list-style-type: none">a) la necessità per l'interessato di compilare e consegnare un apposito modulo. In particolare, il modulo di richiesta dovrebbe indicare la data dell'esborso, il motivo/oggetto della spesa e l'importo ed essere corredato di adeguata documentazione a supporto;b) che il modulo di richiesta per il riconoscimento dei rimborsi spese sia vagliato dal personale dell'Ufficio amministrativo, in coordinamento con l'Ufficio del personale per le verifiche del caso;c) che in assenza di anomalie, l'Ufficio amministrativo sottoponga la richiesta di rimborso al R.G.M. per l'approvazione definitiva;d) che il rimborso debba essere erogato con modalità tracciabili di pagamento, salvo che per importi inferiori a 200,00 euro;▪ con riferimento alla <u>gestione e all'utilizzo delle carte di credito/prepagate</u> intestate alla Società:<ol style="list-style-type: none">a) l'elaborazione e l'aggiornamento di un registro delle persone cui sono consegnate le carte di credito/prepagate;b) la previsione espressa che ogni spesa risultante dal saldo della carta sia ritenuta imputabile alla persona in possesso della carta secondo il registro di cui al punto (a);c) la definizione di un regolamento per il corretto utilizzo delle carte di credito/prepagate;d) la definizione di modalità operative precise per la ricarica delle carte prepagate, con |
|--|--|



| | |
|--|--|
| | <p>individuazione delle funzioni responsabili e/o autorizzate a effettuare l'operazione;</p> <p>e) che in caso di sottrazione o smarrimento della carta prepagata, l'importo corrispondente al saldo disponibile sia addebitato per intero alla persona che risulta in possesso della carta ai sensi del registro di cui al punto (a);</p> <p>f) verifiche periodiche (min. trimestrali) del R.G.M. sui saldi delle carte di credito/prepagate;</p> <p>- adozione di una procedura avente ad oggetto le <u>erogazioni di denaro, beni, sponsorizzazioni o altre utilità</u> (PG02), con lo scopo di regolamentare le decisioni, i processi e le modalità di esecuzione delle liberalità. In seguito all'adeguamento avviato con la redazione del presente Modello organizzativo, la procedura prevede anche:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ la determinazione da parte dell'Assemblea dei Soci di un <i>budget</i> annuale di spesa per la copertura dei costi derivanti dalle erogazioni di denaro, beni o altre utilità a titolo di liberalità o nell'ambito di eventuali accordi di sponsorizzazione;▪ che eventuali scostamenti di <i>budget</i> di cui al punto precedente, debbano essere oggetto di separata approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci e di contestuale tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), D.lgs. 231/2001;▪ l'individuazione tassativa della figura o funzione aziendale titolata ad acquisire e gestire le richieste di erogazioni in denaro, beni o altre utilità (es. Responsabile Ufficio amministrativo);▪ l'individuazione tassativa della figura o funzione aziendale titolata ad acquisire e gestire le richieste di sponsorizzazioni e/o a proporre e gestire la stipulazione di contratti di sponsorizzazione (es. Responsabile Ufficio commerciale);▪ l'attribuzione del potere decisionale in ordine all'approvazione delle proposte di erogazioni in |
|--|--|



| | |
|--|---|
| | <p>denaro, beni o altre utilità (anche sotto forma di contratti di sponsorizzazione) all'Amministratore unico, sentito il Responsabile della funzione proponente e il Consulente legale aziendale;</p> <ul style="list-style-type: none">▪ la redazione, la conservazione e l'aggiornamento, a cura del Responsabile dell'Ufficio contabilità (su <i>input</i> informativo dell'Amministratore unico), di un “Registro delle erogazioni”, ossia di un elenco delle somme e dei beni erogati durante l'anno contabile di riferimento con l'indicazione, per ciascuna:<ul style="list-style-type: none">a) della somma erogata e/o della stima del bene donato (e/o del suo prezzo di acquisto);b) del nominativo/ragione sociale del beneficiario;c) del motivo/natura dell'erogazione (es. donazione per fini di solidarietà, sponsorizzazione, ecc.);▪ verifiche tracciabili del R.G.M. su tutte le eventuali erogazioni di denaro, beni o altre utilità, con particolare riguardo:<ul style="list-style-type: none">a) alla chiara e formale definizione delle finalità dell'erogazione (es. liberalità per fini benefici, donazione in conformità agli usi, sponsorizzazione, ecc.);b) alla presenza di adeguata documentazione di supporto;c) alla congruenza tra le finalità dichiarate e il valore dei beni o le somme erogate;d) all'assenza della qualifica. <p>- adozione di una procedura [PG03] avente ad oggetto <u>l'accesso ai finanziamenti privati</u>, volta a regolamentarne modalità operative, responsabilità e punti di controllo;</p> <p>- definizione e attuazione di un piano di formazione rivolto al personale di tutte le funzioni potenzialmente coinvolte nel processo in esame avente ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ lineamenti della responsabilità da reato degli enti |
|--|---|

| | |
|--|--|
| | <p><i>ex</i> D.lgs. 231/2001;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ i protocolli previsti dal Modello organizzativo <i>ex</i> D.lgs. 231/2001 con particolare, ma non esclusivo, riferimento ai reati scopo qui individuati; ▪ i contenuti delle procedure: <ul style="list-style-type: none"> ✓ PG01 – Flussi monetari in entrata; ✓ PG02 – Erogazioni di denaro, beni o altre utilità e sponsorizzazioni; ✓ PG03 – Accesso al finanziamento privato; ✓ PG05 – Flussi monetari in uscita. |
|--|--|

| 2M – Gestione della contabilità generale | |
|--|--|
| Attività a rischio strumentale | <ul style="list-style-type: none"> a) Fatturazione relativa al ciclo attivo della contabilità; b) Fatturazione relativa al ciclo passivo della contabilità; c) Archiviazione e conservazione dei documenti contabili. |
| Funzioni e/o figure aziendali coinvolte | <ul style="list-style-type: none"> • Organo amministrativo; • Collegio sindacale; • R.G.M.; • Ufficio amministrativo; • Ufficio contabilità; • Ufficio acquisti. |
| Reati scopo | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Reati societari (art. 25-<i>ter</i>, D.lgs. 231/2001); ➤ Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-<i>octies</i>, D.lgs. 231/2001); ➤ Reati tributari (art. 25-<i>quinqüesdecies</i>, D.lgs. 231/2001). |
| | |



| | |
|---|--|
| <p>Presidi di prevenzione e controllo adottati</p> | <ul style="list-style-type: none">- Adozione di una procedura avente ad oggetto la <u>gestione della contabilità generale</u> (PG08), volta a fornire i principi guida da seguire nella redazione e nella conservazione dei documenti contabili. In particolare, è previsto che:<ul style="list-style-type: none">▪ sia cura dell'Ufficio contabilità provvedere alla redazione della documentazione contabile, in collaborazione e con il reciproco controllo dell'Ufficio amministrativo, oltre che con il supporto tecnico qualificato del consulente fiscale esterno;▪ tutte le registrazioni contabili debbano essere effettuate nel rispetto del piano conti aziendale e dei principi normativi vigenti in materia;▪ le registrazioni contabili dei movimenti bancari in entrata/uscita siano effettuate secondo specifiche istruzioni operative, dettate con riferimento a:<ul style="list-style-type: none">a) pagamenti effettuati con assegni bancari/circolari;b) pagamenti effettuati mediante bonifici bancari/RI.BA.;c) prelevamenti di cassa allo sportello;d) competenze bancarie;e) riconciliazione bancaria;▪ che i movimenti di denaro contante siano registrati attraverso il gestionale di riferimento per la contabilità a cura dell'Ufficio contabilità e che il R.G.M., in collaborazione con l'Ufficio amministrativo, verifichi mensilmente la congruenza tra le registrazioni e la liquidità presente in Cassa;▪ che i dati contabili/fiscali siano resi disponibili presso un server situato presso la Società esterna fornitrice dei servizi IT. <p>In seguito all'adeguamento avviato con la redazione del presente Modello organizzativo, la procedura prevede inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ che in conformità al principio di segregazione delle funzioni, le riconciliazioni bancarie |
|---|--|

| | |
|--|---|
| | <p>trimestrali avvengano a cura del R.G.M., in coordinamento con le procedure PG01 – Flussi monetari in entrata e PG05 – Flussi monetari in uscita (vd. anche <i>supra</i>, TAB. 1N – Gestione dei flussi monetari e delle risorse finanziarie);</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ che ogni movimento di denaro contante in entrata e in uscita dalla Cassa aziendale o dai conti correnti (compresi i prelievi di denaro destinati a ripianare la Cassa) sia oggetto di chiara e completa rappresentazione contabile e sia quindi associato a uno specifico scopo/finalità; ▪ la definizione di modalità di archiviazione e conservazione della documentazione contabile adeguate a garantirne l'integrità, anche mediante il ricorso a sistemi e supporti informatici assistiti da sistemi di <i>back-up</i> e/o <i>disaster recovery</i>; <p>- definizione e attuazione di un piano di formazione rivolto al personale di tutte le funzioni coinvolte nel processo in esame avente ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ lineamenti della responsabilità da reato degli enti <i>ex</i> D.lgs. 231/2001; ▪ i protocolli previsti dal Modello organizzativo <i>ex</i> D.lgs. 231/2001 con particolare ma non esclusivo riferimento ai reati presupposto qui individuati; ▪ i contenuti della procedura PG08 – Contabilità ordinaria. <p>- Adozione e diffusione del Codice Etico.</p> |
|--|---|

| 3M – Gestione dei processi di ricerca, selezione e assunzione del personale | |
|---|--|
| Attività a rischio strumentale | a) Ricerca, selezione e assunzione del personale dipendente e di eventuali collaboratori (a prescindere dalla tipologia contrattuale). |
| Funzioni e/o figure | <ul style="list-style-type: none"> • Assemblea dei Soci; |

| | |
|--|---|
| aziendali coinvolte | <ul style="list-style-type: none"> • Organo amministrativo; • Ufficio del personale. |
| Reati scopo | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25, D.lgs. 231/2001); ➤ Reati societari (art. 25-ter, D.lgs. 231/2001, con specifico riferimento ai reati di Corruzione tra privati, <i>ex</i> art. 2635 c.c., e Istigazione alla corruzione tra privati, <i>ex</i> art. 2635-bis c.c.); ➤ Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D.lgs. 231/2001); ➤ Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D.lgs. 231/2001). |
| Presidi di prevenzione e controllo adottati (/in fase di adozione) | <ul style="list-style-type: none"> - La gestione dei processi di ricerca, selezione e assunzione del personale è affidata all'Ufficio del personale e il relativo potere decisionale spetta in ultima istanza alla Responsabile dell'Ufficio, sentito l'Organo amministrativo; - è fatto divieto di prendere parte al processo di ricerca, selezione e assunzione del personale nei casi di titolarità di interessi in conflitto (es. legami di amicizia o parentela con uno o più dei candidati), con onere di comunicazione di tali circostanze all'Organo amministrativo e (contestualmente) all'Organismo di Vigilanza; - adozione di una procedura [PG11/<i>bis</i>] avente ad oggetto i processi di <u>ricerca, selezione e assunzione del personale</u>, volta a regolamentare: <ul style="list-style-type: none"> ▪ le modalità operative per l'individuazione delle carenze di personale, anche al fine di garantirne trasparenza e tracciabilità. In particolare: segnalazione all'Ufficio del personale da parte della figura o funzione aziendale interessata all'assunzione, mediante canali tracciabili (prevalentemente, e-mail aziendale); ▪ i principali momenti autorizzativi propedeutici all'avvio del processo. In particolare: richiesta |



| | |
|--|--|
| | <p>formale (trasmessa via e-mail) del Responsabile dell'Ufficio del Personale all'Organo amministrativo;</p> <ul style="list-style-type: none">▪ i canali di ricerca di cui è consentito l'utilizzo, anche mediante l'individuazione di apposite istruzioni operative;▪ le modalità di valutazione dei candidati. In particolare, tra l'altro: compilazione di un verbale del colloquio con osservazioni chiare e sintetiche sul possesso dei requisiti richiesti dalla natura dell'incarico/mansione da attribuire;▪ le eventuali assunzioni in deroga alla procedura, con oneri di comunicazione immediata all'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), D.lgs. 231/2001;▪ specifiche modalità di gestione del raccordo informativo-operativo con le Agenzie interinali e con le Società fornitrici dei servizi di ricerca e selezione del personale, tali da garantire verifiche periodiche sulla loro costante correttezza e professionalità, nonché la tracciabilità del loro coinvolgimento nel processo in oggetto;▪ controlli tracciabili preventivi all'assunzione sulla regolarità del permesso di soggiorno delle persone di provenienza extracomunitaria. In particolare: acquisizioni documentali; <p>- definizione e attuazione di un piano di formazione rivolto al personale di tutte le funzioni coinvolte nel processo in esame avente ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ lineamenti della responsabilità da reato degli enti <i>ex</i> D.lgs. 231/2001;▪ i protocolli previsti dal Modello organizzativo <i>ex</i> D.lgs. 231/2001 con particolare, ma non esclusivo, riferimento ai reati presupposto qui individuati;▪ i contenuti dell'eventuale nuova procedura PG11-<i>bis</i> – Ricerca, selezione e assunzione del personale; <p>- adozione e diffusione del Codice Etico.</p> |
|--|--|

| 4M – Affidamento e gestione degli incarichi professionali | |
|---|---|
| Attività a rischio strumentale | <ul style="list-style-type: none"> a) Ricerca e selezione di professionisti per il conferimento di incarichi di consulenza e/o assistenza legale; b) gestione del raccordo informativo e del coordinamento tra le figure e funzioni aziendali interessate all'incarico e i professionisti esterni; c) monitoraggio delle attività compiute dal professionista nell'interesse della Società; d) formalizzazione dell'incarico professionale, con particolare riguardo alla definizione dell'oggetto, della natura, della qualità e della quantità della prestazione. |
| Funzioni e/o figure aziendali coinvolte | <ul style="list-style-type: none"> • Assemblea dei Soci; • Organo amministrativo; • Collegio sindacale; • Consulente legale aziendale; • Ufficio tecnico. |
| Reati scopo | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24, D.lgs. 231/2001); ➤ Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-<i>bis</i>, D.lgs. 231/2001); ➤ Delitti di criminalità organizzata (art. 24-<i>ter</i>, D.lgs. 231/2001); ➤ Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25, D.lgs. 231/2001); ➤ Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-<i>bis</i>, D.lgs. 231/2001); ➤ Reati societari (art. 25-<i>ter</i>, D.lgs. 231/2001, con |



| | |
|--|---|
| | <p>specifico riferimento ai reati di Corruzione tra privati, <i>ex art. 2635 c.c.</i>, e Istigazione alla corruzione tra privati, <i>ex art. 2635-bis c.c.</i>);</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-<i>octies</i>, D.lgs. 231/2001);➤ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-<i>decies</i>, D.lgs. 231/2001);➤ Reati tributari (art. 25-<i>quinqüesdecies</i>, D.lgs. 231/2001). |
| <p>Presidi di prevenzione e controllo adottati (/in fase di adozione)</p> | <ul style="list-style-type: none">- Adozione di una procedura avente ad oggetto l'<u>affidamento degli incarichi professionali</u> (PG07), con lo scopo di regolamentarne le modalità di conferimento e di esecuzione. In particolare, la procedura prevede, tra l'altro, che:<ul style="list-style-type: none">▪ la funzione aziendale che ritenga necessario il conferimento di un incarico professionale debba inoltrare all'Organo amministrativo una formale richiesta in tal senso, indicando: 1) l'esigenza e le ragioni della necessità di ricorrere all'incarico professionale; 2) le modalità di gestione del rapporto contrattuale (Mod. 97);▪ l'Organo amministrativo provveda a valutare la richiesta, anche in considerazione del <i>budget</i> preventivo approvato per l'anno di riferimento (voce: impiego di risorse umane/fornitori);▪ in caso di valutazione positiva e qualora l'incarico debba avere ad oggetto servizi di consulenza aziendale/amministrativa, la funzione preposta alla selezione del professionista richieda e valuti almeno due preventivi;▪ gli originali degli atti prodotti nel corso del processo di selezione e dell'incarico professionale siano adeguatamente archiviati: A) presso l'Ufficio del Personale, in caso di incarichi a progetto; oppure B) presso l'Organo amministrativo, nel caso di incarichi per servizi di consulenza aziendale/amministrativa;▪ la funzione aziendale beneficiaria della prestazione conservi formali e verificabili riscontri dell'attività professionale effettuata dall'incaricato, nelle forme e con le modalità più adatte alla natura del servizio; <p>In seguito all'adeguamento avviato con la redazione</p> |



| | |
|--|---|
| | <p>del presente Modello organizzativo, la procedura prevede inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ l'obbligo di definire con chiarezza, completezza e precisione l'oggetto degli incarichi di consulenza, pena l'esclusione del professionista dal processo di selezione e/o sanzioni disciplinari specifiche per la funzione che non abbia garantito tale obiettivo;▪ verifiche periodiche (min. trimestrali) da parte dell'Ufficio Tecnico, in ordine alla sufficiente determinatezza dell'oggetto dei contratti per servizi professionali, nonché in ordine alla loro effettiva esecuzione nei termini dell'accordo. A tal fine, l'Ufficio Tecnico acquisisce dalla funzione beneficiaria della prestazione:<ul style="list-style-type: none">a) verbali delle principali riunioni/incontri tenuti con i professionisti;b) copia della documentazione scambiata tra l'azienda e l'esecutore della prestazione;c) attestazione di fine lavoro/avvenuta prestazione, sottoscritta dal responsabile della funzione beneficiaria della prestazione (o comunque dall'effettivo interlocutore dell'opera/servizio reso);▪ che in caso di anomalie relative ad una incongruità tra l'oggetto della prestazione e il servizio reso (o documentabile), l'Ufficio tecnico informi senza ritardo l'Organo amministrativo e (contestualmente) l'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), D.lgs. 231/2001;▪ la formalizzazione, nell'ambito delle lettere di incarico/accordi quadro o altra documentazione contrattuale, di specifiche clausole di impegno del professionista al rispetto del Codice Etico. |
|--|---|

ALLEGATI ALLA PARTE SPECIALE

ALL. 1) – FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Oltre a quanto già indicato nella Parte Generale, con specifico riferimento alla mitigazione dei fattori di rischio caratteristici dei reati affrontati nella presente Parte Speciale, la Società trasmette all'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), D.lgs. 231/2001, le seguenti informazioni e documenti:

annualmente:

- un resoconto scritto sugli accordi transattivi conclusi e sugli sviluppi delle trattative pendenti;
- l'elenco dei contributi e/o finanziamenti pubblici ottenuti, con indicazione dei progetti per la realizzazione dei quali sono stati erogati;
- il programma annuale della formazione;
- l'elenco degli affidamenti di consulenze e incarichi professionali a soggetti "ricorrenti" (tre o più incarichi riconducibili al medesimo soggetto negli ultimi 12 mesi, per un valore complessivo maggiore o uguale a 50.000 euro), con indicazione dei dati identificativi del professionista e dell'oggetto degli incarichi;
- i mancati versamenti tributari oltre gli importi di rilevanza penale;
- a chiusura del bilancio, il dettaglio dei crediti svalutati e portati a perdita nel periodo di riferimento;
- un *report* della Società esterna fornitrice dei servizi IT avente ad oggetto:
a) una valutazione dell'adeguatezza dei requisiti di sicurezza dei sistemi informativi; b) una verifica della corretta gestione e utilizzo degli stessi;

semestralmente:

- gli importi delle spese rimborsati ai dipendenti/collaboratori in quadratura con la contabilità;

- i prospetti di verifica delle riconciliazioni bancarie, con evidenza di eventuali criticità riscontrate nel periodo di riferimento;
- i prospetti di verifica della quadratura tra cassa “fisica” e cassa contabile, con evidenza di eventuali criticità riscontrate nel periodo di riferimento;
- un elenco dei 25 acquisti di beni o servizi di importo più elevato effettuati nel periodo di riferimento (in ordine decrescente di valore), con indicazione dei dati identificativi della controparte e della tipologia di bene o servizio acquistato;
- l’elenco delle criticità riscontrate nel rapporto con fornitori di beni o servizi nel periodo di riferimento (es. non conformità della merce o del servizio, ritardi nella consegna, violazioni del Codice Etico LA LUCENTEZZA, ecc.);
- un elenco dei 10 subappalti di servizi di valore più elevato affidati nel periodo di riferimento (in ordine decrescente di valore), con indicazione dei dati identificativi della controparte e della tipologia di servizio subappaltato;
- l’elenco delle criticità riscontrate nel rapporto con i subappaltatori nel periodo di riferimento (es. non conformità del servizio reso, mancato rispetto delle tempistiche prestabilite, violazioni del Codice Etico LA LUCENTEZZA, ecc.);
- le delibere degli Organi gestori con cui vengono deliberate le costituzioni di *partnership* commerciali;
- un riepilogo delle sessioni formazione erogate ai dipendenti e/o collaboratori e ai soggetti apicali nel periodo di riferimento, con indicazione di eventuali scostamenti dal programma annuale di formazione;
- le risultanze delle verifiche periodiche condotte sulla gestione dei rifiuti da parte della Società fornitrice del servizio (La Lucente Ecologia S.r.l.);

trimestralmente

- un *report* del R.S.P.P. avente ad oggetto i dati relativi agli infortuni occorsi nel periodo di riferimento, con indicazione delle cause e delle misure di intervento decise;

- un *report* del R.S.P.P. avente ad oggetto i c.d. *near miss*, con indicazione delle cause e delle misure di intervento decise;
- i D.V.R. e/o D.U.V.R. relativi alle commesse aggiudicate nel periodo di riferimento;
- l'esito di verifiche ispettive, accertamenti e indagini da parte di Enti Pubblici;
- le situazioni di effettivo, apparente o potenziale conflitto di interessi rilevate nel periodo di riferimento, con evidenza delle valutazioni rese e delle soluzioni intraprese e/o da intraprendere;
- un estratto aggiornato del Registro Gare con evidenza: a) delle gare alle quali si è partecipato; b) delle gare alle quali si è partecipato in A.T.I. con indicazione dei *partner* commerciali (ragione sociale, oggetto sociale, sede legale, ecc.);
- un elenco delle gare nell'ambito delle quali e/o in ragione delle quali sono stati presentati ricorsi, con indicazione chiara e completa dei motivi;
- un elenco degli assunti che hanno avuto ed hanno tuttora rapporti con la Pubblica Amministrazione (anche non lavorativi, se conosciuti: ad es. legami di parentela con funzionari pubblici);
- un elenco degli assunti di origine extracomunitaria, tenuti all'osservanza della normativa relativa al rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno;
- i cambiamenti relativi ai poteri sui singoli c/c e l'elenco delle eventuali operazioni in deroga alle previsioni delle procedure PG01 – Flussi monetari in entrata, PG03 – Accesso al finanziamento privato e PG05 – Flussi monetari in uscita;
- lo stato e il grado dei contenziosi giudiziali in essere;

senza ritardo, al verificarsi del presupposto:

- eventi infortunistici letali o gravi (prognosi superiore ai 40 giorni);
- qualsiasi emergenza rilevante per la gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- l'aggiornamento dei D.V.R. e/o D.U.V.R.;

- le risultanze degli *audit* e dei sopralluoghi tecnici relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori effettuati dal R.S.P.P., dal Medico competente, ovvero da consulenti esterni;
- eventuali comunicazioni/segnalazioni inviate dai R.L.S.;
- i verbali delle riunioni periodiche del S.P.P. con il Datore di lavoro;
- anomalie riscontrate nella gestione delle aree di deposito o nei documenti per la gestione dei rifiuti ed eventuali contestazioni al riguardo provenienti da Enti di Pubblici;
- la ricezione di verifiche ispettive, accertamenti e indagini da parte di Enti Pubblici;
- le comunicazioni, provenienti dal Collegio sindacale, relative a criticità emerse nell'ambito del controllo contabile, anche se risolte;
- eventuali violazioni o tentate violazioni delle politiche in tema di utilizzo delle dotazioni informatiche e di sicurezza IT;
- eventi anomali che si sono verificati relativamente alle procedure stabilite a garanzia dell'integrità e della sicurezza dei dati (es. anomalie nel *back up* dei dati, numero e orario degli allarmi, ecc.).

L'Organismo di Vigilanza, entro il primo anno dal suo insediamento, approva una specifica **procedura** [PG10] dedicata all'attuazione dei flussi informativi, nell'ambito della quale individua le funzioni e le figure aziendali responsabili della trasmissione dei documenti e delle informazioni sopra elencate, definendo altresì le concrete modalità di trasmissione.

Resta salva la possibilità per l'Organismo di Vigilanza di chiedere, nell'ambito o al di fuori della procedura flussi informativi, la trasmissione di informazioni o documenti ulteriori a quelli individuati dal Modello organizzativo.

ALL. 2) – SISTEMA DISCIPLINARE PER LE VIOLAZIONI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

L'elaborazione e l'adozione del sistema disciplinare

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo può ritenersi efficacemente attuato solo se prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle sue prescrizioni.

La Lucentezza si impegna quindi ad adottare e a dare pronta attuazione, in caso di necessità, al presente sistema disciplinare, pensato per sanzionare in maniera specifica la violazione dei principi, delle norme e delle misure previste nel Modello, nei suoi protocolli e nelle procedure a esso correlate, pur nel dovuto rispetto delle norme previste dalla contrattazione collettiva nazionale, dalla legge e dai regolamenti vigenti.

Il presente sistema disciplinare si applica sia ai soggetti posti in posizione “apicale”, in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società o di una sua unità organizzativa, sia ai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza.

Al fine di garantire la concreta attuazione del sistema di “*whistleblowing*” previsto e disciplinato nella Parte Generale del Modello, la Società prevede inoltre specifiche sanzioni disciplinari non solo per i fatti oggetto della segnalazione (nel caso in cui trovino conferma), ma anche verso chiunque:

- attui comportamenti ritorsivi o discriminatori diretti o indiretti nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- violi le misure di tutela del segnalante;
- effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

Le sanzioni vengono applicate sulla base dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970) e dei Contratti Collettivi Nazionali pertinenti.

Resta fermo il diritto della Società di adire le autorità competenti – civili e penali – nel caso in cui rilevi che il fatto illecito, così come indicato dal segnalante, possa costituire reato ovvero illecito civile.

In ogni caso, l'instaurazione di un procedimento disciplinare ai sensi del presente Allegato, così come l'applicazione delle relative sanzioni, prescinde dall'eventuale instaurazione e/o dall'esito di procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte.

I Destinatari del sistema disciplinare

Il presente sistema disciplinare, unitamente al Modello di cui costituisce parte allegata, oltre ad essere consegnato, anche per via telematica o su supporto informatico, ai soggetti che ne sono Destinatari è affisso in uno o più luoghi aziendali al fine di garantirne la piena conoscenza.

Soggetti apicali

Le norme e i principi contenuti nel Modello, nei suoi protocolli e nelle procedure ad esso correlate devono essere rispettati, in primo luogo, dai soggetti che rivestono all'interno dell'ente una posizione c.d. "apicale".

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) del D.lgs. 231/2001, rientrano in questa categoria le persone che «*rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale*», nonché i soggetti che «*esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo*» dell'ente.

Assume quindi rilevanza, *in primis*, la posizione dei componenti degli Organi di amministrazione e controllo della Società. Peraltro, nel novero dei soggetti in posizione apicale, vanno comunque ricompresi, alla stregua dell'art. 5 del D.lgs. 231/2001, tutti coloro i quali abbiano di fatto una significativa autonomia finanziaria e funzionale, nonché i preposti alle sedi secondarie.

Tali soggetti possono essere legati alla Società sia da un rapporto di lavoro subordinato, sia da altri rapporti di natura privatistica (ad es. mandato, agenzia, preposizione institoria, ecc.).

Dipendenti

L'art. 7, comma 4, lett. b) del D.lgs. 231/2001 prescrive l'adozione di un sistema disciplinare che sanzioni anche le eventuali violazioni del Modello poste in essere dai soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto "apicale".

Assume rilevanza, al riguardo, la posizione di tutti i dipendenti di La Lucentezza, indipendentemente dal contratto applicato, dalla qualifica e/o dall'inquadramento aziendale riconosciuto.

Terzi Destinatari

Il sistema disciplinare ha inoltre la funzione di sanzionare le violazioni del Modello commesse da tutti i soggetti, di seguito complessivamente indicati come "Terzi Destinatari", che pur non essendo apicali o subordinati di La Lucentezza sono comunque tenuti al rispetto del Modello per via del loro ruolo, ad esempio in quanto operanti, direttamente o indirettamente, per conto di La Lucentezza.

Nell'ambito di tale categoria possono farsi rientrare:

- tutti coloro che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro di natura non subordinata (ad es. i consulenti, eventuali lavoratori somministrati);
- i componenti dell'Organismo di Vigilanza;
- i procuratori, gli agenti e tutti coloro che agiscono a vario titolo in nome e/o per conto della Società;
- i soggetti cui sono assegnati, o che comunque svolgono, funzioni e compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro (ad es. il medico competente);
- i contraenti e i *partner* commerciali.

Le condotte rilevanti ai fini dell'applicazione del sistema disciplinare

Ai fini del sistema disciplinare e nel rispetto delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva (laddove applicabili), costituiscono violazioni del Modello tutte le condotte, commissive od omissive (anche colpose), che siano

idonee a ledere l'efficacia dello stesso quale strumento di prevenzione del rischio di commissione dei reati presupposto.

In particolare, per tutte le Parti Speciali (eccetto la Parte Speciale H) assumono rilevanza le seguenti condotte:

- 1) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni realizzate nell'ambito delle attività a rischio strumentale identificate nella Parte Speciale I (pagg. 114 e ss.) e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi numeri 3), 4) e 5). Rientra in tale casistica anche il mancato invio dei flussi informativi all'OdV previsti dall'Allegato 1;
- 2) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di violazioni realizzate nell'ambito delle attività a rischio diretto identificate in tutte le Parti Speciali, e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi numeri 3), 4) e 5);
- 3) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di una o più violazioni idonee a integrare il solo fatto (elemento oggettivo) di uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001;
- 4) mancato rispetto del Modello, qualora si tratti di una o più violazioni finalizzate alla commissione di uno dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001, o comunque sussista il pericolo che sia contestata la responsabilità della Società ai sensi del Decreto;
- 5) mancato rispetto del Modello con riferimento a chiunque:
 - a. attui comportamenti ritorsivi o discriminatori diretti o indiretti nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
 - b. violi le misure di tutela del segnalante;
 - c. effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

È opportuno definire, inoltre, le possibili violazioni specificamente concernenti il settore della salute e della sicurezza sul lavoro (Parte Speciale H), anch'esse graduate secondo un ordine crescente di gravità:

- 6) mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una situazione di concreto pericolo per l'integrità fisica di una o più persone (incluso l'autore della violazione), e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi numeri 7), 8) e 9). Rientra in tale casistica anche il mancato invio dei flussi informativi all'OdV previsti

dall'Allegato 1, con riferimento al rispetto delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

- 7) mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini la lesione dell'integrità fisica di una o più persone (incluso l'autore della violazione), e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nei successivi numeri 8) e 9);
- 8) mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione qualificabile come "grave" ai sensi dell'art. 583, comma 1, c.p., all'integrità fisica di una o più persone (incluso l'autore della violazione), e sempre che non ricorra una delle condizioni previste nel successivo numero 9);
- 9) mancato rispetto del Modello, qualora la violazione determini una lesione qualificabile come "gravissima" ai sensi dell'art. 582, comma 1, c.p., all'integrità fisica di una o più persone (incluso l'autore della violazione), ovvero la morte.

Il Sistema Sanzionatorio

Di seguito, con riguardo a ognuna delle condotte rilevanti sopra menzionate, le sanzioni applicabili per ciascuna categoria di soggetti tenuti al rispetto del Modello.

In ogni caso, ai fini dell'applicazione del sistema sanzionatorio di seguito delineato, l'Organo amministrativo deve sempre tenere conto dei principi di proporzionalità e adeguatezza della sanzione alla violazione contestata, nonché delle seguenti circostanze:

- a) la gravità della condotta o dell'evento;
- b) la tipologia della violazione;
- c) le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta;
- d) l'intensità del dolo o del grado della colpa.

Ai fini dell'eventuale aggravamento della sanzione, devono inoltre essere considerati i seguenti elementi:

- e) l'eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta, nel qual caso l'aggravamento opera rispetto alla sanzione prevista per la violazione più grave;
- f) l'eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;

g) l'eventuale recidiva del suo autore.

Sanzioni nei confronti dell'Organo amministrativo e del Collegio sindacale

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni rilevanti ai fini del sistema disciplinare da parte dell'Amministratore unico o dei componenti del Collegio sindacale, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- il richiamo scritto;
- la diffida al puntuale rispetto del Modello;
- la revoca dall'incarico.

In particolare:

- a) per le violazioni di cui ai numeri 1) e 6) del paragrafo C, sarà applicata la sanzione del richiamo scritto ovvero della diffida al puntuale rispetto del Modello;
- b) per le violazioni di cui ai numeri 2) e 7) del paragrafo C, sarà applicata la sanzione della diffida al puntuale rispetto del Modello;
- c) per le violazioni di cui ai numeri 3), 5) e 8) del paragrafo C, sarà applicata la sanzione della diffida al puntuale rispetto del Modello ovvero della revoca dell'incarico;
- d) per le violazioni di cui ai numeri 4) e 9) del paragrafo C, sarà applicata la sanzione della revoca dell'incarico.

Qualora la violazione sia contestata a un Amministratore legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, saranno applicate le sanzioni previste dal punto successivo, mutate da quelle comminate ai dipendenti, come consentito dall'art. 27 del CCNL – Dirigenti delle Aziende.

In questi casi, qualora sia applicata la sanzione del licenziamento (con o senza preavviso) dovrà disporsi anche la revoca dell'Amministratore dall'incarico.

Le Sanzioni nei confronti degli altri "soggetti apicali"

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nel paragrafo C da parte di un soggetto apicale (cfr. art. 5 del D.lgs. 231/2001),

saranno applicate le seguenti sanzioni, fatte salve eventuali diverse previsioni nell'ambito della contrattazione collettiva applicabile al caso concreto:

- il richiamo verbale;
- il richiamo scritto;
- la multa, nella misura massima prevista dal contratto collettivo applicabile nel caso concreto;
- la sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fino alla misura massima prevista dal contratto collettivo applicabile nel caso concreto;
- il licenziamento con preavviso;
- il licenziamento senza preavviso.

In particolare:

- a) per le violazioni di cui ai numeri 1) e 6) indicate al paragrafo C, sarà applicata la sanzione del richiamo verbale ovvero del richiamo scritto;
- b) per le violazioni di cui ai numeri 2) e 7) indicate al paragrafo C, sarà applicata la sanzione del richiamo scritto ovvero della multa;
- c) per le violazioni di cui ai numeri 3), 5) e 8) indicate al paragrafo C, sarà applicata la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, ovvero quella del licenziamento con preavviso;
- d) per le violazioni di cui ai numeri 4) e 9) indicate al paragrafo C, sarà applicata la sanzione del licenziamento senza preavviso.

Le Sanzioni nei confronti dei dipendenti

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate nel paragrafo C da parte di un soggetto qualificabile come dipendente alla stregua di quanto previsto nel paragrafo B, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- il richiamo verbale;
- l'ammonizione scritta;
- la multa fino a 4 ore di retribuzione;
- la sospensione fino a 10 giorni dal servizio e dalla retribuzione, ovvero nei diversi limiti previsti dalla contrattazione collettiva applicabile al caso concreto;
- il licenziamento con preavviso;

- il licenziamento senza preavviso.

In particolare:

- a) per le violazioni di cui ai numeri 1) e 6) indicate nel paragrafo C, sarà applicata la sanzione del richiamo verbale ovvero dell'ammonizione scritta;
- b) per le violazioni di cui ai numeri 2) e 7) indicate nel paragrafo C, sarà applicata la sanzione dell'ammonizione scritta ovvero della multa;
- c) per le violazioni di cui ai numeri 3), 5) e 8) indicate nel paragrafo C, sarà applicata la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione ovvero del licenziamento con preavviso;
- d) per le violazioni di cui ai numeri 4) e 9) indicate nel paragrafo C, sarà applicata la sanzione del licenziamento senza preavviso.

Nel caso in cui l'infrazione contestata sia di gravità tale da poter comportare il licenziamento, il lavoratore potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa fino al momento dell'effettivo accertamento della violazione, fatta salva l'erogazione della retribuzione.

Le Sanzioni nei confronti dei Terzi Destinatari

Qualora sia accertata la commissione di una delle violazioni indicate dal paragrafo C da parte di un Terzo Destinatario, alla stregua di quanto previsto nel paragrafo B, saranno applicate le seguenti sanzioni:

- la diffida al puntuale rispetto del Modello;
- una penale correlata al corrispettivo pattuito in favore del Terzo Destinatario;
- la risoluzione immediata del rapporto negoziale intercorrente con la Società, ovvero la revoca dell'incarico.

In particolare:

- a) per le violazioni di cui ai numeri 1), 2), 6) e 7) indicate al paragrafo C, sarà applicata la sanzione della diffida al puntuale rispetto del Modello, ovvero della penale convenzionale a seconda della gravità della violazione e dell'eventuale recidiva;
- b) per le violazioni di cui ai numeri 3), 5) e 8) indicate al paragrafo C, sarà applicata la sanzione della penale convenzionale, ovvero quella della risoluzione del rapporto negoziale o della revoca dell'incarico;
- c) per le violazioni di cui ai numeri 4) e 9) indicate al paragrafo C, sarà applicata la sanzione della risoluzione del rapporto negoziale o della revoca dell'incarico.

Nel caso in cui le violazioni previste nel paragrafo C siano commesse da lavoratori somministrati ovvero nell'ambito di contratti di appalto di opere o di servizi, le sanzioni verranno applicate, all'esito dell'accertamento positivo delle violazioni da parte del lavoratore, nei confronti del somministratore o dell'appaltatore.

Nell'ambito dei rapporti con i Terzi Destinatari, la Società inserisce nelle lettere di incarico e/o nei relativi accordi negoziali, apposite clausole volte a prevedere, in caso di violazione del Modello, l'applicazione delle misure sopra indicate.

Il procedimento di irrogazione delle sanzioni

Ferma restando la possibilità per l'Organo amministrativo di attivarsi autonomamente, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui al presente Allegato ha inizio, di regola, con una comunicazione dell'Organismo di Vigilanza all'Amministratore Unico con cui si segnala l'avvenuta violazione del Modello.

In particolare, nei casi in cui riceva una segnalazione ovvero acquisisca, nel corso della propria attività di prevenzione e controllo, elementi idonei a configurare il pericolo di una violazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza è chiamato a compiere tutti gli accertamenti e i controlli opportuni.

Esaurita l'attività istruttoria, qualora riscontri l'effettiva violazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza trasmette quindi all'Organo amministrativo una relazione contenente:

- la descrizione della condotta contestata;

- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano violate;
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

In questo caso, deve essere disposta da parte dell'Organo amministrativo l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni formulate da quest'ultimo e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti che si rivelino opportuni e non ancora esperiti.

Nell'ipotesi in cui l'interessato sia anche dipendente della Società devono essere rispettate tutte le procedure obbligatorie previste dallo Statuto dei Lavoratori nonché dal CCNL applicabile, senza alcuna deroga o limitazione.

ALL. 3) – ELENCO DELLE PROCEDURE CORRELATE AL MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

Le procedure correlate al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex* D.lgs. 231/2001 sono le seguenti¹⁶:

- ❖ PG01 – Flussi monetari in entrata;
- ❖ PG02 – Erogazioni di denaro, beni, sponsorizzazioni o altre utilità;
- ❖ PG03 – Accesso e gestione dei finanziamenti privati;
- ❖ PG04 – Accesso e gestione dei finanziamenti pubblici
- ❖ PG05 – Flussi monetari in uscita;
- ❖ PG06 – Gestione dei processi di acquisizione delle commesse;
- ❖ PG06/*bis* – Gestione dell’esecuzione delle commesse;
- ❖ PG07 – Affidamento e gestione degli incarichi professionali;
- ❖ PG08 – Gestione della contabilità ordinaria;
- ❖ PG09 – Formazione bilancio;
- ❖ PG09/*bis* – Gestione degli adempimenti fiscali;
- ❖ PG10 – Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza;
- ❖ PG11/*bis* – Ricerca, selezione e assunzione del personale;
- ❖ PG11/*ter* – Gestione degli acquisti di beni e servizi;
- ❖ PG12 – Gestione ordinaria dei rifiuti;
- ❖ PG13 – Gestione delle visite ispettive.

Tali procedure sono elaborate allo scopo di prevenire i reati di cui all’art. 24 e ss. D.lgs 231/2001, nonché al fine di garantire l’ordinato e corretto svolgimento dell’attività imprenditoriale di LA LUCENTEZZA S.R.L. Quanto in esse indicato è da ritenersi qui espressamente richiamato come parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex* D.lgs. 231/2001

¹⁶ Talune delle procedure qui elencate, alla data in cui si redige il presente allegato, sono in fase di adeguamento/prima emissione. La Società si impegna a portare a termine tali progetti nel breve periodo dall’approvazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo *ex* D.lgs. 231/2001.



LA LUCENTEZZA srl

IMPRESA DI PULIZIA E SERVIZI INTEGRATI

PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

PIANO DI ADEGUAMENTO

TAB 1/PA – Gestione dell’acquisizione di commesse pubbliche

| Reati presupposto | Funzioni coinvolte | Presidi di cui si consiglia l’adozione |
|--|---|---|
| <p>Art. 24 <i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico</i></p> <p>Art. 25 <i>Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione</i></p> <p>Art. 25-bis1 <i>Delitti contro l’industria e il commercio</i></p> <p>Art. 25-ter <i>Reati societari</i> / <u>Corruzione tra privati</u></p> | <ul style="list-style-type: none"> • Amministratore unico • Ufficio commerciale • Ufficio Tecnico • Ufficio Gare • Consulente legale aziendale | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Individuazione tassativa di min. 2/max. 4 figure aziendali cui attribuire la responsabilità dei <u>contatti telefonici e delle riunioni in presenza</u> con soggetti pubblici e privati nell’ambito dei processi di aggiudicazione e gestione delle commesse (di seguito “Referenti comunicazione commerciale” o anche, per brevità, <u>RCC</u>). In particolare, si consiglia al riguardo di prevedere: <ul style="list-style-type: none"> - in caso di incontri in presenza e/o di video-conferenze con soggetti pubblici e/o privati per finalità commerciali (trattative, definizione o modifiche contrattuali, ecc.), la necessaria partecipazione di almeno un RCC con funzioni di segretario verbalizzante; - il divieto per le figure diverse dai RCC¹ di prendere contatti telefonici diretti, in nome e per conto di La Lucentezza S.r.l., con soggetti pubblici e/o soggetti riferibili a Società concorrenti, <i>partner</i> commerciali o fornitori di beni o servizi, se non in modalità “audio-conferenza” e con la partecipazione di almeno un RCC con funzioni di segretario verbalizzante; - la possibilità, per il solo Amministratore unico, di prendere contatti telefonici diretti, in nome e per conto di La Lucentezza S.r.l. e senza formalità, con esponenti di Società private <u>non concorrenti</u> e/o con eventuali consulenti e professionisti esterni; - il dovere dei RCC di segnalare all’Organismo di Vigilanza, senza ritardo e |

¹ Fatta eccezione per il personale impiegato presso il *call center* costituito con finalità di *customer care*, limitatamente allo svolgimento delle funzioni/mansioni proprie.

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>per iscritto (es. posta elettronica), qualsiasi anomalia rilevata nelle comunicazioni con soggetti pubblici o privati alle quali abbiano assistito e/o preso parte;</p> <ul style="list-style-type: none"> - criteri di rotazione nell'attribuzione del ruolo di RCC; - il divieto di attribuire il ruolo di RCC alle figure aziendali che abbiano autonomo accesso ai mezzi di pagamento della Società o che vantino autonomi poteri decisionali in ordine alla selezione dei fornitori e/o del personale e/o dei <i>partner</i> commerciali e/o dei consulenti. <p>❖ Adeguamento della procedura <u>PG06 – Gestione acquisizione commesse</u>. In particolare, si consiglia di prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'obbligo per il personale dell'Ufficio Tecnico, il Consulente esterno e/o il Capo cantiere di compilare sempre, in caso di sopralluogo presso le aree/locali oggetto del servizio, la scheda di sopralluogo MR01 e provvedere a garantirne l'adeguata archiviazione presso il <i>server</i> aziendale e l'eventuale fascicolo cartaceo della commessa; - il dovere del personale che abbia partecipato ai sopralluoghi tecnici di cui al punto precedente di segnalare all'Organismo di Vigilanza, senza ritardo e per iscritto, eventuali anomalie riscontrate nel comportamento dei clienti, dei <i>partner</i> commerciali e/o dei colleghi; - che i verbali redatti dai RCC e le schede di sopralluogo (MR01) di cui al punto precedente siano archiviati senza ritardo con modalità informatiche assistite da sistemi di <i>back-up</i>, nonché in formato cartaceo; - che le fasi di: <ul style="list-style-type: none"> (a) ricezione delle richieste di preventivo ovvero individuazione delle opportunità commerciali; |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>(b) valutazione delle richieste di preventivo ovvero dell'opportunità di formulare offerte commerciali;</p> <p>(c) predisposizione del preventivo di spesa/offerta commerciale;</p> <p>(d) riesame del preventivo di spesa/offerta commerciale;</p> <p>(e) contrattualizzazione;</p> <p>siano affidate a figure aziendali appartenenti a ruoli/funzioni diversi (es. Ufficio Gare [sub a]; Ufficio Commerciale [sub b]; Ufficio Tecnico [sub c]; Organo amministrativo [sub d]; Consulente legale aziendale [sub e]);</p> <ul style="list-style-type: none"> - per tutte le commesse di valore <u>prossimo, uguale o superiore</u> ai 500.000,00 euro, nella fase di riesame del preventivo di spesa/offerta commerciale, introdurre controlli tracciabili sulla congruità delle somme stabilite rispetto alla quantità e alla qualità del servizio offerto e sul rispetto dei requisiti definiti dalla stazione appaltante; - la redazione e il costante aggiornamento, a cura dell'Ufficio Gare, di un Registro delle Gare d'appalto, indicando per ciascuna gara cui la Società partecipa: <ul style="list-style-type: none"> (a) la denominazione del committente; (b) il Comune o la Regione oggetto del servizio; (c) la denominazione di eventuali <i>partner</i> commerciali/consorzi; (d) l'eventuale esito dell'offerta; - la trasmissione, su base trimestrale, di un estratto aggiornato del Registro delle Gare d'appalto all'Organo amministrativo e all'Organismo di Vigilanza. <p>❖ Definizione e attuazione di un piano di formazione rivolto al personale di</p> |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>tutte le funzioni coinvolte nel processo in esame avente ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none">- lineamenti della responsabilità da reato degli enti <i>ex</i> D.lgs. 231/2001;- i reati presupposto qui individuati (cfr. prima colonna a sinistra);- i protocolli previsti dal Modello organizzativo <i>ex</i> D.lgs. 231/2001 con particolare ma non esclusivo riferimento ai reati presupposto qui individuati (cfr. prima colonna a sinistra);- i contenuti della procedura PG06 – Gestione acquisizione commesse. <p>❖ Adozione e diffusione del nuovo Codice Etico aziendale.</p> |
|--|--|--|

TAB 2/PA – Gestione dell’esecuzione di contratti pubblici

| Reati presupposto | Funzioni coinvolte | Presidi di cui si consiglia l’adozione |
|---|---|---|
| <p>Art. 24 <i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico</i></p> <p>Art. 25 <i>Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> • Amministratore unico • Ufficio commerciale • Ufficio Tecnico • Ufficio Gare • Consulente legale aziendale | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Individuazione tassativa di min. 2/max. 4 figure aziendali cui attribuire la responsabilità dei <u>contatti telefonici e delle riunioni in presenza</u> con soggetti pubblici e privati nell’ambito dei processi di aggiudicazione e gestione delle commesse (di seguito “Referenti comunicazione commerciale” o anche, per brevità, <u>RCC</u>). In particolare, cfr. <i>supra</i> TAB 1/PA. ❖ Adozione di una procedura [<u>PG06/bis</u>] avente ad oggetto la <u>gestione della esecuzione delle commesse</u>, volta a recepire, integrare e coordinare le consolidate prassi aziendali aventi ad oggetto le attività successive all’aggiudicazione di una commessa pubblica. In particolare, si consiglia di regolamentare: <ul style="list-style-type: none"> - le verifiche periodiche tracciabili (es. trimestrali o semestrali, a seconda della complessità e del valore della commessa) sul rispetto dei requisiti stabiliti dal bando di gara durante tutto il corso dell’esecuzione del contratto (es. sopralluoghi dell’Ufficio Tecnico, richieste documentali, ecc.); - la gestione di eventuali modifiche contrattuali in corso d’opera (già in parte delineata nell’ambito della procedura PG06 – Gestione acquisizione commesse, ma che verrebbe adeguata e ricollocata in questa nuova procedura); - la gestione di eventuali ricorsi e/o reclami da parte del cliente (stazione appaltante) e/o da parte di Società concorrenti non aggiudicatarie; |

| | | |
|--|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> - la gestione di eventuali subappalti, con riferimento: <ul style="list-style-type: none"> (a) all'individuazione della necessità di subappaltare una parte dei lavori; (b) alle verifiche preventive sul possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti richiesti dal servizio; (c) al processo di selezione del subappaltatore; (d) alla contrattualizzazione del rapporto di subappalto; (e) al rispetto dei limiti al ricorso di subappaltatori, come definiti dalla stazione appaltante; (f) alle misure per garantire la tracciabilità/ricostruibilità <i>ex post</i> di tutto il processo decisionale. ❖ Definizione e attuazione di un piano di formazione rivolto al personale di tutte le funzioni coinvolte nel processo in esame avente ad oggetto: <ul style="list-style-type: none"> - lineamenti della responsabilità da reato degli enti <i>ex</i> D.lgs. 231/2001; - i reati presupposto qui individuati (cfr. prima colonna a sinistra); - i protocolli previsti dal Modello organizzativo <i>ex</i> D.lgs. 231/2001 con particolare, ma non esclusivo, riferimento ai reati presupposto qui individuati (cfr. prima colonna a sinistra); - i contenuti della procedura <u>PG06</u> – Gestione acquisizione commesse e dell'eventuale nuova procedura <u>PG06/bis</u> – Gestione esecuzione commesse. ❖ Adozione e diffusione del nuovo Codice Etico aziendale. |
|--|--|---|

TAB 3/PA – Gestione delle richieste di accesso ai finanziamenti pubblici

| Reati presupposto | Funzioni coinvolte | Presidi di cui si consiglia l'adozione |
|---|---|--|
| <p>Art. 24 <i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico</i></p> <p>Art. 25 <i>Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> • Amministratore unico • Ufficio Tecnico • Ufficio del Personale • Consulente legale aziendale | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Definizione e attuazione di un piano di formazione rivolto al personale di tutte le funzioni coinvolte nel processo in esame avente ad oggetto: <ul style="list-style-type: none"> - lineamenti della responsabilità da reato degli enti <i>ex</i> D.lgs. 231/2001; - i reati presupposto qui individuati (cfr. prima colonna a sinistra); - i protocolli previsti dal Modello organizzativo <i>ex</i> D.lgs. 231/2001 con particolare, ma non esclusivo, riferimento ai reati presupposto qui individuati (cfr. prima colonna a sinistra); - i contenuti della procedura PG04 – Accesso ai finanziamenti, agevolazioni e benefici vari di natura economico-fiscale. ❖ Adozione e diffusione del nuovo Codice Etico aziendale. |

TAB 4/PA – Gestione delle visite ispettive

| Reati presupposto | Funzioni coinvolte | Presidi di cui si consiglia l'adozione |
|--|---|--|
| <p>Art. 25 <i>Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione</i></p> <p>Art. 25-ter <i>Reati societari</i> <i>/ <u>Corruzione tra privati</u></i></p> <p>Art. 25-quinquiesdecies <i>Reati tributari</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> • Assemblea dei Soci • Amministratore unico • Ufficio Amministrativo e Contabilità • Ufficio del Personale • Ufficio Tecnico • Ufficio Gare • Ufficio Commerciale • Ufficio Acquisti | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Adozione di una procedura [PG13] avente ad oggetto la <u>gestione delle visite ispettive</u>, volta a regolamentare i comportamenti da porre in essere e gli espliciti divieti in caso di controlli o verifiche presso le sedi aziendali. In particolare, si consiglia di prevedere: <ul style="list-style-type: none"> - l'individuazione, per ciascuna sede operativa e/o amministrativa, di min. 3 /max. 5 figure aziendali cui attribuire il ruolo di “Referenti per la gestione delle visite ispettive” (di seguito anche <u>RVI</u>); - criteri di rotazione nell'attribuzione del ruolo di RVI; - il divieto di attribuire il ruolo di RVI alle figure aziendali che abbiano autonomo accesso ai mezzi di pagamento della Società o che vantino autonomi poteri decisionali in ordine alla selezione dei fornitori e/o del personale e/o dei <i>partner</i> commerciali e/o dei consulenti; - in caso di visite ispettive di soggetti pubblici (es. Agenzia delle Entrate, Carabinieri, Vigili del Fuoco, ecc.) o privati (es. responsabile uff. acquisti/direttore tecnico di una Società cliente, certificatori degli <i>standard</i> OHSAS/UNI EN ISO, ecc.) presso una sede aziendale, la necessaria partecipazione di <u>almeno due</u> RVI durante tutto il corso delle operazioni; - la redazione e la sottoscrizione, da parte dei due RVI intervenuti, di un verbale ulteriore e integrativo rispetto a quello eventualmente rilasciato dagli ispettori, volto a indicare (in maniera chiara, sintetica e completa): <ul style="list-style-type: none"> (a) le operazioni compiute nel corso della visita e l'autorità |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>precedente/società/ente privato di appartenenza;</p> <p>(b) la documentazione richiesta e/o acquisita dagli ispettori e le modalità di consegna/ trasmissione;</p> <p>(c) i nominativi dei RVI intervenuti durante le operazioni (e sottoscriventi il verbale);</p> <p>(d) i nominativi delle ulteriori figure aziendali eventualmente intervenute nel corso delle operazioni, specificando se la loro partecipazione sia avvenuta su richiesta degli ispettori ovvero di propria iniziativa;</p> <ul style="list-style-type: none"> - il dovere dei RVI di trasmettere all'Organismo di Vigilanza, senza ritardo e per iscritto (es. posta elettronica), il verbale delle operazioni di verifica unitamente alla segnalazione di qualsiasi anomalia rilevata; - l'adeguata archiviazione di tutta la documentazione prodotta, richiesta e/o consegnata in occasione della visita ispettiva. <p>❖ Definizione e attuazione di un piano di formazione rivolto al personale di tutte le funzioni potenzialmente coinvolte nel processo in esame avente ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lineamenti della responsabilità da reato degli enti <i>ex</i> D.lgs. 231/2001; - i reati presupposto qui individuati (cfr. prima colonna a sinistra); - i protocolli previsti dal Modello organizzativo <i>ex</i> D.lgs. 231/2001 con particolare, ma non esclusivo, riferimento ai reati presupposto qui individuati (cfr. prima colonna a sinistra); - i contenuti dell'eventuale nuova procedura PG13 – Gestione delle visite ispettive. <p>❖ Adozione e diffusione del nuovo Codice Etico aziendale.</p> |
|--|--|---|

TAB 5/PA – Gestione dei contenziosi

| Reati presupposto | Funzioni coinvolte | Presidi di cui si consiglia l'adozione |
|---|---|---|
| <p>Art. 25 <i>Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione</i></p> <p>Art. 25-ter <i>Reati societari</i> / <u>Corruzione tra privati</u></p> <p>Art. 25-decies <i>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> • Amministratore unico • Consulente legale aziendale • Consulenti esterni | <ul style="list-style-type: none"> ❖ In caso di contenziosi (giudiziali/stragiudiziali) caratterizzati da una passività potenziale <u>prossima, uguale o superiore a 300.000,00 euro</u>, chiedere ai legali incaricati una formale reportistica periodica (min. semestrale) avente ad oggetto: <ul style="list-style-type: none"> (a) lo stato e il grado del contenzioso; (b) la descrizione puntuale delle attività giudiziali e stragiudiziali compiute nell'interesse dell'ente; (c) le prospettive, allo stato degli atti, circa l'esito del procedimento e/o delle eventuali trattative in corso. ❖ Prevedere una reportistica periodica (min. annuale) del Consulente legale aziendale indirizzata all'Organo amministrativo, al Collegio sindacale e all'Organismo di Vigilanza avente ad oggetto una panoramica complessiva dei contenziosi giudiziali/stragiudiziali in essere e quelli definiti nel periodo di riferimento, con l'indicazione per ciascuno: <ul style="list-style-type: none"> (a) dei professionisti incaricati; (b) della passività potenziale stimata e/o della passività effettiva riscontrata in seguito alla definizione del contenzioso; (c) dell'ultima udienza/atto/incontro (con indicazione sommaria dell'oggetto e della data); (d) della successiva udienza/atto/incontro (con indicazione sommaria |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>dell'oggetto e della data).</p> <ul style="list-style-type: none">❖ Adozione e diffusione del nuovo Codice Etico aziendale, con previsione di specifiche clausole di richiamo al suo rispetto anche nell'ambito degli incarichi conferiti ai legali esterni. |
|--|--|---|

TAB 6/PA – Gestione dei flussi monetari e delle risorse finanziarie

| Reati presupposto | Funzioni coinvolte | Presidi di cui si consiglia l'adozione |
|--|---|---|
| <p>Art. 24 <i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico</i></p> <p>Art. 24-ter <i>Delitti di criminalità organizzata</i></p> <p>Art. 25 <i>Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione</i></p> <p>Art. 25-bis <i>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</i></p> <p>Art. 25-ter <i>Reati societari</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> • Assemblea dei Soci • Amministratore unico • RGM • Ufficio Amministrativo e Contabilità • Ufficio Acquisti • Ufficio del Personale • Responsabili di area • Responsabili di zona • Capi cantiere | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Segregazione di funzioni tra gestione amministrativa e gestione della contabilità, con la costituzione di un Ufficio Amministrativo e di un Ufficio Contabilità individuando per ciascuno un diverso responsabile e diverse figure aziendali. ❖ Il divieto espresso, in linea di principio, di qualsiasi utilizzo del contante salvo che nei limiti e con le modalità stabilite dalle procedure aziendali. ❖ Adeguamento della procedura <u>PG01 – Flussi monetari in entrata</u>. In particolare, si consiglia di prevedere: <ul style="list-style-type: none"> - in seguito alla segregazione tra Ufficio Amministrativo e Ufficio Contabilità (cfr. <i>supra</i>), l'attribuzione delle principali responsabilità/funzioni in materia di <u>gestione dei flussi monetari in entrata</u> all'Ufficio Contabilità; - che la giacenza di denaro contante presso la Cassa aziendale non debba mai superare i 2.000,00 euro; - che ogni flusso monetario in entrata presso la Cassa aziendale debba essere tracciato mediante apposito registro cartaceo e/o digitale, archiviato e curato nel suo aggiornamento dal RGM su <i>input</i> dell'Ufficio Amministrativo (con riferimento ai pagamenti) e dell'Ufficio Contabilità (con riferimento agli incassi); |

| | | |
|--|--|--|
| <p>Art. 25-octies <i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</i></p> <p>Art. 25-quinquiesdecies <i>Reati tributari</i></p> | | <ul style="list-style-type: none"> - verifiche periodiche (min. trimestrali) dell'Ufficio Amministrativo circa: <ul style="list-style-type: none"> (a) l'assenza di fatture incassate mediante pagamento in contanti; (b) il mancato superamento dei limiti legali negli incassi a mezzo cassa; (c) gli incassi di importo superiore a 25.000,00 euro, allo scopo di accertare la presenza di adeguata documentazione di supporto; - la riconciliazione bancaria periodica (min. trimestrale) del RGM, con verifica di tutti i movimenti in entrata relativamente: <ul style="list-style-type: none"> (a) alla presenza di documentazione giustificativa appropriata; (b) alla presenza di causali accurate e chiare; (c) alla corrispondenza degli incassi con i relativi documenti contabili; (d) alla regolarità di tutte le fatture attive incassate (con particolare riguardo agli importi e alla documentazione contrattuale di riferimento); (e) al rispetto delle norme vigenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari. <p>❖ Adeguamento della procedura <u>PG05 – Flussi monetari in uscita</u>. In particolare, si consiglia di prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in seguito alla segregazione tra Ufficio Amministrativo e Ufficio Contabilità (cfr. <i>supra</i>), l'attribuzione delle principali responsabilità/funzioni in materia di <u>gestione dei flussi monetari in uscita all'Ufficio Amministrativo</u>; - il divieto generalizzato di ricorrere al denaro contante o ad altri strumenti di pagamento non tracciabili, salvo che per importi inferiori a 200,00 euro; - che ogni movimento finanziario in uscita dalla Cassa aziendale debba |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>essere tracciato mediante apposito registro cartaceo e/o digitale, archiviato e curato nel suo aggiornamento dal RGM su <i>input</i> dell'Ufficio Amministrativo (con riferimento ai pagamenti) e dell'Ufficio Contabilità (con riferimento agli incassi);</p> <ul style="list-style-type: none"> - che il personale dell'Ufficio Amministrativo, prima di procedere al pagamento di ogni fattura, verifichi (in coordinamento con l'Ufficio Acquisti e l'Ufficio Tecnico): <ul style="list-style-type: none"> (a) la presenza dei necessari visti autorizzativi; (b) che l'importo da pagare corrisponda a quello indicato nelle fatture di riferimento; (c) che sia presente, per ogni fattura, l'ordine di acquisto e/o il contratto di fornitura o altra adeguata documentazione di supporto; - una verifica periodica (min. trimestrale) dell'Ufficio Contabilità circa i pagamenti per importi superiori a 25.000,00 euro, allo scopo di accertare: <ul style="list-style-type: none"> (a) che le somme siano in linea con quelle medie di mercato (nel caso di pagamenti per forniture di beni o servizi); (b) la presenza di adeguata documentazione di supporto; - la riconciliazione bancaria periodica (min. trimestrale) del RGM, con verifica di tutti i movimenti in uscita relativamente: <ul style="list-style-type: none"> (a) alla presenza di adeguata documentazione giustificativa; (b) alla corrispondenza dei pagamenti con i documenti contabili di riferimento; (c) alla regolarità di tutte le fatture pagate (importi, visti autorizzativi, ecc.), anche con riguardo alla presenza di classificazioni e descrizioni di pagamento chiare e accurate; |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>(d) al rispetto delle norme vigenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari;</p> <ul style="list-style-type: none"> - con riferimento al <u>riconoscimento di rimborsi spese</u>: <ul style="list-style-type: none"> (a) la necessità per l'interessato di compilare e consegnare un apposito modulo. In particolare, il modulo di richiesta dovrebbe indicare la data dell'esborso, il motivo/oggetto della spesa e l'importo ed essere corredato di adeguata documentazione a supporto; (b) che il modulo di richiesta per il riconoscimento dei rimborsi spese sia vagliato dal personale dell'Ufficio Amministrativo, in coordinamento con l'Ufficio del Personale per le verifiche del caso; (c) che in assenza di anomalie, l'Ufficio Amministrativo sottoponga la richiesta di rimborso al RGM per l'approvazione definitiva; (d) che il rimborso debba essere erogato con modalità tracciabili di pagamento, salvo che per importi inferiori a 200,00 euro; - con riferimento alla <u>gestione e all'utilizzo delle carte di credito/prepagate intestate alla Società</u>: <ul style="list-style-type: none"> (a) l'elaborazione e l'aggiornamento di un registro delle persone cui sono consegnate le carte di credito/prepagate; (b) la previsione espressa che ogni spesa risultante dal saldo della carta sia ritenuta imputabile alla persona in possesso della carta secondo il registro di cui al punto (a); (c) la definizione di un regolamento per il corretto utilizzo delle carte di credito/prepagate; (d) la definizione di modalità operative precise per la ricarica delle carte prepagate, con individuazione delle funzioni responsabili e/o autorizzate a effettuare l'operazione; |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>(e) che in caso di sottrazione o smarrimento della carta prepagata, l'importo corrispondente al saldo disponibile sia addebitato per intero alla persona che risulta in possesso della carta ai sensi del registro di cui al punto (a);</p> <p>(f) verifiche periodiche (min. trimestrali) del RGM sui saldi delle carte di credito/prepagate.</p> <p>❖ Adeguamento complessivo della procedura <u>PG03 – Gestione delle risorse finanziarie</u>. In particolare, si consiglia di ricollocare la disciplina dei flussi operativi del ciclo attivo e del ciclo passivo rispettivamente nelle procedure PG01 – Flussi monetari in entrata e PG05 – Flussi monetari in uscita, previo coordinamento con le attuali prassi aziendali. La procedura PG03 verrebbe quindi a riguardare le sole modalità di accesso al finanziamento privato, le relative responsabilità e i correlati controlli (processo regolamentato in modo adeguato dalla procedura in oggetto).</p> <p>❖ Adeguamento della procedura <u>PG02 – Erogazioni di denaro, beni, sponsorizzazioni o altre utilità</u>. In particolare, si consiglia di prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la determinazione da parte dell'Assemblea dei Soci di un <i>budget</i> annuale di spesa per la copertura dei costi derivanti dalle erogazioni di denaro, beni o altre utilità a titolo di liberalità o nell'ambito di eventuali accordi di sponsorizzazione; - che eventuali scostamenti di <i>budget</i> di cui al punto precedente, debbano essere oggetto di separata approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci e di contestuale tempestiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi dell'art. 6, lett. b), D.lgs. 231/2001; - l'individuazione tassativa della figura o funzione aziendale titolata ad |
|--|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>acquisire e gestire le richieste di erogazioni in denaro, beni o altre utilità (es. Responsabile Ufficio Amministrativo);</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'individuazione tassativa della figura o funzione aziendale titolata ad acquisire e gestire le richieste di sponsorizzazioni e/o a proporre e gestire la stipulazione di contratti di sponsorizzazione (es. Responsabile Ufficio Commerciale); - l'attribuzione del potere decisionale in ordine all'approvazione delle proposte di erogazioni in denaro, beni o altre utilità (anche sotto forma di contratti di sponsorizzazione) all'Amministratore unico, sentito il Responsabile della funzione proponente e il Consulente legale aziendale; - la redazione, la conservazione e l'aggiornamento, a cura del Responsabile dell'Ufficio Contabilità (su <i>input</i> informativo dell'Amministratore unico), di un “Registro delle erogazioni”, ossia di un elenco delle somme e dei beni erogati durante l'anno contabile di riferimento con l'indicazione, per ciascuna: <ul style="list-style-type: none"> (a) della somma erogata e/o della stima del bene donato (e/o del suo prezzo di acquisto); (b) del nominativo/ragione sociale del beneficiario; (c) del motivo/natura dell'erogazione (es. donazione per fini di solidarietà, sponsorizzazione, ecc.); - verifiche tracciabili del RGM su tutte le eventuali erogazioni di denaro, beni o altre utilità, con particolare riguardo: <ul style="list-style-type: none"> (a) alla chiara e formale definizione delle finalità dell'erogazione (es. liberalità per fini benefici, donazione in conformità agli usi, sponsorizzazione, ecc.); |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>(b) alla presenza di adeguata documentazione di supporto;</p> <p>(c) alla congruenza tra le finalità dichiarate e il valore dei beni o le somme erogate;</p> <p>(d) all'assenza della qualifica.</p> <p>❖ Definizione e attuazione di flussi informativi periodici e ad evento tra le funzioni coinvolte a vario titolo nella gestione delle risorse finanziarie e l'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi dell'art. 6, lett. b), D.lgs. 231/2001.</p> <p>❖ Definizione e attuazione di un piano di formazione rivolto al personale di tutte le funzioni potenzialmente coinvolte nel processo in esame avente ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lineamenti della responsabilità da reato degli enti <i>ex</i> D.lgs. 231/2001; - i reati presupposto qui individuati (cfr. prima colonna a sinistra); - i protocolli previsti dal Modello organizzativo <i>ex</i> D.lgs. 231/2001 con particolare, ma non esclusivo, riferimento ai reati presupposto qui individuati (cfr. prima colonna a sinistra); - i contenuti delle procedure: <ul style="list-style-type: none"> ✓ PG01 – Flussi monetari in entrata; ✓ PG02 – Erogazioni di denaro, beni o altre utilità e sponsorizzazioni; ✓ PG03 – Accesso al finanziamento privato (post-adeguamento); ✓ PG05 – Flussi monetari in uscita. |
|--|--|--|

TAB 7/PA – Gestione dei processi di ricerca, selezione e assunzione del personale

| Reati presupposto | Funzioni coinvolte | Presidi di cui si consiglia l'adozione |
|---|--|---|
| <p>Art. 25 <i>Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione</i></p> <p>Art. 25-ter <i>Reati societari</i></p> <p>/ <u>Corruzione tra privati</u></p> <p>Art. 25-duodecies <i>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> • Amministratore unico • Ufficio del Personale • Ufficio Amministrativo e Contabilità • Consulente legale aziendale | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Revoca della procedura <u>PG11 – Selezione risorse umane e partner</u>. ❖ Adozione di una procedura [PG11/<i>bis</i>] avente ad oggetto i processi di <u>ricerca, selezione e assunzione del personale</u>, volta a recepire, perfezionare e formalizzare le relative prassi aziendali. In particolare, si consiglia di prevedere: <ul style="list-style-type: none"> - la definizione di modalità operative tracciabili per l'individuazione delle carenze di personale, es. mediante compilazione e presentazione di un apposito modulo presso l'Ufficio del Personale; - l'esatta definizione dei momenti autorizzativi propedeutici all'avvio del processo, es. richiesta formale (trasmessa via e-mail) del Responsabile dell'Ufficio del Personale all'Organo amministrativo; - l'individuazione tassativa dei canali di ricerca di cui è consentito l'utilizzo, eventualmente corredata di apposite istruzioni operative; - la definizione di modalità tracciabili di valutazione dei profili dei candidati, es. attraverso compilazione di un verbale del colloquio con osservazioni chiare e sintetiche sul possesso dei requisiti richiesti dalla natura dell'incarico/mansione da attribuire; - l'esatta e formale individuazione della figura e/o funzione aziendale titolare del potere decisionale in ordine alla selezione dei candidati; - la disciplina di eventuali assunzioni in deroga alla procedura, con oneri di comunicazione immediata all'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>dell'art. 6, lett. b), D.lgs. 231/2001;</p> <ul style="list-style-type: none"> - la definizione di specifiche modalità di gestione del raccordo informativo-operativo con le Agenzie interinali e con le Società fornitrici dei servizi di ricerca e selezione del personale, tali da garantire verifiche periodiche sulla loro costante correttezza e professionalità, nonché la tracciabilità del loro coinvolgimento nel processo in oggetto; - l'espresso divieto di prendere parte al processo di ricerca, selezione e assunzione del personale nei casi di titolarità di interessi in conflitto (es. legami di amicizia o parentela con uno o più dei candidati), con onere di comunicazione di tali circostanze all'Organo amministrativo e all'Organismo di Vigilanza; - controlli tracciabili preventivi all'assunzione sulla regolarità del permesso di soggiorno delle persone di provenienza extracomunitaria. <p>❖ Definizione e attuazione di un piano di formazione rivolto al personale di tutte le funzioni coinvolte nel processo in esame avente ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lineamenti della responsabilità da reato degli enti <i>ex</i> D.lgs. 231/2001; - i reati presupposto qui individuati (cfr. prima colonna a sinistra); - i protocolli previsti dal Modello organizzativo <i>ex</i> D.lgs. 231/2001 con particolare, ma non esclusivo, riferimento ai reati presupposto qui individuati (cfr. prima colonna a sinistra); - i contenuti dell'eventuale nuova procedura PG11-<i>bis</i> – Ricerca, selezione e assunzione del personale. <p>❖ Adozione e diffusione del nuovo Codice Etico aziendale.</p> |
|--|--|--|

TAB 8/PA – Gestione dei processi di ricerca e selezione dei *partner* commerciali

| Reati presupposto | Funzioni coinvolte | Presidi di cui si consiglia l'adozione |
|---|--|---|
| <p>Art. 24 <i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico</i></p> <p>Art. 25 <i>Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione</i></p> <p>Art. 25-bis1 <i>Delitti contro l'industria e il commercio</i></p> <p>Art. 25-ter <i>Reati societari</i></p> <p>/ <u>Corruzione tra privati</u></p> <p>Art. 25-quinquies <i>Delitti contro la personalità individuale</i></p> <p>Art. 25-duodecies</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Amministratore Unico • Ufficio del Personale • Ufficio Amministrativo e Contabilità • Consulente legale aziendale | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Individuazione tassativa di min. 2/max. 4 figure aziendali cui attribuire la responsabilità dei <u>contatti telefonici e riunioni in presenza</u> con soggetti pubblici e privati nell'ambito dei processi di aggiudicazione e gestione delle commesse (di seguito “Referenti comunicazione commerciale” o anche, per brevità, <u>RCC</u>). In particolare, cfr. <i>supra</i> TAB 1/PA. ❖ Adozione di una procedura [<u>PG06/bis</u>] avente ad oggetto la <u>gestione della esecuzione delle commesse</u>, volta a recepire, integrare e coordinare le consolidate prassi aziendali aventi ad oggetto le attività successive all'aggiudicazione di una commessa pubblica. In particolare, cfr. <i>supra</i> TAB 2/PA. ❖ Revoca della procedura <u>PG11 – Selezione risorse umane e partner</u>, previo adeguamento e ricollocamento della disciplina di cui al paragrafo 4, lett. b (<i>partner</i> aziendali) presso la nuova procedura <u>PG06/bis – Gestione esecuzione commesse</u> (all'interno del paragrafo che dovrà essere dedicato alla gestione degli eventuali subappalti, integrato con quanto suggerito nella TAB 2/PA). ❖ Definizione e attuazione di un piano di formazione rivolto al personale di tutte le funzioni coinvolte nel processo in esame avente ad oggetto: <ul style="list-style-type: none"> - lineamenti della responsabilità da reato degli enti <i>ex</i> D.lgs. 231/2001; - i reati presupposto qui individuati (cfr. prima colonna a sinistra); |

| | | |
|---|--|---|
| <p><i>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</i></p> | | <ul style="list-style-type: none"> - i protocolli previsti dal Modello organizzativo ex D.lgs. 231/2001 con particolare, ma non esclusivo, riferimento ai reati presupposto qui individuati (cfr. prima colonna a sinistra); - i contenuti della procedura <u>PG06</u> – Gestione acquisizione commesse e dell'eventuale nuova procedura <u>PG06/bis</u> – Gestione esecuzione commesse. <p>❖ Adozione e diffusione del nuovo Codice Etico aziendale.</p> |
|---|--|---|

TAB 9/PA – Affidamento degli incarichi professionali (/collaborazioni parasubordinate)

| Reati presupposto | Funzioni coinvolte | Presidi di cui si consiglia l'adozione |
|---|---|---|
| <p>Art. 24 <i>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico</i></p> <p>Art. 24-bis <i>Delitti informatici e trattamento illecito dei dati</i></p> <p>Art. 24-ter <i>Delitti di criminalità organizzata</i></p> <p>Art. 25 <i>Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione</i></p> <p>Art. 25-ter <i>Reati societari</i></p> <p>/ <u>Corruzione tra privati</u></p> | <ul style="list-style-type: none"> • Amministratore unico • Ufficio Tecnico • Ufficio del Personale • Consulente legale aziendale | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Adeguamento della procedura <u>PG07 – Affidamento degli incarichi professionali</u>. In particolare, si consiglia di prevedere: <ul style="list-style-type: none"> - l'obbligo di definire con chiarezza, completezza e precisione l'oggetto degli incarichi di consulenza, pena l'esclusione del professionista dal processo di selezione e/o sanzioni disciplinari specifiche per la funzione che non abbia garantito tale obiettivo; - l'introduzione di verifiche periodiche (min. trimestrali), da parte dell'Ufficio Tecnico, in ordine alla sufficiente determinatezza dell'oggetto dei contratti per servizi professionali, nonché in ordine alla loro effettiva esecuzione nei termini dell'accordo. A tal fine, l'Ufficio Tecnico acquisisce dalla funzione beneficiaria della prestazione: <ul style="list-style-type: none"> (a) verbali delle principali riunioni/incontri tenuti con i professionisti; (b) copia della documentazione scambiata tra l'azienda e l'esecutore della prestazione; (c) attestazione di fine lavoro/avvenuta prestazione, sottoscritta dal responsabile della funzione beneficiaria della prestazione (o comunque dall'effettivo interlocutore dell'opera/servizio reso); - che in caso di anomalie relative ad una incongruità tra l'oggetto della prestazione e il servizio reso (o documentabile), l'Ufficio Tecnico informi senza ritardo l'Organo amministrativo e (contestualmente) l'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi dell'art. 6, lett. b), D.lgs. |

| | | |
|--|--|--|
| <p>Art. 25-octies <i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</i></p> <p>Art. 25-decies <i>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</i></p> <p>Art. 25-undecies <i>Reati ambientali</i></p> <p>Art. 25-quinquiesdecies <i>Reati tributari</i></p> | | <p>231/2001;</p> <ul style="list-style-type: none"> - la formalizzazione, nell'ambito delle lettere di incarico/accordi quadro o altra documentazione contrattuale, di specifiche clausole di impegno del professionista al rispetto del nuovo Codice Etico aziendale e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo <i>ex</i> D.lgs. 231/2001 nella versione più aggiornata. ❖ Previsione di una reportistica periodica (min. semestrale) del Consulente legale aziendale verso l'Organismo di Vigilanza, avente ad oggetto l'elenco degli incarichi conferiti nel periodo di riferimento a professionisti ricorrenti. ❖ Definizione e attuazione di un piano di formazione rivolto al personale di tutte le funzioni coinvolte nel processo in esame avente ad oggetto: <ul style="list-style-type: none"> - lineamenti della responsabilità da reato degli enti <i>ex</i> D.lgs. 231/2001; - i reati presupposto qui individuati (cfr. prima colonna a sinistra); - i protocolli previsti dal Modello organizzativo <i>ex</i> D.lgs. 231/2001 con particolare, ma non esclusivo, riferimento ai reati presupposto qui individuati (cfr. prima colonna a sinistra); - i contenuti della procedura <u>PG07 – Affidamento incarichi professionali</u>. ❖ Adozione e diffusione del nuovo Codice Etico aziendale. |
|--|--|--|

TAB 10/PA – Definizione e attuazione del Modello di *Governance*

| Reati presupposto | Funzioni coinvolte | Presidi di cui si consiglia l'adozione |
|--|--|--|
| <p>Art. 24-ter <i>Delitti di criminalità organizzata</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> • Assemblea dei Soci • Amministratore unico • RGM • Collegio sindacale • Ufficio Amministrativo e Contabilità • Ufficio del Personale • Ufficio Tecnico • Ufficio Gare • Ufficio Commerciale • Ufficio Acquisti | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Aggiornamento dell'Organigramma aziendale (Mod. 56). ❖ Definizione e attuazione di un piano di formazione rivolto al personale di tutte le funzioni coinvolte nel processo in esame avente ad oggetto: <ul style="list-style-type: none"> - lineamenti della responsabilità da reato degli enti <i>ex</i> D.lgs. 231/2001; - i reati presupposto qui individuati (cfr. prima colonna a sinistra); - i protocolli previsti dal Modello organizzativo <i>ex</i> D.lgs. 231/2001 con particolare ma non esclusivo riferimento ai reati presupposto qui individuati (cfr. prima colonna a sinistra); - i contenuti delle procedure aziendali. ❖ Adozione e diffusione del nuovo Codice Etico aziendale. |

TAB 11/PA – Redazione del bilancio di esercizio

| Reati presupposto | Funzioni coinvolte | Presidi di cui si consiglia l'adozione |
|--|--|---|
| <p>Art. 25-ter <i>Reati societari</i></p> <p>Art. 25-octies <i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> • Assemblea dei Soci • Amministratore unico • Collegio sindacale • Ufficio Amministrativo e Contabilità • Consulenti esterni | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Segregazione di funzioni tra gestione amministrativa e gestione della contabilità, con la costituzione di un Ufficio Amministrativo e di un Ufficio Contabilità individuando per ciascuno un diverso responsabile e diverse figure aziendali. ❖ Adeguamento della procedura <u>PG09 – Formazione bilancio</u>. In particolare, si consiglia di prevedere: <ul style="list-style-type: none"> - in seguito alla segregazione tra Ufficio Amministrativo e Ufficio Contabilità (cfr. <i>supra</i>), l'attribuzione delle principali responsabilità/funzioni in materia di <u>formazione del bilancio di esercizio all'Ufficio Contabilità</u>; - l'espressa attribuzione del compito di elaborare la prima bozza del progetto di bilancio al Responsabile dell'Ufficio Contabilità; - una verifica tracciabile del consulente esterno incaricato per la gestione contabile e fiscale circa la correttezza della bozza di bilancio predisposta dal Responsabile dell'Ufficio Contabilità, con particolare riguardo al rispetto delle norme di Legge e di Statuto e all'assenza di errori od omissioni (verifica propedeutica all'approvazione); - l'onere di provvedere ad una chiara e completa verbalizzazione delle riunioni aventi ad oggetto l'approvazione del progetto di bilancio; - il dovere di tutte le figure intervenute a vario titolo nella formazione del bilancio di segnalare senza ritardo eventuali anomalie all'Organismo di |

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>Vigilanza nominato ai sensi dell'art. 6, lett. b), D.lgs. 231/2001;</p> <ul style="list-style-type: none"> - entro 15 giorni dal deposito del bilancio presso la CCIAA competente, la trasmissione all'Organismo di Vigilanza di un <i>report</i> del Responsabile dell'Ufficio Contabilità avente ad oggetto: <ul style="list-style-type: none"> (a) la notizia dell'approvazione e del deposito del bilancio, con le rispettive date; (b) i verbali delle riunioni nell'ambito delle quali è stata discussa l'approvazione del progetto di bilancio; (c) una relazione del consulente esterno incaricato per la gestione contabile e fiscale circa le verifiche condotte sulla bozza del progetto di bilancio e i relativi esiti e osservazioni; (d) i documenti contenenti le osservazioni e gli interventi del Collegio sindacale nel corso del processo di formazione e approvazione del bilancio; (e) un resoconto chiaro, sintetico e completo delle principali questioni discusse nel corso del processo e/o delle eventuali criticità riscontrate (anche se risolte). <p>❖ Definizione e attuazione di un piano di formazione rivolto al personale di tutte le funzioni coinvolte nel processo in esame avente ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lineamenti della responsabilità da reato degli enti <i>ex</i> D.lgs. 231/2001; - i reati presupposto qui individuati (cfr. prima colonna a sinistra); - i protocolli previsti dal Modello organizzativo <i>ex</i> D.lgs. 231/2001 con particolare ma non esclusivo riferimento ai reati presupposto qui individuati (cfr. prima colonna a sinistra); - i contenuti della procedura PG09 – Formazione bilancio. |
|--|--|---|

❖ Adozione e diffusione del nuovo Codice Etico aziendale.

TAB 12/PA – Gestione della contabilità

| Reati presupposto | Funzioni coinvolte | Presidi di cui si consiglia l'adozione |
|---|---|---|
| <p>Art. 25-ter <i>Reati societari</i></p> <p>Art. 25-octies <i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</i></p> <p>Art. 25-quinquiesdecies <i>Reati tributari</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> • Amministratore unico • Collegio sindacale • Ufficio Commerciale • Ufficio Amministrativo e Contabilità • Consulente esterno | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Segregazione di funzioni tra gestione amministrativa e gestione della contabilità, con la costituzione di un Ufficio Amministrativo e di un Ufficio Contabilità individuando per ciascuno un diverso responsabile e diverse figure aziendali. ❖ Adeguamento della procedura <u>PG08 – Contabilità ordinaria</u>. In particolare, si consiglia di prevedere: <ul style="list-style-type: none"> - in seguito alla segregazione tra Ufficio Amministrativo e Ufficio Contabilità (cfr. <i>supra</i>), l'attribuzione delle principali responsabilità/funzioni in materia di <u>registrazioni contabili e archiviazione</u> all'Ufficio Contabilità - il coordinamento complessivo della procedura con quanto suggerito nell'ambito della TAB 6/PA e con le prassi aziendali più aggiornate; - che ogni movimentazione di denaro contante in entrata e in uscita dalla Cassa aziendale e/o dai conti correnti (compresi quindi i prelievi di denaro destinati a ripianare la Cassa) sia oggetto di rappresentazione contabile e quindi associato a uno scopo/finalità specifici (cfr. anche TAB 6/PA); - che le riconciliazioni bancarie di cui al paragrafo 4.2.6., in coordinamento |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>con quanto suggerito nell'ambito della TAB 6/PA, siano effettuate su base min. trimestrale dal RGM, in collaborazione con l'Ufficio Contabilità e con l'Ufficio Amministrativo;</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'adeguamento e il ricollocamento delle disposizioni di cui al paragrafo 5. Adempimenti fiscali nell'ambito di una procedura dedicata [PG09-<i>bis</i>] alla <u>gestione degli adempimenti fiscali</u> (vd. <i>infra</i>); - la definizione delle modalità di archiviazione e conservazione della documentazione contabile. <p>❖ Regolamentazione di flussi informativi periodici tra i consulenti esterni incaricati della gestione degli adempimenti fiscali e le figure aziendali coinvolte a vario titolo nel processo.</p> <p>❖ Definizione e attuazione di un piano di formazione rivolto al personale di tutte le funzioni coinvolte nel processo in esame avente ad oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lineamenti della responsabilità da reato degli enti <i>ex</i> D.lgs. 231/2001; - i reati presupposto qui individuati (cfr. prima colonna a sinistra); - i protocolli previsti dal Modello organizzativo <i>ex</i> D.lgs. 231/2001 con particolare ma non esclusivo riferimento ai reati presupposto qui individuati (cfr. prima colonna a sinistra); - i contenuti della procedura PG08 – Contabilità ordinaria. <p>❖ Adozione e diffusione del nuovo Codice Etico aziendale.</p> |
|--|--|--|

TAB 13/PA – Adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (T.U. 81/2008)

| Reati presupposto | Funzioni coinvolte | Presidi di cui si consiglia l'adozione |
|--|---|---|
| <p>Art. 25-quinquies <i>Delitti contro la personalità individuale</i></p> <p>Art. 25-septies <i>Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime con violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro</i></p> <p>Art. 25-duodecies <i>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> • Amministratore unico • R.S.P.P. • Medico competente • Ufficio Sicurezza • Ufficio del Personale • Ufficio Acquisti • Ufficio Tecnico • Responsabili di area • Responsabili di zona • Capi cantiere | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Potenziamento dell'organico del S.P.P. e della sorveglianza sanitaria, anche al fine di intensificarne le attività con riferimento ai c.d. cantieri "aperti". ❖ Formalizzazione e adeguata archiviazione delle nomine dei preposti alla sicurezza. ❖ Predisposizione, aggiornamento e attuazione di un piano annuale di formazione di tutto il personale avente ad oggetto, tra l'altro, le misure di sicurezza e le cautele da tenere presso i cantieri, il corretto utilizzo dei D.P.I., nonché la natura e l'entità dei rischi più comuni sui luoghi di lavoro in La Lucentezza S.r.l. ❖ Flussi informativi periodici tra il S.P.P. e l'Organo amministrativo, nonché (contestualmente) verso l'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.lgs. 231/2001, aventi ad oggetto lo stato di adeguamento del sistema organizzativo alle disposizioni del T.U. 81/2008. ❖ Definizione e implementazione di un sistema di segnalazione e censimento |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>degli eventi infortunistici, anche con riguardo ai c.d. <i>near miss</i>.</p> <ul style="list-style-type: none">❖ Aggiornamento della certificazione OHSAS 18001 allo <i>standard</i> UNI EN ISO 45001.❖ Adozione di una procedura [PG14] avente ad oggetto la <u>gestione degli adempimenti previsti dal T.U. 81/2008</u>, volta a definire l'organigramma del S.P.P., nonché i principali protocolli per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. |
|--|--|--|

TAB 14/PA – Gestione amministrativa del personale

| Reati presupposto | Funzioni coinvolte | Presidi di cui si consiglia l'adozione |
|---|--|---|
| <p>Art. 25-quinquies <i>Delitti contro la personalità individuale</i></p> <p>Art. 25-duodecies <i>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> • Amministratore unico • R.S.P.P. • Ufficio del Personale • Responsabili di area • Responsabili di zona • Capi cantiere | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Formalizzazione delle prassi aziendali più aggiornate e consolidate relative alla determinazione e al <u>pagamento delle retribuzioni</u> del personale, in particolare mediante adeguamento del paragrafo “Pagamento retribuzioni del personale” della procedura <u>PG05 – Flussi monetari in uscita</u>. ❖ Controlli periodici tracciabili (min. trimestrali) dell'Ufficio del personale in ordine al mantenimento e alla regolarità dei permessi di soggiorno del personale extracomunitario, es. mediante acquisizione documentale. |

TAB 15/PA – Gestione degli acquisti di beni o servizi

| Reati presupposto | Funzioni coinvolte | Presidi di cui si consiglia l'adozione |
|---|--|---|
| <p>Art. 24-ter <i>Delitti di criminalità organizzata</i></p> <p>Art. 25-octies <i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> • Amministratore unico • Ufficio Gare • Ufficio Tecnico • Ufficio Acquisti • Responsabili di Area • Responsabili di Zona • Capi cantiere | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Revoca della procedura PG11 – Selezione risorse umane e partner. ❖ Adozione di una procedura [PG11/<i>ter</i>] avente ad oggetto la <u>gestione degli acquisti di beni e servizi</u>, volta a recepire e adeguare i contenuti del paragrafo “Acquisizione di beni e servizi” della procedura PG11 – Selezione risorse umane e partner, anche al fine di formalizzare le più recenti prassi aziendali con riferimento a: i) emissione delle richieste di acquisto; ii) formazione e trasmissione degli ordini di acquisto; iii) elaborazione e aggiornamento della anagrafica fornitori. ❖ Controlli periodici tracciabili (min. semestrali) sui fornitori ricorrenti di beni o servizi, particolarmente al fine di verificarne la costante correttezza e professionalità, nonché il rispetto delle disposizioni legislative e/o regolamentari vigenti per il proprio settore di attività. In particolare, a seconda del tipo di attività e/o settore merceologico del fornitore, i controlli potrebbero svolgersi sotto forma di sopralluoghi tecnici, richieste di documenti quali autorizzazioni e/o certificazioni, ovvero anche <i>audit</i> specifici sul rispetto di determinate leggi o regolamenti, se del caso mediante supporto di uno o più consulenti esterni. ❖ Archiviazione di tutti gli ordini di acquisto e/o contratti con i fornitori di beni e servizi anche mediante modalità informatiche, assistite da sistemi di <i>back-up</i>. |

| | | |
|--|--|---|
| | | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Introduzione del divieto espresso di partecipare al processo di ricerca e selezione dei fornitori nei casi in cui si versino in situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale. ❖ Definizione e attuazione di un piano di formazione rivolto al personale di tutte le funzioni coinvolte nel processo in esame avente ad oggetto: <ul style="list-style-type: none"> - lineamenti della responsabilità da reato degli enti <i>ex</i> D.lgs. 231/2001; - i reati presupposto qui individuati (cfr. prima colonna a sinistra); - i protocolli previsti dal Modello organizzativo <i>ex</i> D.lgs. 231/2001 con particolare ma non esclusivo riferimento ai reati presupposto qui individuati (cfr. prima colonna a sinistra); - i contenuti dell'eventuale nuova procedura PG11/<i>ter</i> – Gestione degli acquisti di beni o servizi. ❖ Adozione e diffusione del nuovo Codice Etico aziendale. |
|--|--|---|

TAB 16/PA – Gestione degli adempimenti fiscali

| Reati presupposto | Funzioni coinvolte | Presidi di cui si consiglia l'adozione |
|--|---|--|
| <p>Art. 25-octies <i>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</i></p> <p>Art. 25-quinquiesdecies <i>Reati tributari</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> • Assemblea dei Soci • Amministratore unico • Ufficio Amministrativo e Contabilità • Consulente legale aziendale • Consulenti esterni | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Adozione di una procedura [PG09/<i>bis</i>] avente ad oggetto il processo di <u>gestione degli adempimenti fiscali</u>, volta a formalizzare le più recenti e consolidate prassi operative con riguardo: <ul style="list-style-type: none"> - ai principali passaggi operativi volti all'elaborazione e alla presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, con indicazione delle figure coinvolte e dei relativi ruoli e responsabilità; - ai principali momenti di raccordo e scambio informativo tra le figure aziendali e il consulente esterno incaricato; - ai principali controlli sulla correttezza e la veridicità dei documenti contabili utilizzati o comunque trasmessi al consulente esterno. ❖ Definizione di limiti e/o cautele per la vendita e la cessione a titolo gratuito di beni mobili registrati e/o beni immobili di valore prossimo o superiore a 50.000,00 euro nei casi in cui siano scaduti i termini per adempiere ad obbligazioni di natura tributaria (anche derivanti da provvedimenti sanzionatori). ❖ Definizione e attuazione di un piano di formazione rivolto al personale di tutte le funzioni coinvolte nel processo in esame avente ad oggetto: <ul style="list-style-type: none"> - lineamenti della responsabilità da reato degli enti <i>ex</i> D.lgs. 231/2001; - i reati presupposto qui individuati (cfr. prima colonna a sinistra); |

| | | |
|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none">- i protocolli previsti dal Modello organizzativo <i>ex</i> D.lgs. 231/2001 con particolare ma non esclusivo riferimento ai reati presupposto qui individuati (cfr. prima colonna a sinistra);- i contenuti dell'eventuale nuova procedura PG09/<i>bis</i> – Gestione degli adempimenti fiscali. <p>❖ Adozione e diffusione del nuovo Codice Etico aziendale.</p> |
|--|--|--|

TAB 17/PA – Gestione ordinaria dei rifiuti

| Reati presupposto | Funzioni coinvolte | Presidi di cui si consiglia l'adozione |
|--|--|--|
| <p>Art. 25-undecies <i>Reati ambientali</i></p> | <ul style="list-style-type: none"> • Amministratore unico • Ufficio Tecnico • Ufficio Amministrativo e Contabilità • Responsabili di area • Responsabili di zona • Capi cantiere | <ul style="list-style-type: none"> ❖ Adeguamento della procedura <u>PG12 – Gestione ordinaria dei rifiuti</u>. In particolare, si consiglia di prevedere: <ul style="list-style-type: none"> - sopralluoghi periodici (min. annuali) dell'Ufficio Tecnico presso gli smaltitori, corredati di apposita verbalizzazione ed effettuati da almeno due figure aziendali; - richieste periodiche (min. semestrali) di documenti al vettore (es. certificazioni, autorizzazioni, ecc.), con segnalazione tracciabile di eventuali anomalie all'Organo amministrativo e (contestualmente) all'Organismo di Vigilanza; - archiviazione a cura dell'Ufficio Tecnico della documentazione acquisita/formata in occasione dei controlli di cui sopra, sia con modalità di conservazione cartacee che su supporto informatico; - che il compito di redigere i documenti di accompagnamento dei rifiuti (per quanto possibile sia) affidato al personale di La Lucentezza S.r.l. e non al trasportatore, il quale potrebbe in astratto essere titolare di interessi in conflitto rispetto alla corretta qualificazione del rifiuto (codice CER). ❖ Definizione e attuazione di un piano di formazione rivolto al personale di tutte le funzioni coinvolte nel processo in esame avente ad oggetto: <ul style="list-style-type: none"> - lineamenti della responsabilità da reato degli enti <i>ex</i> D.lgs. 231/2001; |

| | | |
|--|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none">- i reati presupposto qui individuati (cfr. prima colonna a sinistra);- i protocolli previsti dal Modello organizzativo ex D.lgs. 231/2001 con particolare ma non esclusivo riferimento ai reati presupposto qui individuati (cfr. prima colonna a sinistra);- i contenuti della procedura PG12 – Gestione ordinaria dei rifiuti. <p>❖ Adozione e diffusione del nuovo Codice Etico aziendale.</p> |
|--|--|--|